

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	118
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	119
FINANZE (VI)	»	132
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	157
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	163
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	165
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	166

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	175
AFFARI SOCIALI (XII)	»	184
AGRICOLTURA (XIII)	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	200
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	203
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	205

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Audizione di rappresentanti dell'Istat (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	4

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente della 5^a Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, Gian Carlo SANGALLI, indi del presidente della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(*Svolgimento e conclusione*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giampaolo GALLI (PD), Rocco PALESE (FI-PdL) e Maino MARCHI (PD), e i senatori Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut) e Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali Giuseppe PISAURO, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Carlo SANGALLI, *presidente*, ringrazia Giuseppe Pisauro, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Audizione di rappresentanti dell'Istat.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Carlo SANGALLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gian Paolo ONETO, *Direttore centrale della contabilità nazionale dell'Istat*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Giampaolo GALLI (PD), al quale Gian Paolo ONETO, *Direttore centrale della contabilità nazionale dell'Istat*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Carlo SANGALLI, *presidente*, ringrazia Gian Paolo Oneto, *Direttore centrale della contabilità nazionale dell'Istat*, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Carlo SANGALLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, e Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo IGB*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Rocco PALESE (FI-PdL) e Francesco BOCCIA, *presidente*, e il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo IGB*, e Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo IGEPA*, forniscono ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia Daniele Franco, *Ragioniere generale dello Stato*, Biagio Mazzotta, *Ispettore generale capo IGB*, e Salvatore Bilardo, *Ispettore generale capo IGEPA*, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00665 Culotta e Borghi: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	7
--	---

RISOLUZIONI

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00665 Culotta e Borghi: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 24 giugno 2015.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che è stata presentata la proposta di risoluzione n. 7-00715 Mannino ed altri che, vertendo sulla medesima materia, sarà discussa congiuntamente.

Claudia MANNINO (M5S) illustra la risoluzione a sua prima firma 7-00715,

sottolineando, anzitutto, la necessità che il Governo si impegni a provvedere alla sostituzione del commissario delegato per il superamento dell'emergenza nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, dottor Calogero Foti, che, nonostante fosse informato sullo stato di dissesto dei territori coinvolti, non ha provveduto a mettere in atto le opportune e indispensabili misure di manutenzione. Fa presente, inoltre, che, nell'atto di indirizzo, viene indicata una concreta proposta di viabilità, al fine di pervenire a un celere e tempestivo superamento dello stato di emergenza dell'autostrada A19 Catania-Palermo, la quale prevede la realizzazione del progetto cosiddetto « *bypass* », effettuato grazie al coinvolgimento del Genio militare. Precisa che si tratta di un programma che determinerebbe un notevole risparmio di risorse rispetto alle valutazioni effettuate dal Ministero competente. Sottolinea, infine, la necessità di immediati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade siciliane, la cui circolazione appare ormai paralizzata a causa della chiusura del viadotto dissestato all'altezza del comune di Caltavuturo, giudicando, peraltro, inaccettabile che ogni responsabilità civile e penale in relazione ai gravi rischi con-

nessi alla circolazione nei territori ricada unicamente sui sindaci dei comuni interessati.

Magda CULOTTA (PD) ribadisce l'intenzione di riformulare il testo della proposta di risoluzione da lei presentata in modo da integrarlo e aggiornarlo con gli elementi di maggior rilievo che sono intervenuti successivamente alla data di presentazione. Evidenzia in particolare che nella giornata di ieri la Conferenza di servizi ha espresso il proprio assenso sui tre progetti individuati nel piano predisposto dal Commissario delegato Guardabassi. Per quanto concerne la proposta di risoluzione presentata dalla collega Mannino, osserva che la soluzione ivi proposta è stata presa in considerazione dal Ministero, che ha rilevato alcune criticità. Per questo non ritiene agevole pervenire alla definizione di un testo unitario. In ogni caso auspica che la discussione delle risoluzioni in esame possa concludersi tempestivamente.

Claudia MANNINO (M5S) invita le Commissioni a valutare l'opportunità di audire, al fine di pervenire ad un maggior approfondimento della questione trattata nelle risoluzioni in esame, i rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile,

dell'ANAS e del Genio militare. Nel ricordare, infine, che il Ministro delle infrastrutture, nel rispondere a un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea l'8 luglio scorso, ha indicato i tempi di realizzazione degli interventi predisposti dal Governo per il ripristino di un adeguato collegamento stradale fra la parte orientale e quella occidentale della Sicilia, a seguito del cedimento del viadotto Himerà, giudica necessario che venga effettuato una verifica *in loco* circa la realizzabilità del progetto descritto nella sua risoluzione.

Ivan CATALANO, *presidente*, in relazione alla richiesta della deputata Mannino di svolgere alcune audizioni, ritiene che potrà essere valutata l'opportunità di convocare una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle due Commissioni. Osserva peraltro che lo svolgimento delle audizioni comporterebbe inevitabilmente la conseguenza di ritardare la conclusione della discussione e la votazione sulle proposte di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani recanti « Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici », di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) e rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) 9

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 luglio 2015.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani recanti « Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici », di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) e rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10 alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria

di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 12.05.

Decreto-legge 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato, presso la V Commissione del Senato, un emendamento al decreto-legge in materia di enti territoriali (A.S. 1977) e, presso la II Commissione della Camera, un emendamento al

decreto-legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (AC 3201), che riproducono, il primo, il contenuto degli articoli 1 e 2 e, il secondo, il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame. In tale contesto ritiene che potrebbe essere opportuno seguire l'andamento dei lavori presso la V Commissione del Senato e presso la II Commissione della Camera, in attesa di una comunicazione del Governo in ordine alla conversione del decreto-legge in esame, conseguente all'esito dell'esame degli emendamenti sopra richiamati.

Marco DA VILLA (M5S) stigmatizza il ricorso da parte del Governo ad una procedura – a suo giudizio – anomala, consistente nello « spacchettare » il provvedimento inserendo, attraverso emendamenti a propria firma, la parte relativa a Fincantieri nel decreto-legge recante misure urgenti per gli enti territoriali, all'esame del Senato, e la parte relativa all'Ilva nel decreto-legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e di organizzazione della giustizia, all'esame della Commissione Giustizia della Camera. Invita il Governo a tenere nella dovuta considerazione il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le cui prerogative risultano depotenziate da procedure quale quella messa in atto sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel comprendere le considerazioni svolte dal collega Da Villa, fa presente come sin dall'inizio vi sia stata la massima trasparenza sul possibile esito dell'esame del decreto-legge all'ordine del giorno.

La sottosegretaria Silvia VELO evidenzia come il decreto-legge in esame sia stato approvato in Consiglio dei Ministri in presenza di una situazione di emergenza. Aggiunge che vi è comunque consapevolezza all'interno del Governo circa la difficoltà dell'esame del provvedimento d'urgenza da parte delle due Camere prima della sospensione dei lavori parlamentari, considerato il fitto calendario dei lavori delle Assemblee dei due rami del Parlamento.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, pur dichiarandosi disponibile a proseguire il dibattito sul decreto-legge in esame, che potrebbe comunque risultare utile anche ai fini del parere che le Commissioni, distintamente, saranno chiamate ad esprimere sui provvedimenti nei quali dovrebbero confluire i contenuti del decreto-legge n. 92 del 2015, dichiara, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, di condividere comunque la proposta avanzata dal presidente Realacci di seguire l'andamento dei lavori presso la V Commissione del Senato e presso la II Commissione della Camera, in attesa di una comunicazione formale del Governo in ordine alla conversione del decreto-legge in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di soprassedere all'esame del decreto-legge in attesa della conclusione dei lavori della V Commissione del Senato e della II Commissione della Camera, e comunque di una comunicazione del Governo conseguente all'esito dell'esame degli emendamenti richiamati.

Le Commissioni consentono.

La seduta termina alle 12.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (*Deliberazione di una proroga del termine*) 11

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 11

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato 12

AVVERTENZA 12

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., la cui scadenza era prevista entro la fine di settembre

2014. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare la proroga al 20 luglio 2015 del termine dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 20 luglio 2015 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 luglio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 luglio 2015.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.25 alle 14.45 e dalle 20.15 alle 20.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di

*garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.
C. 2799 Boccadutri.*

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazioni e proposte di riformulazione</i>)	19
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo del relatore</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro della giustizia Enrico Costa e il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che sono da considerare inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Molteni 3.01, che modifica il delitto di travisamento del volto di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152; Molteni 5.01, che estende il DASPO alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; Santelli 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.51, 10.52, 10.53 che recano modifiche della disciplina della custodia cautelare e Santelli 26.42, in materia di notifiche telematiche nel processo penale. Avverte altresì di aver ritirato gli emendamenti 1.5, 13.5, 19.17 e 26.51.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 1, invita al ritiro dell'emendamento Santelli 1.01 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Fer-

raresi 1.16 e 1.1 e Molteni 1.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Parisi 1.3 e Molteni 1.4. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 1.6, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Santelli 1.7, e sugli identici emendamenti Molteni 1.8 e Santelli 1.9. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ermini 1.10 e Santelli 1.11 e parere contrario sugli emendamenti Santelli 1.12, Molteni 1.13, Parisi 1.14 e 1.15. Esprime parere favorevole, sull'emendamento Santelli 1.02, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e sull'emendamento Pagano 1.03. Invita al ritiro degli emendamenti Pagano 1.04, 1.05 e 1.06 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 1.07, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime infine parere contrario sull'emendamento Santelli 1.08.

Con riferimento all'unica proposta emendativa relativa all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 2.1.

In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 3, raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 3.01 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 3.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Parisi 3.3 e Molteni 3.02. Invita al ritiro dell'emendamento Cirielli 3.03 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 e 3.010.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 4, raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 4.1 ed invita al ritiro degli emendamenti Sarti 4.2 e 4.3, Molteni 4.4, Sarti 4.5, Mazziotti di Celso 4.6, Bazoli 4.7 e Mazziotti di Celso 4.8. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Santelli 4.01.

In relazione alle proposte emendative relative all'articolo 5, esprime raccomanda l'approvazione della proposta emendativa del relatore 5.1, mentre esprime parere

favorevole, sulla proposta emendativa Santelli 5.2, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, infine, al ritiro delle proposte emendative Molteni 5.3 e 5.4.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Sarti 6.1 e parere favorevole, sull'emendamento Ermini 6.3 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ed invita al ritiro delle identiche proposte emendative Sarti 6.2 e Molteni 6.3 e dell'emendamento Sarti 6.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sarti 6.5, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sarti 6.6 e Santelli 6.7. Invita al ritiro della proposta emendativa Zan 6.8 e formula parere contrario sugli emendamenti Sarti 6.9 e Molteni 6.11. Formula parere favorevole sull'emendamento Molteni 6.10 e contrario sulla proposta emendativa Sarti 6.13.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sull'emendamento Sarti 7.1 e Molteni 7.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Molteni 7.2 e parere contrario sull'emendamento Sarti 7.4.

Con riferimento all'articolo 8, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santelli 8.1 e Sarti 8.2 e sugli emendamenti Santelli 8.01 e 8.02.

In relazione alle proposte emendative all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 9.1. Invita al ritiro della proposta emendativa Sarti 9.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Sarti 9.3.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 10, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 10.1 e Pagano 10.2 e parere favorevole sugli emendamenti Santelli 10.3 e Ermini 10.4. Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Pagano 10.9, Santelli 10.10 e 10.11, Colletti 10.12 e Santelli 10.13. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Pagano 10.14, purché riformulato nei termini riportati in alle-

gato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sull'emendamento Parisi 10.15 ed invita al ritiro dell'emendamento Santelli 10.16. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Molteni 10.17 e 10.18, Santelli 10.19, 10.20, 10.21, 10.22 e 10.23 e parere favorevole sull'emendamento Rossomando 10.24. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano 10.26 e Mazziotti di Celso 10.27, nonché sugli emendamenti Colletti 10.28 e 10.29. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 10.30, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e sugli emendamenti Pagano 10.31 e Ermini 10.32 e 10.33. Formula parere contrario sugli emendamenti Colletti 10.34 e 10.35 e parere favorevole sugli emendamenti Ferraresi 10.36, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 10.37, nonché degli identici emendamenti del relatore 10.38 e Ferraresi 10.39. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 10.40 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e raccomanda l'approvazione degli emendamenti del relatore 10.41 e 10.42. Formula parere contrario sugli emendamenti Molteni 10.43 e Ferraresi 10.44 e 10.45. Invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 10.46 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 10.47 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti di Celso 10.48 e parere contrario sugli emendamenti Santelli 10.49, Pagano 10.50, Bazoli 10.51.

Con riferimento alle proposte emendative concernenti l'articolo 11, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferraresi 11.3, Cirielli 11.2 e Santelli 11.4, nonché sugli emendamenti Santelli 11.5 e 11.6. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dell'emendamento del relatore 11.1, volto a modificare il comma 2.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 12, esprime parere contrario sull'emendamento Ferraresi 12.1 e formula parere favorevole sull'emendamento Ermini 12.3 sull'emendamento Ferraresi 12.2, purché riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Ferraresi 12.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 13.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 13.2. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano 13.3 e Santelli 13.4, nonché sugli emendamenti Pagano 13.6, Mazziotti di Celso 13.7, Ferraresi 13.8 e Pagano 13.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 13.10, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e parere favorevole sull'emendamento Santelli 13.1. Invita, infine, al ritiro dell'emendamento Molteni 13.12.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole agli emendamenti Pagano 14.3, agli identici emendamenti Ermini 14.1 e Pagano 14.2, Santelli 14.4 e Pagano 14.5, e parere contrario sull'emendamento Ferraresi 14.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Molteni 14.7 e 14.8 e parere contrario sugli emendamenti Pagano 14.9 e 14.10. Formula, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Molteni 14.11 e 14.12 e parere contrario sugli emendamenti Pagano 14.13 e Ferraresi 14.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 14.16 e sugli identici emendamenti Molteni 14.15 e Ferraresi 14.18, nonché sull'emendamento Pagano 14.17. Formula parere contrario sugli emendamenti Molteni 14.19 e Pagano 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 e 14.01.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 15, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano 15.1 e Santelli 15.2, parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato sull'emendamento Mazziotti di Celso 15.3 (*vedi allegato 1*) e parere contrario sull'emendamento Ferraresi 15.4.

In relazione alle proposte emendative presentate all'articolo 16, esprime parere contrario agli identici emendamenti Fer-

raresi 16.3, Molteni 16.1 e Pagano 16.2 e parere favorevole agli emendamenti Ermini 16.01 e 16.02.

Con riferimento agli emendamenti proposti all'articolo 17, formula parere contrario sugli identici emendamenti Molteni 17.1 e Ferraresi 17.2 nonché sull'emendamento Ferraresi 17.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 17.4 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferraresi 17.6, Santelli 17.8, Mazziotti di Celso 17.7 e Pagano 17.9, nonché sugli emendamenti Pagano 17.5 e 17.10.

In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 18, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 18.2, Ferraresi 18.1 e Pagano 18.4 nonché parere contrario sugli emendamenti Molteni 18.3 e sugli identici emendamenti Ferraresi 18.6 e Pagano 18.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 18.5 e parere contrario sugli emendamenti Santelli 18.7 e Pagano 18.8. Esprime parere favorevole, sull'emendamento Ferraresi 18.20 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 18.9. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Santelli 18.10 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 19, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 19.1, Pagano 19.4, sugli identici emendamenti Ferraresi 19.2 e Pagano 19.3, sull'emendamento Ferraresi 19.5 e sugli identici emendamenti Ferraresi 19.6 e Pagano 19.7 e sull'emendamento Ferraresi 19.8. Sugli emendamenti Ferraresi 19.9 e Pagano 19.25 si riserva di esprimere il parere all'esito della valutazione effettuata dal Governo, in quanto le disposizioni ivi contenute sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 19.10, sugli identici emendamenti Ferraresi 19.11 e Pagano 19.12, sugli emendamenti Ferraresi 19.13, Molteni 19.14 e Ferraresi 19.15 e 19.16. Esprime parere favorevole sul-

l'emendamento Bazoli 19.18 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) ed invita al ritiro dell'emendamento Bazoli 19.19.

In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 20, esprime parere contrario all'emendamento Santelli 20.1 e parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 20.2 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 23, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bazoli 23.1 e Ferraresi 23.2.

Con riferimento alle proposte emendative all'articolo 24, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sarti 24.3, Santelli 24.2, Molteni 24.1 e sull'emendamento Sarti 24.4.

In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 25, esprime parere contrario sulle proposte emendative Molteni 25.1 e Ferraresi 25.2 ed invita al ritiro degli emendamenti Bazoli 25.3, Santelli 25.4 e Mazziotti di Celso 25.6. Esprime parere contrario agli emendamenti Pagano 25.7 e 25.5 e parere favorevole sull'emendamento Pagano 25.100 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula parere contrario sugli emendamenti Pagano 25.9 e sugli identici emendamenti Pagano 25.8 e Bazoli 25.11, nonché sull'emendamento Ferraresi 25.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 25.12 ed invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 25.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Ferraresi 25.14 ed invita al ritiro degli emendamenti Ferraresi 25.15, Molteni 25.16 nonché degli identici emendamenti Molteni 25.17, Pagano 25.18 e Ferraresi 25.19. Esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 25.20, Ferraresi 25.21 e Pagano 25.22 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferraresi 25.24, Molteni 25.23 e Pagano 25.26. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Bazoli 25.27.

In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 26, esprime parere contrario sulle proposte emendative Molteni 26.1

e Sarti 26.2, sugli identici emendamenti Sarti 26.3 e Molteni 26.4. Invita al ritiro della proposta emendativa Amoddio 26.100 ed esprime parere contrario sulle proposte Santelli 26.5, Farina 26.6, Amoddio 26.102, Farina 26.7, Santelli 26.9 e Molteni 26.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 26.11 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'emendamento Bruno Bossio 26.10. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 26.50 ed esprime parere favorevole sull'identico emendamento Sarti 26.12. Esprime parere contrario sugli emendamenti Amoddio 26.103, Santelli 26.13 e Molteni 26.14. Invita al ritiro dell'emendamento Bruno Bossio 26.15 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 26.16. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 26.17 riformulandolo nella maniera che illustra (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Sarti 26.19 e Farina 26.18 ed invita al ritiro delle proposte emendative Sarti 26.20, Sannicandro 26.21 e Sarti 26.22. Esprime parere contrario sull'emendamento Sannicandro 26.23 ed invita al ritiro degli emendamenti Farina 26.24 e 26.25. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 26.26 ed esprime parere contrario sull'emendamento Sannicandro 26.27. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Santelli 26.28 e Sannicandro 26.29, e sull'emendamento Santelli 26.30 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Farina 26.31 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 26.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento Farina 26.33 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Bruno Bossio 26.34 e Farina 26.35. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 26.36 ed invita al ritiro della proposta emendativa Zan 26.37. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Farina 26.38, Santelli 26.39,

Sannicandro 26.40. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 26.41 ed invita al ritiro delle proposte emendative Sarti 26.43, Farina 26.44, Amoddio 26.104, Bruno Bossio 26.45 e Zan 26.46.

In relazione alle proposte emendative all'articolo 27, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Molteni 27.1 e Santelli 27.2.

In riferimento alle proposte emendative all'articolo 28, esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 28.1. Si riserva di esprimere il parere all'esito della valutazione effettuata dal Governo sull'emendamento Santelli 28.01 ed esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 28.02.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel riservarsi di procedere alle eventuali dichiarazioni di inammissibilità nella seduta di domani, avverte che sono stati presentati circa 270 emendamenti (*vedi allegato 2*) al disegno di legge in esame. Avverte altresì di aver prorogato alle ore 10 di domani, il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo, già fissato alle ore 14 di oggi. Fa presente, infine, che il relatore ha appena presentato l'articolo aggiuntivo 21.0200 (*vedi allegato 3*), che reca misure per riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, e che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani.

Alfonso BONAFEDE (M5S) manifesta perplessità in ordine all'ammissibilità del-

l'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo, che verte, a suo avviso, su materia del tutto estranea al contenuto del provvedimento in titolo. Al riguardo, rammenta che l'Assemblea ha già concluso la discussione della pregiudiziale di costituzionalità riferita al decreto-legge in esame, che era stata sollevata proprio in ragione del carattere estremamente eterogeneo delle disposizioni ivi contenute. Ritiene quindi non corretto il modo di procedere del Governo, che ha presentato tale proposta emendativa solo dopo che l'Assemblea si è pronunciata sulla predetta questione pregiudiziale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, per quanto attiene all'articolo aggiuntivo del Governo 21.04, fa presente che l'avvenuta fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti implica comunque che lo stesso sia stato già considerato ammissibile. Ritiene, infatti, che tale articolo aggiuntivo possa essere considerato ammissibile in quanto non estraneo alla materia del decreto, che deve essere individuata nel sostegno all'attività dell'impresa. Al riguardo, rileva che l'articolo aggiuntivo in questione introduce nell'ordinamento delle disposizioni che consentono la continuità dell'attività produttiva, allo stesso modo in cui disposizioni del decreto-legge hanno per oggetto, sia pure in termini diversi, l'attività di imprese in crisi. Nel decreto-legge a tale attività è dato sostegno attraverso una nuova disciplina di disposizioni di cui alla legge fallimentare, al codice civile ed al codice di procedura civile. Individuata in tal senso la materia,

ritiene che sia indifferente lo strumento attraverso il quale la materia trova una nuova regolamentazione. Ricorda, a tale proposito, che la Corte Costituzionale (sentenza n. 32 del 2014) ha espressamente richiamato la « *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso » quale parametro di ammissibilità. Per tale ragione ritiene, in via generale, di ammettere gli emendamenti inerenti alla materia oggetto del decreto-legge e, quindi collegati alla *ratio* dominante del provvedimento originario, anche qualora non siano diretti a modificare la legge fallimentare, il codice civile ed il codice di procedura civile. Alla luce dei predetti criteri, ritiene che sia pertanto da considerare ammissibile l'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo. Fa presente, inoltre, che proprio per consentire ai gruppi parlamentari di disporre di un congruo lasso di tempo per proporre eventuali modifiche, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 21.04, già fissato alle ore 14 della giornata odierna, è stato differito alle ore 10 di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

RIFORMULAZIONI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo comma, dopo la parola: riparato inserire la seguente: interamente.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: Si applica l'articolo 240, comma 2.

1. 6. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 »;

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

1. 02. Santelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito

con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 »;

c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Se concorrono due o più delle circostanze di cui ai numeri che precedono, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098 ».

1. 07. Santelli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.

3. 2. Santelli.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 21:

sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma *con le seguenti*: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;

sopprimere il comma 2.

5. 2. Santelli.

ART. 6.

Aggiungere il seguente:

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 610 (Violenza privata):

1) al primo comma le parole: « è punito con la reclusione fino a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « La pena è aumentata » sono inserite le seguenti: « , e si procede d'ufficio, »;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

b) all'articolo 612 (Minaccia) al secondo comma le parole: « Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 » sono sostituite dalle seguenti: « Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale.

6. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 610 (Violenza privata):

1) al primo comma le parole: « è punito con la reclusione fino a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « La pena è aumentata » sono inserite le seguenti: « , e si procede d'ufficio »;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

b) all'articolo 612 (Minaccia) al secondo comma le parole: « Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 » sono sostituite dalle seguenti: « Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale.

6. 5. Sarti.

ART. 10.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 355 codice di procedura penale, inserire il seguente:

« 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo ».

10. 14. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 408, sono apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: « nel termine di dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di venti giorni ».

10. 30. Colletti.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.

10. 40. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. Termine di cui al comma 2, decorre dal provvedimento del giudice ».

10. 47. Pagano, Buttiglione.

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 421-bis » sono soppresse.

11. 1. Il relatore.

ART. 12.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.

12. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 13.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 458 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico

ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

13. 10. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: la rilevanza, inserire le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 190,.

15. 3. Mazziotti Di Celso.

ART. 18.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: , quando non ritiene manifestamente infondata l'imputazione,.

18. 20. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 19.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di

proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.

Conseguentemente all'articolo 25 la lettera d) è sostituita dalla seguente: prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazioni di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.

19. 18. Bazoli.

ART. 20.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 629-bis cpp.

(Rescissione del giudicato).

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640 ».

20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 25.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria o siano utilizzate nell'ambito di esercizio del diritto di difesa.

25. 100. Pagano.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quat-

tro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.

26. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.

* **26. 50.** (Nuova formulazione) Il relatore.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: eliminazione inserire le seguenti: , salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le più gravi condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale,.

26. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , nel rispetto del diritto di difesa *con le seguenti:* con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.

26. 30. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce dell'avvenuto riordino della medicina penitenziaria, avvenuto con decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;.

26. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ARTICOLO 01.

1. All'articolo 160, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole « La proposta può prevedere » sono inserite le seguenti « La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), al secondo capoverso, dopo le parole: dell'ammontare dei crediti chirografari sono aggiunte le seguenti: e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

1. 01. Vignali, Pagano.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

i) le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunti i seguenti;

ii) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente comma: Con decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro 30 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti di cui al presente articolo e all'articolo 182-*quater*.

*** 1. 1.** Vignali, Pagano.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

i) le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunti i seguenti;

*ii) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente comma: Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro 30 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti di cui al presente articolo e all'articolo 182-*quater*.*

*** 1. 2.** Nastri.

Al comma 1, lettera b) prima delle parole: ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, aggiungere la parola: anche.

1. 3. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: in via d'urgenza a contrarre finanziamenti *inserire le seguenti*: o a stipulare contratti di fornitura, specificamente individuati nella richiesta come necessari ad assicurare la continuità aziendale,;

Conseguentemente al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: destinazione dei finanziamenti *inserire le seguenti*: e delle forniture.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), dopo le parole: tali finanziamenti *inserire le seguenti*: e forniture.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), dopo le parole: in assenza di tali finanziamenti *inserire le seguenti*: e forniture.

Conseguentemente sostituire la rubrica del medesimo articolo 1 con al seguente: Finanza interinale e forniture necessarie ad assicurare la continuità aziendale.

1. 50. Boccia.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prededucibili sono aggiunte le seguenti: nei limiti dell'attivo,.

1. 2. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: se del caso,.

1. 4. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b), le parole: , sentiti senza formalità i principali creditori sono sostituite dalle seguenti: acquisito il consenso della maggioranza dei creditori,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, le seguenti parole sono soppresse: se del caso,.

1. 3. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Apportare le seguenti modifiche:

sostituire la rubrica con la seguente:
Nuova finanza;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: « a norma dell'articolo 182-quinquies » sono aggiunte le seguenti parole: « oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. g-bis) e 182-quater, secondo comma ».

1-ter. All'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lett. g) è introdotta la seguente: « g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato ».

* **1. 8.** Abrignani, Santelli.

Apportare le seguenti modifiche:

sostituire la rubrica con la seguente:
Nuova finanza;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: « a norma dell'articolo 182-quinquies » sono aggiunte le seguenti parole: « oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. g-bis) e 182-quater, secondo comma ».

1-ter. All'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lett. g) è introdotta la seguente: « g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo

182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato ».

* 1. 5. Petrini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: « cancelliere » aggiungere le parole: « o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente ».

1. 6. Amoddio.

Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

CAPO I-*bis*.

INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

ARTICOLO 1-*bis*.

(Concordato di gruppo).

Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:

« 160-*bis*. — *(Disposizioni in materia di gruppi di imprese)*. — La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto

ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-*bis* 1 fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.

Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.

La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre — o che esercita l'attività di direzione e coordinamento — ha la sua sede principale.

Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apporre le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.

Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario

rio giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.

Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com'è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.

È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili ».

* **1. 012.** Chiarelli.

Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

CAPO I-bis.

INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

ARTICOLO 1-bis.

(Concordato di gruppo).

Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:

« 160-bis. – *(Disposizioni in materia di gruppi di imprese).* – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad

una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis 1 fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.

Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.

La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.

Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.

Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.

Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com'è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.

È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili ».

* 1. 02. Piepoli.

Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

CAPO I-bis.

INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

ARTICOLO 1-bis.

(Concordato di gruppo).

Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:

160-bis. — *(Disposizioni in materia di gruppi di imprese).* — La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis 1 fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.

Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.

La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre — o che esercita l'attività di direzione e coordinamento — ha la sua sede principale.

Tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.

Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.

Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com'è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.

È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili ».

1. 06. Mazziotti Di Celso.

Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

CAPO I-bis.

INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

ART. 1-bis.

(Concordato di gruppo).

Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:

160-bis. (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). — La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 166-bis I fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.

Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.

La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre — o che esercita l'attività di direzione e coordinamento — ha la sua sede principale.

Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di

cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.

Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.

Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com'è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.

È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili, ».

* 1. 090. Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni).

All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « la cui durata non può superare due anni. »;

b) il terzo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: « Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale stabilisce il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare presso la cancelleria del tribunale una somma pari al 15 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma determinata dal giudice; con il medesimo decreto il tribunale può altresì nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, numero 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. »;

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, può stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al fondo Unico di Giustizia. »;

d) al settimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: « deve acquisire », sono aggiunte le seguenti: « la valutazione di economicità e di utilità da parte dell'attestatore »;

2. dopo le parole: « ordinaria amministrazione », sono inserite le seguenti: « a condizione che essi non provochino un peggioramento della situazione debitoria. ».

1. 05. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

CAPO I-bis.

LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

ARTICOLO 1-ter.

(Concordato con continuità aziendale).

All'articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: « d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta ».

* **1. 011.** Chiarelli.

Al Titolo I, dopo il CAPO I-bis è aggiunto il seguente:

CAPO I-ter.

LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

ART. 1-ter.

(Concordato con continuità aziendale).

All'articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: « d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è

inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta ».

1. 091. Dorina Bianchi.

Dopo il Capo I aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

(Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi).

« ART. 1-bis.

(Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria).

1. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

2. L'amministrazione straordinaria è realizzata in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato « programma di cessione dei complessi aziendali »;

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni, di seguito denominato « programma di ristrutturazione »;

c) per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e di contratti sulla base di un programma di prosecuzione di esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato « programma di cessione dei complessi di beni e di contratti ».

ART. 1-ter.

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).

1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e in stato di insolvenza che, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

2. Le imprese oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

ART. 1-quater.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 e, nel caso di società, i suoi organi di amministrazione e di controllo possono richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro dello sviluppo economico, mediante istanza motivata e corredata della seguente documentazione:

a) le scritture contabili;

b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una durata minore;

c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione dell'istanza;

d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'impresa e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

2. L'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria deve contenere l'esposizione delle cause che hanno determinato lo stato di insolvenza, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 1 e 2.

3. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico provvede, valutati i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 12.

4. Il decreto di nomina del commissario straordinario di cui al comma 3 può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura e determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al medesimo commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina, altresì, gli effetti di cui agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.

6. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.

7. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e per la gestione

del patrimonio del debitore dopo il decreto di cui al comma 3 del presente articolo sono soddisfatti in prededuzione, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.

8. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato immediatamente al competente tribunale.

ART. 1-quinquies.

(Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza).

1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 deve presentare, contestualmente all'istanza di cui all'articolo 3, il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede legale.

2. Al ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza è allegata copia integrale dell'istanza di cui all'articolo 3.

ART. 1-sexies

(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 50, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero di centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

c) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa insolvente, il termine di trenta giorni prima dell'adunanza di cui alla lettera *b)* per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

d) adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.

2. La sentenza di cui al comma 1 produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile.

3. La sentenza è comunicata e affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 della presente legge. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dello sviluppo economico.

4. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio sentiti il reclamante e l'imprenditore. La corte d'appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 3, comma 3. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

ART. 1-septies.

(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).

1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della

comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.

2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario straordinario e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente se l'opponente è un soggetto diverso da quest'ultimo.

3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

ART. 1-octies.

(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

ART. 1-novies.

(Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili).

1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili si estendono a tali soci.

2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono diventati opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.

3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 5, comma 1.

4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 6 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 1-decies.

(Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).

1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o di un'impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

2. Il tribunale provvede su ricorso di un altro socio, del commissario straordinario ovvero d'ufficio.

3. Se la società o l'impresa individuale è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il ricorso può essere proposto anche dal commissario straordinario.

4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituendo alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.

ART. 1-undecies.

(Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).

1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dalla presente legge, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.

ART. 1-*duodecies*.

(*Società cooperative*).

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società cooperative.

ART.1-*terdecies*.

(*Nomina del commissario straordinario*).

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, il Ministro dello sviluppo economico nomina un commissario straordinario.

2. Il commissario straordinario è incaricato di pubblico servizio solo nello svolgimento delle mansioni di natura pubblicistica.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 178 del codice penale, non può essere nominato commissario straordinario, e, se nominato, decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, chi è stato dichiarato fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio amministratore o dipendente di un'altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti di collaborazione o di consulenza professionale ha preso parte o si è comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario nell'accettare l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.

4. Costituiscono requisito essenziale per la nomina a commissario straordinario:

a) l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa del-

l'Unione europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;

b) l'aver svolto in precedenza l'attività di commissario straordinario o di suo coadiutore con attribuzione di responsabilità di funzione.

5. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisce l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora l'impresa cedente e l'impresa cessionaria siano state ammesse all'amministrazione straordinaria e sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, anche in tempi diversi, entro un anno dall'avvenuta cessione, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale.

6. Il commissario straordinario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri sotto la propria responsabilità le funzioni relative alla gestione corrente dell'impresa o di singole operazioni. Il commissario può inoltre farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità. Il commissario informa della nomina di coadiutori il Ministero dello sviluppo economico, che ne tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del medesimo commissario.

ART. 1-*quaterdecies*.

(*Funzioni del commissario straordinario*).

1. Il commissario straordinario provvede alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il commissario straordinario, fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.

3. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò è necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività dell'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

4. Fino all'autorizzazione del programma, il commissario straordinario, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza se nominato ai sensi dell'articolo 18, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

ART. 1-*quinquiesdecies*.

(*Revoca del commissario straordinario*).

1. Il Ministro dello sviluppo economico può, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o di contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni entro i successivi trenta giorni.

ART. 1-*sexiesdecies*.

(*Rendiconto del commissario straordinario*).

1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

ART. 1 *septiesdecies*.

(*Tribunale e giudice delegato*).

1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di

tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari per le quali restano ferme le disposizioni vigenti.

2. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.

3. I decreti di cui al comma 2 sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.

ART. 1-*octiesdecies*.

(*Vigilanza sulla procedura*).

1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie a essi affidate.

ART. 1-*noviesdecies*.

(*Comitato di sorveglianza*).

1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dello sviluppo economico nomina con proprio decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre membri. Uno di essi è scelto tra i creditori chirografari; gli altri membri sono scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

2. Il Ministro dello sviluppo economico nomina, altresì, tra i membri del comitato di sorveglianza, il presidente.

3. Il decreto di nomina del comitato di sorveglianza è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. Nel caso di società a partecipazione pubblica e di imprese operanti nell'ambito dei servizi pubblici essenziali il decreto è comunicato, altresì, alla regione e al comune in cui queste hanno la sede legale.

4. I membri del comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti hanno diritto a un compenso; gli altri

membri hanno diritto solo al rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere sugli atti del commissario straordinario nei casi previsti dalla presente legge.

6. Le deliberazioni del comitato di sorveglianza sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

7. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta: qualora il parere non sia reso entro tale termine, lo stesso si intende espresso in senso favorevole.

ART. 1-Viginties.

(Compenso del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza).

1. L'ammontare del compenso spettante al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza e i relativi criteri di liquidazione sono determinati tenuto conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.

2. Per la liquidazione del compenso al commissario straordinario trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

ART. 1.Viginti unus.

(Azioni revocatorie).

1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del

titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono proposte dal commissario straordinario.

2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

ART. 1-Viginti duo.

(Contratti in corso).

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.

2. Fino a quando la facoltà di scioglimento di cui al comma 1 non è esercitata il contratto continua ad avere esecuzione.

3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma l'altro contraente può intimare per scritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai contratti di lavoro subordinato, per i quali restano ferme le disposizioni vigenti;

b) se il locatore è sottoposto ad amministrazione straordinaria, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.

ART. 1-Viginti trium.

(Diritti dell'altro contraente).

1. I diritti dell'altro contraente nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione

straordinaria sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione dell'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.

3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

4. L'esecuzione del contratto o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti, che rimane impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario.

ART. 1-exvigtiquattor.

(Programma del commissario straordinario).

1. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro dello sviluppo economico il programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), lettera b), o lettera c).

2. Su richiesta motivata dal commissario straordinario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro dello sviluppo economico per non più di centottanta giorni.

3. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario straordinario.

4. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e in conformità agli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.

5. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve uniformarsi alle disposizioni e agli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dello sviluppo economico un nuovo programma che non prevede il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.

6. Il commissario straordinario provvede ai sensi del comma 5 entro trenta giorni a pena di revoca dell'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti della metà.

ART. 1-Vigtiquinque.

(Contenuto del programma).

1. Il programma deve indicare:

a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

b) il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;

e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

f) la previsione della durata del piano non superiore a ventiquattro mesi.

2. Se è prevista la cessione dei complessi aziendali o la cessione dei complessi di beni e di contratti il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

3. Se è prevista la ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta da quanto stabilito dal comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.

4. Le operazioni effettuate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), ai fini della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.

ART. 1-Vigintisex.

(Autorizzazione all'esecuzione del programma).

1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il programma si intende comunque autorizzato se il Ministro dello sviluppo economico non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministro dello sviluppo economico chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; a essi il commissario straordinario provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dell'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.

4. I termini di durata del programma stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.

5. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro dello sviluppo economico non autorizzi il programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

6. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma.

ART. 1-Vigintiseptem.

(Esecuzione del programma).

1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza:

a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;

b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di co-

stituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a 2.000.000 di euro.

3. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dello sviluppo economico una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma.

4. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario straordinario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se le finalità indicate all'articolo 1 sono state o no conseguite.

5. Le relazioni di cui ai commi 3 e 4 sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario straordinario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.

ART. 1-Vigintiocto.

(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).

1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta un altro degli indirizzi alternativi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2.

2. La modifica o la sostituzione del programma autorizzato è autorizzata ai sensi degli articoli 23, commi 4 e 5, 24 e 26. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato.

3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.

ART. 1-Vigintinovem.

(Relazione sulle cause di insolvenza).

1. Contestualmente alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il commissario può richiedere una proroga di ulteriori centottanta giorni per il deposito della relazione.

2. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a una rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato.

3. Il giudice delegato può autorizzare la secretazione di parti del programma e della relazione sulle cause di insolvenza al fine di evitare la divulgazione di notizie o di informazioni la cui diffusione potrebbe pregiudicare il buon esito del programma stesso.

ART. 1-Triginta.

(Alienazione dei beni).

1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità alle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità ai criteri generali stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico.

2. La vendita di beni immobili di aziende e di rami di azienda, di valore superiore a 50.000 euro, è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.

3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.

4. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione per ogni operazione disciplinata dalla presente legge, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da una primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo le operazioni di concentrazione connesse o contestuali, o comunque previste nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 25, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono comunque tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni alla stessa Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o di altre condizioni contrattuali ingiustamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.

6. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e delle imprese del relativo gruppo alla procedura di amministrazione e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alla procedura, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura. In caso di cessione di aziende e di rami di azienda ai sensi della presente legge, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

ART. 1-*Trigintaunus*.

(Vendita di azienda in esercizio).

1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.

2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.

3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle

attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

5. Fatta salva una diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento.

ART. 1-*Trigintadue.*

(Cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni).

1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dello sviluppo economico con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.

ART. 1-*Trigintatres.*

(Impugnazione degli atti di liquidazione).

1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale nei confronti del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.

2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni,

previsti dall'articolo 31, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.

ART. 1-*Trigintaquattor.*

(Accertamento del passivo).

1. Il commissario straordinario comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante mezzi telematici che diano certezza della ricezione.

3. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al curatore il commissario straordinario.

4. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 148, commi terzo, quarto e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

ART. 1-*Trigintaquique.*

(Ripartizione dell'attivo).

1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se successiva, il commissario straordinario pre-

senta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, corredato del parere del comitato di sorveglianza.

2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, commi secondo, terzo e quarto, 111, 111-*bis*, 111-*ter*, 111-*quater*, 112, 113, 114, 115 e 117, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 42.

ART. 1-*Trigintasex*.

(*Acconti ai creditori*).

1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

2. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e per le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate in favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato tra quelli alternativamente previsti dall'articolo 1, comma 2.

ART. 1-*Trigintaseptem*.

(*Conversione in corso di procedura*).

1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non può

essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.

2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dello sviluppo economico.

ART. 1-*Triginta octo*.

(*Conversione al termine della procedura*).

1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o di cessione dei complessi di beni e di contratti, tale cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo che in ipotesi di proroga dello stesso;

b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

ART. 1-*Triginta novem*.

(*Decreto di conversione*).

1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli articoli 36 e 37, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.

2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

3. Il decreto è comunicato e affisso ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

4. Contro il decreto che dispone la conversione o che rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente e per il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.

5. La corte d'appello provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore e il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso ai sensi del comma 3.

ART. 1.-*Quadraginta.*

(*Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura*).

1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

ART. 1.-*Quadraginta unum.*

(*Cessazione dell'esercizio dell'impresa*).

1. Nel caso in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta l'integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

2. Il decreto di cui al comma 1 è affisso e comunicato al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte d'appello provvede in camera di

consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.

4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 26, comma 2, 29, 30 e 32.

ART. 1.-*Quadraginta duo.*

(*Chiusura della procedura*).

1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:

a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:

a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;

b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

ART. 1.-*Quadragesima tribus.*

(*Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario*).

1. Prima della chiusura della procedura il commissario straordinario sottopone al Ministero dello sviluppo economico il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero dello sviluppo economico ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario straordinario.

2. Un avviso dell'avvenuto deposito è comunicato, a cura del cancelliere, all'imprenditore insolvente ed è affisso entro tre giorni.

3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, terzo comma, secondo, terzo e quarto periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

4. Decorso il termine indicato al comma 3 senza che siano poste osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.

ART. 1.-*Quadragesima quatuor.*

(*Decreto di chiusura*).

1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario ovvero d'ufficio.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5.

ART. 1.-*Quadragesima quinque.*

(*Riapertura della procedura*).

1. Nel caso previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera *b*), il tribunale, entro

cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.

2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:

a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;

b) nomina il curatore;

c) impartisce all'imprenditore l'ordine di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci qualora l'imprenditore non li abbia allegati all'istanza di riapertura della procedura;

d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *c*), abbreviandoli di non oltre la metà.

3. La sentenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

ART. 1.-*Quadragesima quinque.*

(*Riapertura della procedura*).

1. Nel caso previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera *b*), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre

garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.

2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:

a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;

b) nomina il curatore;

c) impartisce all'imprenditore l'ordine di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci qualora l'imprenditore non li abbia allegati all'istanza di riapertura della procedura;

d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), abbreviandoli di non oltre la metà.

3. La sentenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

ART. 1-*Quadragesima sex.*

(Concordato).

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, nonché a società da questi partecipate, di azioni o di quote, ovvero di obbligazioni,

anche convertibili in azioni o in altri strumenti finanziari e titoli di debito;

d) l'attribuzione a un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.

2. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o le società da questi partecipate o le società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni sono destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato possono essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.

3. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi sono concrete possibilità di proporre il concordato.

4. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, anche all'interno della stessa classe di creditori, a seconda dalle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.

5. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 25, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.

6. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla proposta di con-

cordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dei documenti giustificativi.

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 6, il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con l'indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentono l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, sono ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi di creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero mediante altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 8. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifi-

cazioni. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi del citato articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale è stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.

8. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 7, il giudice delegato stabilisce le modalità e il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al citato comma 7. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.

9. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza

dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avviene per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 7, non influisce sul calcolo della maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 7, e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 12, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

10. Se la maggioranza di cui al comma 9 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al citato comma 9, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

11. La sentenza che approva o che respinge il concordato è pubblicata, oltre che ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a

diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero un'altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza e il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro dello sviluppo economico. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione davanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità indicate dal presente comma.

12. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

13. Ferma restando la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro dello sviluppo economico un programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere *a)* o *c)*. Se tale programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del medesimo. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro dello sviluppo economico, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

ART. 1-Quadragesima septem.
(*Concordato liquidatorio*).

1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 40, comma 1, della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se si tratta di società.

2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato per i creditori, in ragione del fine liquidatorio assunto dalla procedura.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.

ART. 1-Quadragesima octo.
(*Concordato particolare del socio*).

1. Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura può proporre ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio un concordato liquidatorio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 46.

ART. 1-Quadragesima novem.
(*Definizioni*).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 49 a 55, si intendono:

a) per « procedura madre », la procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, facente parte di un gruppo;

b) per « imprese del gruppo »:

1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;

2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;

3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette a una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre;

4) le società partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura madre, o con l'impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

2. Agli effetti del presente articolo, il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

ART. 1-Quadragesima quinquaginta.
(*Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo*).

1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.

2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria quando presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, ovvero quando risulta comunque opportuna la gestione unitaria dell'in-

solvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare; per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

ART. 1-Quadragesima septem.

(Accertamento dello stato di insolvenza delle imprese del gruppo).

1. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 49 alla procedura di amministrazione straordinaria è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico su istanza del commissario straordinario della procedura madre.

2. L'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese di cui all'articolo 49 è effettuato, su ricorso del commissario straordinario della procedura madre, dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale con l'osservanza delle disposizioni del capo II.

ART. 1-Quinquaginta duo.

(Informazioni sui rapporti di gruppo).

1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera *b*), il tribunale, il Ministro dello sviluppo economico e il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro ufficio pubblico. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 1-Quinquaginta tres.

(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).

1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sen-

tenza di fallimento di un'impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 49 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo.

2. Il tribunale provvede su ricorso, autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario della procedura madre, recante in allegato una relazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.

ART. 1-Quinquaginta quattuor.

(Organi della procedura e imputazione delle spese).

1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, fatta salva l'eventuale sostituzione del componente del comitato di sorveglianza della procedura madre scelto tra i creditori chirografi.

2. Le spese generali della procedura di cui al comma 1 sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione alle rispettive masse attive.

ART. 1-Quinquaginta quinque.

(Programma delle imprese del gruppo).

1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto presenta concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza

nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario propone un programma integrativo di quello autorizzato ai sensi dell'articolo 25.

3. Il commissario straordinario provvede ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo nei termini stabiliti dall'articolo 23, ridotti della metà.

ART. 1-Quinquaginta sex.

(Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento).

1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre ai sensi degli articoli 36,37 e 41, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo.

ART. 1-Quinquaginta septem.

(Definizioni).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 57 a 59, si intendono:

a) per «impresa dichiarata insolvente», l'impresa dichiarata insolvente ai sensi dell'articolo 5 o dichiarata fallita;

b) per «imprese del gruppo», le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;

c) per «società del gruppo», le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

ART. 1-Quinquaginta octo.

(Denuncia al tribunale).

1. Il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente

possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo.

2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il commissario straordinario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del gruppo ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.

ART. 1-Quinquaginta novem.

(Responsabilità nei casi di direzione unitaria).

1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori dell'impresa dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite.

ART. 1-Quinquaginta sexaginta.

(Azioni revocatorie).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20 della presente legge, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma dello stesso articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4) del citato primo comma e nel secondo comma del medesimo articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei tre anni anteriori.

2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario e il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 51.

ART. 1-Sexaginta unus.

(Composizione collegiale del tribunale).

1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalla presente legge in composizione collegiale.

ART. 1-Sexaginta duo.

(Sospensione dei termini processuali).

1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:

a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;

b) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.

ART. 1-Sexaginta trium.

(Affissione con mezzi informatici).

1. In tutti i casi in cui la presente legge prevede, anche mediante rinvio a disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.

ART. 1-Sexaginta quattuor.

(Applicabilità delle disposizioni penali del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. La dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi degli articoli 5 e 50 della presente legge è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

ART. 1-Sexaginta quinque.

(Reati del commissario straordinario).

1. Si applicano al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, alle persone che coadiuvano il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura di cui alla presente legge.

ART. 1-Sexaginta sex.

(Costituzione di parte civile).

1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è esercitata dal commissario straordinario.

ART. 1-Sexaginta septem.

(Impiego del Corpo della guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza sull'attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente di personale del Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del medesimo Corpo.

ART. 1-Sexaginta octo.

(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).

1. Le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinate dalle leggi in vigore al tempo della loro apertura.

1. 010. Abrignani, Santelli.

Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni;

b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere.

2. 1. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, comma 1, dopo le parole: e verso un corrispettivo in denaro aggiungere le parole: o comunque a titolo oneroso.

2. 4. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, in fondo al primo periodo aggiungere le seguenti parole: e che la stessa, oltre a preservare le strutture produttive ed aziendali, garantisca la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, comma 2, dopo le parole: sentito il commissario aggiungere le parole: con decreto motivato.

2. 5. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero quando non apportano un'entità migliorativa almeno del dieci per cento al corrispettivo in denaro dell'offerta di cui al primo comma.

2. 2. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, comma 3, sostituire le parole: anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'aggiudicazione. In ogni caso con la vendita o con l'omologazione, se precedente con le parole: anche quando il piano prevede che il trasferimento abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso con il perfezionamento del trasferimento.

2. 6. Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, la lettera c), è soppressa.

2. 3. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 160, comma 2, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole: « La proposta può prevedere » sono inserite le seguenti: « La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari »:

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), al primo capoverso, dopo le parole: dell'ammontare dei crediti chirografari sono aggiunte le seguenti: e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

3. 6. Nastri.

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, apportare le seguenti modifiche:

i) prima delle parole: « Uno o più creditori » sono inserite le seguenti: « Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), non prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore »;

ii) dopo le parole: « il relativo piano » e prima delle parole: « non oltre » sono inserite le seguenti « accompagnati da idonea cauzione stabilita dal giudice delegato »;

iii) l'ultimo periodo è soppresso.

***3. 1. Vignali, Pagano.**

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, apportare le seguenti modifiche:

i) prima delle parole: « Uno o più creditori » sono inserite le seguenti:

« Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), non prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore;

ii) dopo le parole: « il relativo piano » e prima delle parole: « non oltre » sono inserite le seguenti: « accompagnati da idonea cauzione stabilita dal giudice delegato »;

iii) l'ultimo periodo è soppresso.

***3. 7. Nastri.**

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sostituire le parole: dieci per cento con le parole: venti per cento.

***3. 20. Mazziotti Di Celso.**

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: secondo comma lettera a), aggiungere le seguenti: o qualunque soggetto terzo.

***3. 11. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.**

Al comma 1, lettera c), primo capoverso dopo le parole: e il relativo piano aggiungere le parole: corredato da documentazione idonea a dimostrare la disponibilità delle risorse finanziarie che i proponenti indicano di voler mettere a disposizione ai sensi del piano e da un'indicazione specifica e dettagliata di tutti i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di una partecipazione nel soggetto proponente.

***3. 22. Mazziotti Di Celso.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo

comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

b) al comma, lettera a), *le parole: « il proprio dissenso » sono sostituite dalle seguenti: « il proprio voto ».*

3. 9. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), secondo comma, sostituire le parole: se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura con le parole: se la proposta di concordato del debitore non contiene garanzie sufficienti idonee ad assicurare.

3. 25. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera c), secondo comma, sostituire le parole: se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura con le parole: se la proposta di concordato del debitore non contiene garanzie sufficienti idonee ad assicurare.

3. 21. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso la parola: assicura è sostituita dalle seguenti: si impegna a.

3. 13. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli,

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: il pagamento inserire le seguenti: in denaro.

3. 12. Losacco.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, apportare le seguenti modifiche:

i) al primo periodo, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « venticinque »;

ii) al primo periodo, dopo le parole: « dell'ammontare dei crediti chirografari » sono aggiunte le seguenti: « e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il venticinque per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. In ogni caso, le proposte concorrenti devono indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile in favore degli altri creditori ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: tra tutte le proposte depositate sono aggiunte le seguenti: , motivando i criteri di ammissibilità delle stesse;

iii) al secondo periodo, dopo le parole: « un aumento di capitale della società » sono aggiunte le seguenti: « , mediante nuovi conferimenti, ».

*3. 5. Nastri.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, apportare le seguenti modifiche:

i) al primo periodo, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « venticinque »;

ii) al primo periodo, dopo le parole: « dell'ammontare dei crediti chirografari » sono aggiunte le seguenti: « e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il venticinque per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. In ogni caso, le proposte concorrenti devono indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile in favore degli altri creditori ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: tra tutte le proposte depositate sono aggiunte le seguenti: , motivando i criteri di ammissibilità delle stesse;

iii) al secondo periodo, dopo le parole: « un aumento di capitale della società » sono aggiunte le seguenti: « , mediante nuovi conferimenti, ».

***3. 2.** Vignali, Pagano.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, la parola: quaranta è sostituita dalla parola: venticinque, e dopo le parole: dei crediti chirografari sono inserite le seguenti: nonché ove tale percentuale sia considerata non ragionevolmente raggiungibile dal commissario nella sua relazione ex articolo 172.

3. 8. Bazoli.

Al comma 1, lettera c), capoverso: Le proposte, la parola: quaranta è sostituita dalla seguente: trenta.

3. 16. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le proposte di cui al precedente periodo devono, ai fini della loro ammissibilità ed in caso di coinvolgimento di lavoratori, anche garantire la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.

3. 10. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Le proposte concorrenti sono irrevocabili. La presentazione di proposte concorrenti preclude la rinuncia del debitore alla proposta di concordato.

3. 23. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Gli oneri dovuti al commissario e ad eventuali ausiliari nominati dal tribunale per l'esame delle proposte concorrenti nonché di ogni altro professionista coinvolto nella loro redazione ed asseverazione rimangono a carico del creditore o dei creditori che hanno formulato la proposta, qualora la stessa non sia ammissibile o la stessa non raggiunga le maggioranze per l'approvazione dei creditori.

3. 17. Rubinato.

Al comma 2, dopo le parole: ogni altra informazione rilevante in suo possesso aggiungere le parole: inclusa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse o altre coinvolgenze in capo al soggetto che ha presentato la proposta concorrente.

3. 24. Mazziotti Di Celso.

Al comma 3, lettera b), le parole: ivi compresa quella presentata dal debitore, sono soppresse.

3. 14. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3. 19. Rubinato.

Al comma 5, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissensi inserire le seguenti: assenso o.

Conseguentemente, all'articolo 178, comma 4, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

i) al primo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissenso sono inserite le seguenti: assenso o;

ii) il secondo periodo è soppresso;

iii) il terzo periodo è sostituito dal seguente: Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.

* **3. 4.** Nastri.

Al comma 5, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissensi inserire le seguenti: assenso o.

Conseguentemente, all'articolo 178, comma 4, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

i) al primo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissensi sono inserite le seguenti: assenso o;

ii) il secondo periodo è soppresso;

iii) il terzo periodo è sostituito dal seguente: Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.

* **3. 3.** Vignali, Pagano.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. La disposizione di cui al comma 3, articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica al presente articolo.

3. 15. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Aggiungere infine il seguente comma:

6-bis. All'articolo 236 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni il creditore o i creditori che abbiano presentato una o più offerte concorrenti di concordato preventivo, simulate, inammissibili o per le quali non venga prestata la garanzia prevista dal decreto del Tribunale di cui all'articolo 163-bis.

3. 18. Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 181, primo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole: « nove mesi ».

3. 26. Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

(Approvazione del concordato).

Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 178 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è soppresso.

3. 01. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 4.** Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Rubinato.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il

venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera *e)*, dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

3) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì inammissibili la domanda di concordato preventivo, la domanda di omologazione dell'accorciamento di ristrutturazione dei debiti, anche ai sensi dell'articolo 182-*septies*, e la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, sesto comma, quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda del medesimo tipo alla quale non abbia fatto seguito, rispettivamente, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti »;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-*bis*) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle inda-

gini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. »;

e) all'articolo 178 del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale. ».

4. 2. Il relatore.

Dopo le parole: in ogni caso *inserire le parole:* laddove possibile,.

4. 1. Bazoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 160, primo comma, lettera *a)*, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: « o altri strumenti finanziari e titoli di debito » sono inserite le seguenti: « Nel caso in cui il concordato preveda la cessione di beni ai creditori, è necessario il consenso espresso dei singoli creditori cessionari. ».

4. 3. Moretto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 161 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sopprimere i commi da 6 a 10.

4. 02. Ottobre.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 186-*bis* del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, sostituire le parole: « al miglior soddisfacimento dei

creditori » con le seguenti: « al soddisfacimento almeno del venti per cento dei crediti chirografari »;

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. E in ogni caso preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo alle procedure di affidamento a mezzo di invito diretto da parte della stazione appaltante.

4. 03. Ottobre.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifiche al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo e disciplina della transazione fiscale).

1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: « La proposta » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-*ter* in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale, ».

2. Al primo comma dell'articolo 182-*ter* del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: « ritenute operate e non versate, la proposta » sono inserite le seguenti: « contenente la transazione fiscale ».

3. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole diffi-

coltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte;

b) all'articolo 10-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte.

4. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione »;

b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « 111 »;

c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

ART. 69-*ter*. – *(Continuità aziendale)*. –
1. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie

di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e all'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.

2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario;

d) al primo comma dell'articolo 186-bis, le parole: « la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione », sono soppresse.

5. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento »;

b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

ART. 161-bis. – (*Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione*). – 1. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.

2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestazione.

3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi.

4. 04. Fantinati.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al concordato « in bianco »).

All'articolo 161, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma sesto, sostituire le parole: « entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni » con le seguenti: « entro il termine di sessanta giorni, prorogabile, dal giudice in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni »;

2) al comma decimo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: « prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni ».

* 4. 04. Abrignani, Santelli.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al concordato « in bianco »).

All'articolo 161, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma sesto, sostituire le parole: « entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni » con le seguenti: « entro il termine di sessanta giorni, prorogabile, dal giudice in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni »;

2) al comma decimo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: « prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni ».

* **4. 03.** Moretto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relativamente alla percentuale minima spettante ai chirografari).

Al secondo comma dell'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « la proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora la percentuale offerta ai creditori chirografari sia ritenuta irrisoria e, in ogni caso, qualora sia inferiore al venti per cento. ».

4. 05. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica dei termini per l'inefficacia delle ipoteche giudiziali).

1. All'articolo 168, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: « nei novanta giorni » con le seguenti: « nei sessanta giorni ».

* **4. 01.** Carella.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica dei termini per l'inefficacia delle ipoteche giudiziali).

1. All'articolo 168, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: « nei novanta giorni » con le seguenti: « nei sessanta giorni ».

* **4. 04.** Abrignani.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

« ART. 1-bis. — *(Modifiche al calcolo delle adesioni alla proposta di concordata).* All'articolo 178, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la parola « consenzienti » è sostituita dalla parola « dissenzienti ».

4. 01. Bazoli.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Deroghe).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine dell'articolo 182-*quinquies* è aggiunto il seguente comma:

L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi

del primo o secondo comma (o del comma 2-bis) o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma.

* **4. 05.** Abrignani.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Deroghe).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine dell'articolo 182-*quinquies* è aggiunto il seguente comma:

L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi del primo o secondo comma (o del comma 2-bis) o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma.

* **4. 02.** Gitti.

ART. 5.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La nomina del curatore avviene secondo criteri predeterminati di rotazione e di trasparenza, tenendo conto in particolare sia delle procedure già assegnate a ciascun curatore e non ancora concluse sia dell'efficienza e dell'efficacia dimostrate nella gestione delle procedure già chiuse. Il tribunale stabilisce i criteri di nomina e li pubblica nel registro nazionale di cui all'articolo 28.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: nomina a curatore.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In sede di prima applicazione, i tribunali stabiliscono e pubblicano i criteri

di cui all'articolo 5, comma 01, entro trenta giorni dall'avvio del registro nazionale di cui all'articolo 5, comma 1. I tribunali applicano i criteri alle nomine disposte dopo la loro pubblicazione.

5. 10. Fabbri.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al terzo comma sono eliminate le parole: « durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento »,.

5. 1. Bazoli.

Al primo comma, lettera a) le parole: la parola « dite » è sostituita con la seguente « cinque », sono sostituite con le seguenti: le parole « durante i cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento » sono soppresse.

5. 5. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: al terzo comma, le parole: « durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento » sono eliminate.

5. 11. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera a), il secondo periodo è soppresso.

5. 4. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), il secondo periodo è così sostituito: sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la definizione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

Le nomine a curatore devono essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti che hanno comunicato al tribunale la loro disponibilità, e devono essere pubblicate periodicamente nel sito internet del tribunale.

Non possono essere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.

5. 4. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b), è soppressa.

5. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo comma.

* **5. 9.** Rubinato.

Al comma 1, lettera b).

* **5. 6.** Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso « La sentenza » è soppresso l'intero periodo.

5. 8. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.

5. 2. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso « La sentenza », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: Qualora l'ammontare dell'attivo e del passivo, la dislocazione geografica dei beni,

nonché il numero dei creditori coinvolti desumibili in sede di istruttoria prefallimentare risultino rilevanti;

b) la parola « terzo » è sostituita dalla seguente « quarto ».

5. 7. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b), secondo comma, eliminare le parole: anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.

5. 12. Mazziotti Di Celso.

ART. 6.

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: giusta causa di revoca del curatore sono sostituite con le seguenti: valutato dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

6. 5. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, la lettera d), è soppressa.

6. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e dopo la parola « professionisti » sono aggiunte le seguenti « o società specializzate ».

6. 4. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis) al primo comma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo la riduzione del compenso in proporzione alla durata della procedura ».

6. 6. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 107, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2929-bis del codice civile, sostituendo al pignoramento la sentenza dichiarativa di fallimento.

6. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Gestione delle crisi di impresa).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 104-ter inserito il seguente:

ART. 104-quater.

1. L'imprenditore che documenti il rischio di non reversibilità dello stato di crisi dell'impresa, può chiedere al Tribunale del luogo di cui all'articolo 9 di nominare un professionista esperto nella gestione della crisi d'impresa ed avente i requisiti di cui all'articolo 28 affinché lo assista nella valutazione della convenienza della prosecuzione dell'attività di impresa, anche limitatamente a singoli rami di essa, nell'interesse di creditori. L'istanza può essere presentata anche dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o dal Collegio Sindacale previa apposita delibera del Collegio medesimo.

2. Nel ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento di cui all'articolo 14 l'imprenditore che abbia presentato l'istanza di cui al comma 1 ed ottenuto la nomina del professionista, può chiedere che venga autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, ai sensi del precedente articolo 104, allegando una dettagliata relazione del professionista no-

minato ai sensi del precedente comma 1 attestante:

a) la tempestività dell'istanza presentata ai sensi del comma 1 rispetto al momento in cui si è venuto a determinare la non reversibilità dello stato di crisi;

b) la fattibilità economica e finanziaria della prosecuzione dell'attività di impresa o di uno o più rami dell'azienda;

c) la convenienza della prosecuzione stessa tenuto conto: – dell'interesse al migliore valorizzazione dell'impresa e al conseguente soddisfacimento dei creditori – della necessità di evitare danno grave al patrimonio aziendale – della natura e del valore dei beni mobili o immobili o del denaro che l'imprenditore o suoi garanti dichiarano di voler conferire all'impresa anche mediante apporto di terzi al fine di consentire la prosecuzione della relativa attività;

d) la congruità dei tempi della prosecuzione;

e) l'assenza di uno o più atti previsti dall'articolo 216 comma 1 e 2 nei tre anni precedenti la presentazione del ricorso di cui al comma 1.

3. Le ipoteche giudiziali iscritte sui beni dell'imprenditore e sui beni di terzi, che abbiano prestato garanzie personali o reali nell'interesse dell'impresa, nei sei mesi precedenti al deposito del ricorso di cui al comma 2, i provvedimenti di aggiudicazione in sede esecutiva, i pignoramenti mobiliari ed immobiliari e i sequestri aventi ad oggetto i medesimi beni sono inefficaci nei confronti dei creditori concorrenti dell'impresa, ove il ricorso di cui al precedente articolo 14 preveda il conferimento dei relativi beni all'impresa e il Tribunale autorizzi la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 104.

6. 01. Rubinato.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Priorità nella trattazione dei giudizi in cui è parte una procedura concorsuale).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia »;

b) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo ».

7. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono trattenute dal curatore sono aggiunte le seguenti: e devono essere depositate.

7. 1. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7.

(Diritti informativi del fallito).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: « Alle se-

dute e ai lavori del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il difensore del fallito o un suo delegato. Il giudice delegato, avuto riguardo alle circostanze del caso, può fissare motivati limiti e condizioni per la partecipazione del difensore o del delegato. L'assenza del difensore regolarmente convocato non comporta invalidità della seduta »;

b) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« ART. 49-bis. *(Informazione del fallito).* Al fallito è garantita l'informazione sull'andamento della procedura.

Il curatore fornisce al fallito una relazione trimestrale secondo le direttive del giudice delegato.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni introdotte dall'articolo 7-bis si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 01. Fabbri.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: contratti in corso di esecuzione aggiungere le seguenti parole: in essere tra le medesime parti contraenti.

8. 2. Losacco.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **8. 4.** Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **8. 8.** Rubinato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o agli usi negoziali.

8. 1. Rubinato.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria è inserita la seguente: autorizzato ai sensi del presente articolo.

* **8. 3.** Chiarelli.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, è inserita la seguente: autorizzato ai sensi del presente articolo.

* **8. 90.** Dorina Bianchi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

e) è aggiunto infine il seguente comma:

Alle somme dovute e non ancora pagate dal committente, dalla stazione appaltante o dall'affidatario all'appaltatore o al sub appaltatore che sia stato ammesso al concordato preventivo, o nei confronti del quale sia stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, sia stato dichiarato il fallimento ovvero sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 195 della presente legge, non si applicano l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e l'articolo 118, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

8. 7. Rubinato.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 4. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, primo comma, dopo le parole: alla metà dell'indebitamento complessivo aggiungere le seguenti: alla data di presentazione del ricorso.

9. 8. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1 secondo capoverso le parole: crediti delle banche e degli intermediari finanziari sono sostituite dalla seguente: creditori, e le parole da: I creditori ai quali fino a: dell'articolo 182-bis sono soppresse.

9. 2. Bazoli.

Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;

b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: previo accertamento, aggiungere le seguenti: , avvalendosi ove occorra di un ausiliario;

c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.

9. 3. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, quarto comma, dopo le parole: previo accertamento aggiungere le seguenti: , sulla base della relazione del professionista di cui all'articolo 182-bis, primo comma.

9. 9. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo la lettera c), inserire le seguenti parole: Il tribunale, al fine di compiere tali accertamenti, quando ritenuto opportuno o necessario può nominare un consulente.

9. 1. Bazoli.

ART. 10.

1. Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: « e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria » sono sostituite dalle seguenti: « , e accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria »;

b) al numero 2, dopo la parola: « ristrutturazione », sono inserite le seguenti: « dei debiti o di un accordo di ristrutturazione »;

c) al numero 3, dopo la parola: « ristrutturazione », sono inserite le seguenti: « dei debiti o di un accordo di ristrutturazione ».

10. 1. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: 574, primo comma sopprimere le seguenti parole: secondo periodo.

11. 1. Sannicandro, Paglia, Daniele Farina.

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

1. All'articolo 7 (*Presupposti di ammissibilità*) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

1-ter. Avuto riguardo alla possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca di chi all'articolo 7 comma 1, il valore della prima casa di abitazione non deve essere

computato ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria di cui all'articolo 12 comma 2, almeno per quella parte di quel valore che corrisponde ad esigenze minime di carattere sociale.

11. 02. Raciti.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

1. All'articolo 8 (*Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore*) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, sono autorizzate a prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi regolati dal Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario) nonché le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno. Queste ultime sono autorizzate a prestare garanzia anche nei confronti del soggetto sovra indebitato persona fisica di cui alla presente legge.

Da parte degli Istituti, pubblici o privati, operanti nel settore del Micro credito, possono essere inoltre previsti interventi di sostegno alla famiglie ed alle piccole e medie imprese in stato di sovraindebitamento.

11. 03. Causi.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

1. All'articolo 12-bis (*Procedimento di omologazione del piano del consumatore*)

della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « Verificata la fattibilità del piano, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa ».

11. 04. Berretta.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

1. All'articolo 12-ter (*Effetti dell'omologazione del piano del consumatore*) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. All'interno del percorso di recupero delle famiglie e delle piccole e medie imprese di cui alla presente legge, il Giudice, nel caso in cui ritenga non siano state rispettate le condizioni previste dall'articolo 124-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario) nonché della direttiva della Comunità Europea n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, può irrogare una sanzione agli Istituti eroganti il credito pari alla concorrenza del credito stesso o con l'annullamento del relativo contratto.

11. 01. Raciti.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

1. All'articolo 15 (Organismo di composizione della crisi) della legge 27 gennaio

2012 n. 3 e successive modifiche il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. L'Organismo di Composizione della Crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, ha caratteristiche di terzietà ed imparzialità, ha funzioni di controllo della proposta avanzata dal debitore in stato di sovraindebitamento, non può predisporre il Piano ma può essere di ausilio proponendo modifiche finalizzate alla ricerca del migliore equilibrio possibile tra il diritto ad un dignitosa tenore di vita del debitore e l'interesse dei creditori. Il debitore può farsi rappresentare da un tecnico di parte.

11. 05. Berretta.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 settembre 2014, n. 202).

1. Il Comma 4 dell'articolo 16 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202) è sostituito dal seguente:

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 non possono superare la misura massima del 40 per cento di quanto previsto.

11. 06. Raciti.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il Comma 5 dell'articolo 16 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202 è sostituito dal seguente:

5. L'ammontare complessivo dei compensi non può comunque essere superiore al 1 per cento dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 2 per cento sul

medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

11. 07. Berretta.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, modificare la rubrica della sezione 1-bis aggiungendo dopo le parole: a titolo gratuito le parole: ovvero a prezzo non congruo e dopo le parole: in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito inserire le seguenti parole: ovvero a prezzo inferiore di oltre la metà a quanto determinabile ai sensi dell'articolo 568 c.p.c.

12. 2. Losacco.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di

mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere atualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

2. Al fine di fornire un'adeguata tutela a favore delle imprese utilizzatrici, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico sono autorizzati a redigere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito Codice di Comportamento con l'Associazione italiana leasing volto a regolamentare, anche per le attività di vendita e ricollocazione del bene di cui al comma precedente, comportamenti basati su principi di lealtà, pubblicità e trasparenza nei confronti della clientela.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.

12. 04. Causi, Marco Di Maio, Vazio.

Dopo il Capo I del Titolo II, è aggiunto il seguente:

Capo I-bis: modifiche al codice civile in tema di responsabilità degli organi sociali.

ART. 12-bis.

(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali).

1. Dopo l'articolo 2394-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

ART. 2394-ter. (Obbligo risarcitorio). – Nelle azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli, l'ammontare del risarcimento non può eccedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio, se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l'ammontare del risarcimento non può in ogni

caso eccedere il quintuplo della media dei compensi complessivamente percepiti dall'amministratore nei tre anni precedenti.

2. All'articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le parole « in violazione del precedente comma » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 2494-ter, nel caso previsto dal numero 4) dell'articolo 2484, nella determinazione del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione di valore, non imputabile all'operato dell'amministratore, subita dall'attivo patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o di eventi successivi alla stessa.

3. L'articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal seguente:

3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2394-ter e 2395.

4. All'articolo 2476 del codice civile, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente comma:

9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter in quanto compatibili.

5. All'articolo 2439 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.

12. 05. Chiarelli.

Dopo il Capo I del Titolo II, è aggiunto il seguente:

Capo I-bis: Modifiche al codice civile in materia di privilegi.

ART. 12-ter.

(Nuove disposizioni in materia di privilegi).

Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

2783-quater *(Ambito di applicazione)*. – Nel caso di procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4), 5) del codice civile non si applicano.

12. 010. Chiarelli.

Dopo il Capo I-bis del Titolo II, è aggiunto il seguente:

CAPO I-ter.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PRIVILEGI

ART. 12-ter.

*(Nuove disposizioni
in materia di privilegi).*

Dopo l'articolo 2783 bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo: « 2783-quater *(Ambito di applicazione)*. – Nel caso di procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4), 5) del codice civile non si applicano ».

* **12. 090.** Dorina Bianchi.

Dopo il CAPO I del Titolo II, è aggiunto il seguente:

CAPO I-bis.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN
TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI OR-
GANI SOCIALI

ART. 12-bis.

(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali).

1. Dopo l'articolo 2394 bis del codice civile" è aggiunto il seguente:

« ART. 2394-ter. (Obbligo risarcitorio).
– Nelle azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli, l'ammontare del risarcimento non può eccedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio, se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l'ammontare del risarcimento non può in ogni caso eccedere il quintuplo della media dei compensi complessivamente percepiti dall'amministratore nei tre anni precedenti ».

2. All'articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le parole « in violazione del precedente comma » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 2494 ter, nel caso previsto dal numero 4) dell'articolo 2464, nella determinazione del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione di valore, non imputabile all'operato dell'amministratore, subita dall'attivo patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o di eventi successivi alla stessa.

3. L'articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal seguente: « 3, All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2394 ter e 2,395 ».

4. All'articolo 2476 del codice civile, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente comma: 9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394 ter in quanto compatibili ».

5. All'articolo 2489 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: « 3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2394 ter, in quanto compatibili ».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: « 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394 ter, in quanto compatibili ».

12. 091. Dorina Bianchi.

ART. 13.

Al comma I, la lettera a) è soppressa.

13. 14. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

ART. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.

13. 2. Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

aa) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

ART. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono

all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario;

aa) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario;

aaa) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

ART. 479-bis. – (*Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione*). Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione.

13. 20. Amoddio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **13. 12.** Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **13. 22.** Verini.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 490, il primo comma è sostituito dal seguente: « Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" »;

13. 5. D'Alia.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 2), primo capoverso, le parole « Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo » sono sostituite dalle seguenti: « Sentito il creditore procedente, »;

b) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:

1) cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669- *terdecies*;

2) *cc-ter*) l'articolo 614-*bis* è sostituito dal seguente titolo:

"Titolo IV-*bis*.

Delle Misure di coercizione indiretta

ART. 614-*bis* Misure di coercizione indiretta.

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 521-*bis*, al primo comma, le parole « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche »;

d) alla lettera *ee*), capoverso ART. 631-*bis*, dopo le parole « dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

e) alla lettera *ff*), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « o alle quali le stesse possono accedere » sono soppresse;

b) le parole « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento ».

13. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, le parole: Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo sono sostituite dalle seguenti: Sentito il creditore procedente.

13. 22. Bazoli.

Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso, sostituire le parole da: su istanza fino a può disporre con le seguenti: giudice dispone.

13. 4. Berretta.

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

2-bis) al secondo comma le parole: « è altresì inserito », sono sostituite dalle seguenti: « può essere altresì inserito ».

13. 15. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) all'articolo 495:

1) Il quarto comma è sostituito dal seguente: « Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

2) il sesto comma è sostituito dal seguente: « Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma ».

13. 1. Bazoli.

Al comma 1, lettera c), cpv. articolo 495, sostituire le parole: può disporre, con le seguenti: dispone.

13. 8. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera c), cpv. articolo 495, sostituire le parole: entro il termine massimo di trentasei mesi.

13. 11. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche: la parola trentasei è sostituita dalle parola ventiquattro.

13. 23. Bazoli.

Al comma 1, lettera d) la parola quarantacinque è sostituita dalla seguente: sessanta.

13. 16. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

dd) all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: « nonché il loro stato » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità rilevabile d'ufficio »;

ddd) l'articolo 521-bis. — (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) è sostituito dal seguente: « ART. 521-bis. — (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). — Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si può eseguire anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e, l'ufficiale giudiziario gli fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492 e gli attribuisce il valore sulla scorta dei soli documenti identificativi in possesso. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e l'avvertimento che se non consegna il bene entro lo stesso periodo è punito con la sanzione prevista dall'articolo 388 bis del codice penale.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del

bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, o eseguito il pignoramento diretto con le disposizioni del presente capo, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Se, nei dieci giorni di cui al primo comma, vie è pericolo di perdere la garanzia del bene sottoposto a pignoramento o decorso inutilmente detto termine il creditore richiedere all'ufficiale giudiziario, di ricercare i beni in applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del presente capo, facendone consegna del bene rinvenuto all'istituto vendite giudiziario.» e, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente: *mm*) all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: « custode » sono inserite le seguenti: « per il tramite del-

l'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti ».

2. dopo la lettera *n*) è inserita la seguente: *nn*) All'articolo 609 c.p.c (*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*) è sostituito dal seguente: « ART. 609. – (*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*). Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

In sede di primo accesso quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario o il funzionario unep, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559 e può essere nominata anche la parte istante o un suo delegato che accettino la custodia senza diritto al compenso. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte

di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

13. 21. Amoddio.

Al comma 1, lettera e), numero 2) sono soppresse le parole: ratealmente ed nonché

le parole « ; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo ».

13. 24. Bazoli.

Al comma 1, lettera e), n. 2), sostituire le parole: non superiore a dodici mesi con le seguenti: non superiore a trentasei mesi.

13. 10. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera e), n. 2), sostituire le parole: non superiore a dodici mesi con le seguenti: non superiore a ventiquattro mesi.

13. 9. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera i), numero 3), apportare le seguenti modifiche: le parole Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies sono sostituite dalle seguenti: Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.

13. 25. Bazoli.

Al comma 1, lettera l) sostituire il terzo periodo con il seguente:

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende prò quota dei singoli cointesta-

tari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Conseguentemente sostituire la lettera m) con la seguente:

m) Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza; gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

***13. 19.** Lodolini.

Al comma 1, lettera l) sostituire il terzo periodo con il seguente:

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende prò quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si ap-

plica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Conseguentemente sostituire la lettera m) con la seguente:

m) Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza; gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

***13. 36.** Abrignani.

Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

m-bis) all'articolo 548, comma 1, dopo le parole: « di assegnazione » è inserito il seguente inciso « se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo »;

m-ter) l'articolo 548, comma 3, è soppresso;

m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione delle somme o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'ese-

cuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo ».

13. 30. Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) dopo l'articolo 558, aggiungere il seguente:

ART. 558-bis.

(Diritto di prelazione su beni immobili pignorati).

1. Qualora in qualsiasi fase del procedimento di esecuzione immobiliare intervengano lo Stato, anche attraverso le sue società a maggioranza pubblica, o le altre istituzioni repubblicane di cui al titolo V della Costituzione, a questi è riconosciuto il diritto di prelazione sugli immobili pignorati adibiti ad abitazione principale, al fine di garantire all'occupante vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare l'immobile, dietro la corresponsione di un canone mensile, anche dopo il perfezionamento della vendita esecutiva.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini di cui alla precedente lettera *m-bis)* del comma 1, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 150 milioni in ragione annua, destinato al finanziamento delle suddette acquisizioni immobiliari.

4. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle di-

sposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,.

13. 7. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) dopo l'articolo 558, aggiungere il seguente:

ART. 558-bis.

(Diritto di abitazione nell'immobile pignorato).

1. Qualora il pignoramento immobiliare abbia ad oggetto un immobile adibito ad abitazione principale sia dal debitore che da terzi, questi ultimi potranno continuare ad occuparlo fino alla data di effettivo perfezionamento della vendita esecutiva.

13. 6. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera n), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

i) la parola « sessanta » è sostituita dalla parola: « novanta ».

Al comma 1, lettera n), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

ii) la parola « sessanta » è sostituita dalla parola « novanta ».

Al comma 1, lettera p), ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

iii) la parola « novanta » è sostituita dalla parola « centoventi ».

13. 26. Bazoli.

Dopo la lettera n) è aggiunta la lettera n-bis):

Dopo l'articolo 567, è inserito il seguente:

567-bis – (Istanza di vendita cumulativa) 1. Ove il creditore pignoratizio sia una banca o un intermediario finanziario, l'istanza di cui all'articolo 567 c.p.c. può essere presentata in forma cumulativa per più beni immobili pignorati anche in procedimenti separati e relativi a crediti e/o debitori diversi fra loro.

2. La domanda è presentata innanzi al giudice dell'esecuzione, competente a ricevere il ricorso di cui all'articolo 567 c.p.c., nella cui circoscrizione si trovano gli immobili aventi il maggior valore economico determinato ai sensi dell'articolo 568 c.p.c..

3. In tal caso, il creditore pignoratizio include nel ricorso l'indicazione dei motivi economico-finanziari che rendono la vendita cumulativa idonea a ottenere il realizzo spedito e a termini di mercato degli immobili pignorati oggetto della richiesta di vendita cumulativa. Ove il giudice dell'esecuzione adito non ritenga manifestamente infondati i motivi indicati dal creditore, dispone con ordinanza la vendita cumulativa, riunendo a sé tutti i procedimenti d'esecuzione individuali oggetto della domanda.

4. Al procedimento di vendita cumulativa si applicano si applicano gli articoli 567 e ss del c.p.c.

5. Ove le modalità della vendita cumulativa stabilite ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. prevedano l'indicazione di un prezzo aggregato e unitario anche per una sola parte degli immobili pignorati oggetto di vendita cumulativa, tale prezzo è diviso fra i singoli immobili oggetto del prezzo aggregato e cumulativo in base ai valori indicati nell'offerta di acquisto.

6. Qualora una parte si opponga alla vendita di un determinato bene immobile nell'ambito di una procedura di vendita cumulativa, il giudice dispone con ordinanza l'esclusione di tale bene dalla procedura.

13. 41. D'Alia.

Al comma 1, lettera p), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, e prima delle parole il termine inserire le parole: l'offerta minima,.

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modifiche:

al numero 2), dopo le parole quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita inserire le parole e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588;

aggiungere il numero 4): è aggiunto un ultimo comma: « Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 ».

13. 27. Bazoli.

Al comma 1, lettera p), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

sopprimere le parole ratealmente ed;

al comma 1, lettera t), è soppresso;

al comma 1, lettera u), è soppresso.

13. 28. Bazoli.

Al comma 1, lettera r) dopo le parole: superiore ad un quarto, inserire le parole: salvo dissenso, manifestato in udienza ovvero entro 10 giorni dalla comunicazione del prezzo offerto, fatta dai creditori ipotecari intervenuti per crediti assistiti da ipoteca volontaria,.

* **13. 13.** Carella.

Al comma 1, lettera r) dopo le parole: superiore ad un quarto, *inserire le parole:* salvo dissenso, manifestato in udienza ovvero entro 10 giorni dalla comunicazione del prezzo offerto, fatta dai creditori ipotecari intervenuti per crediti assistiti da ipoteca volontaria,.

* **13. 40.** D'Alia.

Al comma 1, lettera cc), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente decimo comma:

« È fatta salva la facoltà di delegare dette operazioni in via frazionata a un avvocato, ad un notaio e ad un commercialista, determinandosi con l'ordinanza di delega e funzioni rispettivamente attribuite »;

1-ter) all'articolo 179-bis delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto il seguente terzo comma:

« In caso di delega frazionata a più professionisti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c., il compenso è liquidato proporzionalmente alle attività svolte dal singolo professionista, secondo e determinazioni di cui al primo comma »;

1-quater) all'articolo 179-quater delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto al primo comma nella parte finale il seguente inciso: « anche in ragione delle deleghe frazionate di cui al decimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c. »;

1-quinquies) il Ministero della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare il decreto di cui all'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiornato con la previsione della ripartizione dei compensi tra i vari professionisti in caso di delega frazionata.

13. 7. Mazziotti Di Celso.

Al primo comma, lettera ee), capoverso, dopo le parole nel termine stabilito dal giudice, il giudice *inserire le seguenti:* assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la pubblicazione sul portale delle vendite giudiziarie, in difetto della quale.

13. 13. Sanga.

Al comma 1, lettera ff), apportare le seguenti modifiche:

al numero 1), lettera b), le parole sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. » sono sostituite dalle seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: « Contro il decreto di rigetto dell'istanza si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio. »;

al numero 1), dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

c) dopo le parole « la dimora o la sede » aggiungere « o un giudice da lui delegato »;

d) nel secondo periodo le parole « ed il » sono sostituite da « del »;

e) nel secondo periodo le parole « del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, » sono sostituite da « e »;

f) nel secondo periodo, dopo le parole « posta elettronica certificata » aggiungere « del difensore »;

al numero 2), le parole al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. » sono sostituite da al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto

il seguente: « Non si può avanzare la richiesta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; nel caso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 482, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che proceda al pignoramento. »;

dopo il numero 2) inserire i seguenti:

3) al secondo comma, primo periodo, le parole « l'autorizzazione » sono sostituite da « il decreto »;

4) al secondo comma, primo periodo, le parole « dispone che l'ufficiale giudiziario » sono sostituite da « dispone che, previa richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario »;

5) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole « mediante collegamento telematico diretto » aggiungere « o richiesta al titolare »;

6) al secondo comma, primo periodo, e parole « nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse.

13. 29. Bazoli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera ff) inserire le seguenti:

gg) all'articolo 521-bis:

1) al primo comma:

a) aggiungere all'inizio le parole « Oltre che con e forme previste dagli articoli 518 e seguenti, »;

b) le parole « autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il » sono sostituite da « più vicino al »;

2) al quarto comma:

a) dopo le parole « accertano la circolazione dei beni pignorati » aggiungere « o comunque li rinvencono »;

b) le parole « autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il » sono sostituite da « più vicino al »;

3) al quinto comma, dopo le parole « alla trascrizione nei pubblici registri » aggiungere « e alla sua comunicazione al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per l'inserimento nel sistema informativo interforze e nelle altre banche dati in uso agli organi di polizia »;

4) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-bis: « Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua trascrizione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. »;

hh) all'articolo 609:

1) al primo comma:

a) aggiungere all'inizio le parole « Salva l'applicazione dell'articolo 923 del codice civile, »;

b) le parole « primo comma » sono soppresse;

2) al secondo comma:

a) il periodo « Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. » è soppresso;

b) le parole « i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. » sono sostituite da « i beni mobili non sono rimossi dall'immobile. Quando può ritenersi che il valore dei beni è inferiore alle spese di custodia e di asporto, essi sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne autorizza lo smaltimento o a distruzione, salva diversa richiesta della parte istante. »;

3) al terzo comma:

a) le parole « si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo

comma, ultimo periodo.» sono sostituite da « i documenti non sono rimossi dall'immobile. »;

b) l'ultimo periodo « Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. » è sostituito da « Alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne autorizza lo smaltimento o a distruzione, salva diversa richiesta della parte istante. »;

4) al quarto comma:

a) le parole « colui al quale i beni appartengono » sono sostituite da « colui al quale i beni o i documenti appartengono »;

b) le parole « dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo » sono soppresse;

c) le parole « previa corresponsione delle spese e compensi » sono sostituite da « previo rimborso delle spese e dei compensi »;

5) al quinto comma, le parole « il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia » sono sostituite da « il rimborso delle spese e dei compensi per la custodia »;

6) al sesto comma, le parole « si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. » sono sostituite da « i beni sono considerati abbandonati e il custode è autorizzato allo smaltimento o alla distruzione. ».

13. 21. Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

ff-bis) all'articolo 648, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto,

qualora non sia stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice ».

* **13. 35.** Abrignani, Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

ff-bis) all'articolo 648, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice ».

* **13. 18.** Sanga.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia emana un decreto ministeriale al fine di modificare gli articoli 13 e seguenti del decreto ministeriale n. 182 del 30 maggio 2002 nel senso di sostituire le parole: « rispetto all'importo stimato » con le parole: « rispetto all'importo realizzato dalla vendita », nonché di conferire al giudice la decisione, anche avvalendosi di apposite tabelle, in merito alla quantificazione del dovuto a titolo di anticipo ».

13. 17. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il capo I del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.

**DEL MANDATO DI ESECUZIONE
PER CREDITO NON CONTESTATO**

« ART. 656-bis. — (*Mandato di esecuzione per credito non contestato*). — Chi è creditore di una somma liquida di denaro e dimostra che il credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito, può dare mandato all'ufficiale giudiziario di ingiungere al debitore il pagamento della stessa somma, maggiorata degli accessori previsti dalla legge.

La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore, se persona fisica, ovvero della sua sede, negli altri casi.

Il ricorso deve altresì contenere le indicazioni di cui all'articolo 163, terzo comma, ad eccezione di quanto previsto al numero 7) del medesimo comma; esso contiene altresì il precetto di pagamento di cui all'articolo 480, condizionato alla pronuncia dell'ingiunzione richiesta all'ufficiale giudiziario, con previsione del termine di pagamento non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione al mandato di esecuzione.

L'ufficiale giudiziario verifica la documentazione prodotta e, nei casi di sua insufficienza, può invitare il creditore a integrarla entro un termine perentorio fissato allo scopo.

Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente, l'ufficiale giudiziario dichiara non luogo a provvedere all'ingiunzione, impregiudicata ogni altra azione da parte del creditore.

Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta sufficiente, l'ufficiale giudiziario formula, con atto scritto in calce al ricorso e al precetto condizionato del creditore, l'ingiunzione di pagamento di cui al primo comma e la notifica al debitore, aver-

tendo, a pena di nullità, quest'ultimo dell'onere a suo carico di cui all'articolo 656-ter e delle conseguenze della mancata opposizione.

ART. 656-ter. — (*Opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato*). — Il debitore deve contestare la domanda come proposta con il ricorso e con il mandato di esecuzione di cui all'articolo 656-bis, mediante atto di citazione a comparire dinanzi al giudice ordinariamente competente per materia, valore e territorio, da notificare al creditore, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nel ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni.

Nel caso in cui il giudizio di merito sia regolato da un rito speciale, si applica quest'ultima e il termine perentorio è riferito all'instaurazione del giudizio come prevista dal medesimo.

In caso di opposizione, l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica del relativo atto o il cancelliere che lo riceve ne dà immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario che ha pronunciato l'ingiunzione.

ART. 656-quater. — (*Mancata opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato*). — L'ufficiale giudiziario che lo ha pronunciato dichiara esecutivo il mandato di esecuzione per credito non contestato qualora avverso di esso non sia proposta opposizione.

Nel caso di cui al primo comma, il mandato di esecuzione acquista l'efficacia di titolo esecutivo. In mancanza di opposizione, il credito si considera non contestato e il mandato di esecuzione acquista efficacia di titolo esecutivo.

Al mandato di esecuzione non opposto non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

Il mandato di esecuzione non opposto conserva la sua efficacia di titolo esecutivo fino a quando non sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, l'insussistenza del credito azionato nelle forme ordinarie.

Per gravi motivi, comunque, il giudice della causa nella quale il credito viene in contestazione può sospendere l'efficacia esecutiva del mandato non opposto.

Decorso il termine fissato dal creditore nel precetto condizionato depositato insieme al ricorso di cui all'articolo 656-*bis* e notificato al debitore, l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio al pignoramento mobiliare ai sensi dell'articolo 492 e 492-*bis* senza la preventiva autorizzazione del presidente del Tribunale ».

nn) dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 696-*ter.* — (*Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose*). — Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì; essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118 »;

oo) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: « nataio » sono aggiunte le seguenti: « dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale ».

13. 07. Amoddio.

ART. 14.

Al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 introdurre il seguente: « ART. 11-*bis.* — L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse pos-

sono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.

Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore, il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-*ter* e 165 disp. att. c.p.c.

L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, informato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.

L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.

Per le interrogazione eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal con-

siglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.

Conseguentemente al comma 1, lettera a) il numero 2 è soppresso.

14. 2. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 introdurre il seguente: « ART. 11-*bis*. – Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che vi eseguono mediante notificazione di un atto. L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Tale autorizzazione, distinta da quella per le notificazioni di cui all'articolo 7, potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati iscritti nell'albo da almeno cinque anni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.

L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.

Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.

A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto,

nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.

Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-*bis* del codice di procedura civile.

L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.

La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.

Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive o quello previsto da accordo scritto fra le parti.

14. 3. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a) inserire la seguente:

« 0a) all'articolo 155-*quater*, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-*bis* del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.

Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice. »;

2) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-*quater*, primo comma.

3) dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 159-*bis*, inserire il seguente:

ART. 159-*ter*.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1,

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-*ter*.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

4) alla lettera c), capoverso 161-*quater*, primo periodo, sostituire le parole « del creditore procedente » con le seguenti: « del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

b) al comma 3, alla lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-*ter* o dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ».

14. 100. Il relatore.

Al primo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l'articolo 155-*quater* è sostituito dal seguente: 135-*quater*. — (Modalità di accesso alle banche dati). — Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice ivi compreso il sistema Serpico, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato « Modello ricerca beni », conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito.

e, dopo la lettera a) è inserita la seguente: aa) l'articolo 155-*quinquies* è sostituito dal seguente: (Accesso alle banche dati tramite i gestori). — Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario o il funzionario UNEP, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, su richiesta del creditore precedente, rivolge richiesta

ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

3) Al comma 3 lettera « a » dopo la parola esecutivo è aggiunto il seguente periodo: « Qualora il creditore non iscrive il pignoramento a ruolo entro i termini fissati dalla legge il giudice dell'esecuzione liquida, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep, il compenso con le stesse modalità di cui innanzi ».

14. 8. Amoddio.

Al comma 1, lettera a), il numero 2) è così sostituito:

2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: « L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 192-*bis* del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.

Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui

all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.

L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore precedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.

L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.

Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore ».

14. 1. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

i) dopo il numero 2) inserire il seguente:

3) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alla richiesta avanzata ai gestori deve essere allegata la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che attesta il mancato funzionamento delle strutture, nonché la notifica dell'atto di precetto; i gestori delle banche dati sono tenuti a fornire le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

14. 9. Bazoli.

Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122 i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Conseguentemente, al comma 3 le lettere b) e c) sono soppresse.

14. 5. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo realizzato dalla vendita.

14. 6. Causi.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

ART. 1-bis.

Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.

L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Tale autorizzazione, distinta da quella per le notificazioni di cui all'articolo 7, potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati

iscritti nell'albo da almeno cinque anni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.

L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.

Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.

A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima, dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.

Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile.

L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.

La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.

Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è

dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive o quello previsto da accordo scritto fra le parti.

ART. 11-bis.

L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.

Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.

L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, informato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.

L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso

titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.

Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore ed eventualmente un compenso al procuratore del creditore previsto da accordo scritto fra le parti.

14. 4. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.

4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata) restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.

4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da *4-bis* a *4-quinquies* si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai

quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita a all'appropriazione delle stesse.

***14. 7.** Pelillo.

All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.

4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata) restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.

4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da *4-bis* a *4-quinquies* si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo

delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratorio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita e all'appropriazione delle stesse.

***14. 10.** Abrignani.

Al comma 1, capoverso « ART. 18-bis » la parola: cento è sostituita dalla seguente: dieci.

15. 1. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Notifica massiva nuove rendite catastali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

***15. 01.** Nicoletti.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Notifica massiva nuove rendite catastali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

***15. 01.** Piepoli, Dellai.

ART. 16.

Sopprimerlo.

***16. 10.** Pesco, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Sopprimerlo.

***16. 16.** Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

(Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e maggiori investimenti a favore dell'economia reale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si appli-

cano a condizione che gli enti creditizi e finanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l'intero valore delle risparmi d'imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente articolo vanno computati esclusivamente i finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917.

16. 15. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

(Soppressione deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari ed imprese di assicurazione).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 158 e 159 sono soppressi;

b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse; i commi da 161 a 163 sono soppressi;

c) i commi da 161 a 163 sono soppressi;

d) il comma 167 è soppresso.

16. 11. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole:* Al fine di aumentare il margine patrimoniale di enti creditizi e finanziari da destinare alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese,;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. I maggiori spazi finanziari che si determinino dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere destinati dagli enti creditizi e finanziari, secondo criteri e modalità definiti con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese.

16. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* e le perdite su crediti *aggiungere le seguenti:* coperti da garanzia reale;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio *con le seguenti:* in 18 rate annuali a partire dall'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 917 del 1986 le parole: « diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 » sono soppresse.

16. 14. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, dopo le parole: e le perdite su crediti aggiungere le seguenti: coperti da garanzia reale.

16. 12. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 917 del 1986 le parole: « diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 » sono soppresse.

16. 13. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: « 0.50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1 per cento » e le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

Conseguentemente:

1) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 93 per cento;

2) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 1, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

16. 60. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, terzo capoverso, le parole: non superiore a 5.000 euro sono sostituite dalle seguenti: non superiore a 10.000 euro e le parole: non superiore a 2500 euro sono sostituite dalle seguenti: non superiore a 7500 euro.

Conseguentemente:

1) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 93 per cento:

2) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 93 per cento:

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 93 per cento;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 93 per cento;

16. 71. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: « 0.50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1 per cento » e le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle parole: « 10 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 158 e 159 sono soppressi;

b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse;

c) i commi da 161 a 163 sono soppressi;

d) il comma 167 è soppresso.

16. 70. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.

b) sopprimere i commi 3, 4 e 5.

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 /CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.

d) sopprimere i commi 8, 9 e 10;

e) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 60 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.

16. 21. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Ruocco, Fico, Pisano.

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate

mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis;

b) *sopprimere i commi 3, 4 e 5;*

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.;

d) *sopprimere i commi 8, 9 e 10;*

e) *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.

16. 22. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

b) *sopprimere i commi 3, 4 e 5;*

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

d) *sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

16. 20. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per la durata di un quinquennio

a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019.

b) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano per la durata di un quinquennio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, al comma 11, del medesimo articolo le parole: in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, *sono soppresse.*

16. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) il valore dei finanziamenti di cui alla precedente lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;

c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;

d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad un terzo dell'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.

12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.

16. 17. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) il valore dei finanziamenti di cui alla precedente lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;

c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;

d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo inferiore all'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.

12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.

16. 18. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) il valore dei finanziamenti di cui alla precedente lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista.

c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.

16. 19. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro », sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate. »

16. 23. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. L'articolo 26 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 633 1972 si interpreta nel senso che, nel caso di dichiarazione di fallimento del cessionario o di sua ammissione ad altra procedura concorsuale, il momento di emissione della nota di variazione ai fini IVA da parte del cedente coincide con il momento di rilevazione della perdita da parte del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette.

16. 1. Rubinato.

Aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione di accordi di ristrutturazione del debito).

1. Alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, è inserito in fine il seguente comma:

1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

16. 0. Boccia.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Rubinato.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. In applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 10, il prelievo istituito dall'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 deve essere considerato, a tutti gli effetti, come una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società. Conseguentemente, le eventuali eccedenze di detto prelievo, maturate fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, sono utilizzabili anche a scomputo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015 e ai periodi di imposta successivi.

2. In deroga alle regole ordinarie, l'utilizzo a scomputo dei versamenti dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società non può superare, nel primo periodo di utilizzo, il cinquanta per cento dell'importo delle eccedenze maturate.

* **17. 01.** Vignali, Pagano.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. In applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 10, il prelievo istituito dall'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 deve essere considerato, a tutti gli effetti, come una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società. Conseguentemente, le eventuali eccedenze di detto prelievo, maturate fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, sono utilizzabili anche a scomputo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015 e ai periodi di imposta successivi.

2. In deroga alle regole ordinarie, l'utilizzo a scomputo dei versamenti dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società non può superare, nel primo periodo di utilizzo, il cinquanta per cento dell'importo delle eccedenze maturate.

* **17. 02.** Nastri.

ART. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per i magistrati ordinari fino alla fine del comma.

18. 3. Russo.

Al comma 1, primo periodo, le parole da: per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che debbano essere collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016.

18. 4. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

All'articolo 18, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari, *inserire le seguenti:* e i magistrati contabili e *al secondo periodo, dopo le parole:* Per gli altri magistrati ordinari *inserire le seguenti:* e contabili.

18. 02. Petrenga, Antonio Martino.

Al comma 1, sono sopresse le seguenti parole: e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016.

18. 2. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati contabili e amministrativi.

18. 1. Berretta.

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Padano e Piegaro;

b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Padano e Piegaro.

2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 1° dicembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: « Giudice di pace di Castiglione del Lago » è inserita la seguente: « Giudice di pace di Città della Pieve, Padano e Piegaro »;

b) nel circondario di Terni:

1) la voce: « Giudice di pace di Città della Pieve » è soppressa;

2) nella voce: « Giudice di pace di Orvieto » sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'atta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

18. 01. Verini.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono

almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.

18. 0100. Il Relatore.

ART. 19.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;

b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), capoverso 1-bis, le parole: nel rispetto della sono sostituite dalle seguenti: con le modalità previste dalla;

2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « dal comma 9-bis » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 16-decies »;

3) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al comma 9-bis, dopo la parola: « difensore » sono inserite le seguenti: « il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente »; dopo le parole: « presenti nei fascicoli informatici » sono aggiunte le parole: « o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche »; dopo le parole: « firma digitale del cancelliere » sono aggiunte le seguenti: « di attestazione di conformità all'originale »;

4) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

2-bis) al comma 9-septies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.»;

2-ter) dopo il comma 9-septies è inserito il seguente:

«9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.».

c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso ART. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;

b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;

c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;

d) il terzo periodo è soppresso;

2) al capoverso ART. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;

b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

19. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), le parole: è sempre ammesso sono sostituite dalle seguenti: è obbligatorio.

19. 10. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2015.

19. 9. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito

telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».

19. 2. Bazoli.

Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso, anche in assenza del decreto autorizzativo previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 n. 44, il deposito telematico degli atti con i quali avviene la costituzione delle parti e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».

19. 8. Bazoli.

Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti

d'Appello è sempre ammesso, anche in assenza del decreto autorizzativo previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 n. 44, il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».

19. 4. Bazoli.

Al comma 1, lettera a) il n. 2) è sostituito dal seguente:

2) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre copie analogiche ed informatiche dei documenti di parte presenti nei fascicoli informatici ed

attestare la conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico. Il difensore può estrarre copie informatiche, anche per immagine, ovvero copie analogiche di qualsiasi provvedimento del giudice, atto processuale da chiunque formato, documento, atto o elaborato degli ausiliari del giudice, attestandone la conformità ai relativi originali esistenti nel fascicolo d'ufficio o nei fascicoli di parte, anche una volta che questi ultimi siano stati ritirati. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale che procede all'attestazione è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice ».

19. 1. Bazoli.

Il comma 1, lettera b), secondo capoverso è sostituito dal seguente:

ART. 16-undecies. – (Modalità dell'attestazione di conformità). – 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, o dal codice di procedura civile, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità, anche ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia informatica, è apposta mediante sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può essere apposta anche su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; il predetto documento è depositato telematicamente unitamente agli atti o ai documenti ai quali l'attestazione di conformità si riferisce.

19. 6. Bazoli.

Il comma 1, lettera b), secondo capoverso è sostituito dal seguente:

ART. 16-undecies. – (Modalità di attestazione di conformità). – 1. L'avvocato, anche quale difensore di una parte, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando è autorizzato ad autenticare ovvero ad attestare la conformità di copie informatiche di atti, provvedimenti o documenti, analogici o informatici, ai rispettivi originali, ovvero la loro conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico:

a) appone l'attestazione in calce o a margine della copia analogica da lui formata o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima;

b) attesta la conformità apponendo la firma digitale o la firma elettronica qualificata al documento informatico contenente la copia;

c) inserisce l'attestazione, anche di più copie, in un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. Quando l'attestazione è contenuta in un documento informatico separato, questo è depositato telematicamente unitamente agli atti o ai documenti ai quali l'attestazione di conformità si riferisce.

19. 5. Bazoli.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto ministeriale 21 aprile 2011 n. 44 è abrogato.

19. 3. Bazoli.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Alla legge n. 53 del 21 gennaio 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 comma 1-bis dopo le parole: « allegati e » sono inserite le seguenti: « , se è il mittente della notifica, anche »;

b) all'articolo 3-bis comma 2 sono eliminate le parole: « , attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

19. 7. Bazoli.

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

ART. 19-bis.

(Temporaneo ripristino di sezioni Distaccate insulari).

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014, le parole: « fino al 31.12.2016 » sono soppresse;

2. il comma 13 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014 è abrogato.

19. 01. Amoddio.

ART. 20.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, nonché degli articoli 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, si applicano anche alla giustizia amministrativa a decorrere dal 1° gennaio 2016.

20. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

ART. 20-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità degli uffici notificazione, esecuzione e protesti).

1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio e al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività

di indagini patrimoniali, notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionali di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:

Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera;

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni.

c) l'articolo 104, terzo comma, è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 162 della legge n. 1196 del 23 ottobre 1960.

d) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito il dirigente amministrativo alla designazione degli ufficiali giudiziari e funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.

e) all'articolo 122 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per ogni immissione in possesso regolato dal codice di procedura civile, ad esclusione dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 608 del medesimo codice senza l'ausilio della forza pubblica: per la ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose è dovuto all'ufficiale giudiziario o funzionario unep precedente, a carico delle parti richiedenti e dalle stesse anticipato, un compenso forfettario di euro 100,00 da aggiornare ogni anno, in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro della Giustizia.

f) il secondo comma dell'articolo 146 è sostituito dal seguente:

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 ad esclusione delle somme di cui all'articolo 122, secondo comma dello stesso decreto. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

g) al l'articolo 185 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo alle competenze dell'ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

4. *(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia).*

a) In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato

nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva FI;

b) La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva FI, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4eF5;

c) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere « b, e d, e » del quinto comma dell'articolo 21-*bis* del presente decreto legge.

d) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

e) Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del

2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo;

f) Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

5. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore precedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emet-

tere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT.

b) L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. 11 diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50”.

c) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;

b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00;

d) All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione;

e) All'articolo 34, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50.

b-quater) all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

b-quinquies) all'articolo 37, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00.

20. 01. Amoddio.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile).

1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è sostituito dal seguente:

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

20. 0101. Il Relatore.

ART. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

1. 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza ed in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia ».

21. 100. Il Relatore.

È sostituito dal seguente:

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce per un 50 per cento a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, nonché per il restante 50 per cento sul fondo per la mobilità istituito con dpcm 20 dicembre 2014, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e da Croce Rossa, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.

2. Grava sul medesimo fondo istituito ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.190 l'espletamento

delle procedure di cui all'articolo 12 del CCNL 2006/09 riservate al personale giudiziario per un contingente equivalente alle unità di personale coinvolto dalla procedura di mobilità in entrata ex articolo 11 comma 2 del CCNL 2006/09.

3. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere uno stage di durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità al titolo di studio, ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari; è altresì riconosciuto come criterio qualificante l'aver frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della Regione in cui si presenta la domanda. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma un rimborso nei limiti delle risorse disponibili e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, e dell'esperienza formativa acquisita. Il decreto può essere adottato esclusivamente qualora sussistano risorse disponibili e nei limiti delle stesse; per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destinarsi risorse in misura superiore ad euro 13.000.000 per i complessivi dodici mesi previsti dal primo periodo.

1-ter. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di la-

voro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali ed assicurativi.

1-*quater*. Il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette e/o da indirsi dall'amministrazione della giustizia, sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis*.

Conseguentemente l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

ART. 22.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 comma 1 e 2 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21 comma 1 e 2.

c) Quanto a 23.000.000 di euro per l'anno 2015 e 2016, e 46.000.000 a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente utilizzo del fondo per la mobilità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014.

2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario e per rifinanziare il Fondo Unico di Amministrazione, nonché in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, in applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-*bis*, per i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 2. Daniele Farina, Melilla, Paglia, Scotto, Sannicandro.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, tutto il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore, a far data dal 1° settembre 2015, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 10 del CCNL 2006/2009 e con le modalità

previste dal Protocollo d'Intesa 9 novembre 2006, siglato tra l'Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali.

2. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili professionali all'interno delle aree e tra le stesse, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006/2009, al fine di collocare le figure professionali dell'Auxiliario (ex posizioni economiche A1 e A1 Super) in II area funzionale, fascia retributiva ex B1 e dell'ex Cancelliere B3 e B3 Super, dell'ex Ufficiale Giudiziario B3 e B3 Super, dell'ex Contabile B3, dell'ex Esperto Informatico B3 e dell'ex Esperto Linguistico B3, attualmente appartenente all'area II, nella III area funzionale, fascia retributiva ex C1 (passaggi tra le aree) e al fine di attuare le progressioni professionali nelle posizioni giuridiche ed economiche all'interno delle aree, con l'inquadramento alla posizione economica immediatamente superiore.

3. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in assenza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell'ambito del proprio comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza di almeno il 50 per cento della carenza organica accertata alla data di entrata in

vigore del presente decreto, iniziando, concretamente, ad assumere a partire dal 1° gennaio 2016.

4. A copertura di una percentuale non inferiore al 20 per cento, o a totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle assunzioni di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte.

A tale personale, è consentito, a partire dal 1 gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente e previa adeguata e preventiva formazione. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia in apposito bando.

Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

5. Per la copertura dei restanti posti vacanti, nei ruoli del personale giudiziario (DOG), il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è autorizzato a predisporre un programma di ulteriori assunzioni, attraverso nuovi bandi di concorsi pubblici, nonché un piano di reinternalizzazione dei servizi di stenotipia, fonoregistrazione, assistenza informatica e notifiche, al fine di garantire enormi risparmi economici, da reinvestire per il personale giudiziario, nonché maggiore sicurezza alla macchina giudiziaria;

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 -bis, valutati in 385 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per un totale di euro 115 milioni, a decorrere dal 1° settembre 2015, a copertura di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché per un totale di euro 250 milioni a copertura di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5, da ripartire in 70 milioni di euro per l'anno 2015, 100 milioni di euro per l'anno 2016, e 100 milioni di euro per l'anno 2017.

21. 040. Ciprini, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

ART. 21-bis.

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 10 co, 4 e 6 del CCNL 2006/2009 comparto ministeri e eventualmente con le modalità previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.

2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.

3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipar-

timento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche propedeutiche all'attuazione dell'articolo 1 del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree – da ex al e ex als in ex 131; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; da ex b3 e b3s in ex cl; da ex cl e ex cl in ex c2; da ex c2 in ex c3; e ex c3 in ex ruolo ad esaurimento.

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-bis, valutati in circa 96 milioni e cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

21. 05. Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Dopo il Titolo IV, è aggiunto il seguente:

Titolo IV-bis: nuove disposizioni in materia di tariffe professionali.

ART. 21-bis.

(Riduzione transitoria dei costi delle procedure previste dalla legge fallimentare).

Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267 non liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotti della metà.

Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D.

n. 16 marzo 1942, n. 267, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dalla presente legge si applicano anche alle società di advisor, ed eventuali patti contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma.

21. 010. Chiarelli.

Dopo il Titolo IV, è aggiunto il seguente:

TITOLO IV-bis.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 21-bis.

(Riduzione transitoria dei costi delle procedure previste dalla legge fallimentare).

Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267 non liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotti della metà.

Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dalla presente legge si applicano anche alle società di advisor, ed eventuali patti contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma.

21. 090. Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed at-

tività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

21. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

« ART. 21-bis.

(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, nel limite di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito d'imposta ef-

fettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti, di cui ai citati Capi I e II, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

21. 01. 05. Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

« ART. 21-bis.

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa. Per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destinarsi risorse in misura superiore a 7,8 milioni di euro per i complessivi dodici mesi previsti dal primo periodo. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 3,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

1-*ter*. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-*quater*. il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, ivi comprese quelle di cui all'articolo 17, comma 2, sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5,208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 01. 04. Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

ART. 21-*bis*.

(Modifica delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

1. L'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, per il solo anno 2016, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo al fine di svolgere uno stage di formazione, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità al titolo di studio, al quantitativo di ore di tirocinio di completamento e di perfezionamento svolte e alla residenza. È assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari, del relativo fabbisogno e delle scoperture di organico. I soggetti di cui al comma 1-bis sono individuati con selezioni distrettuali, dando la priorità a coloro che hanno svolto i percorsi formativi presso il distretto di Corte di Appello di appartenenza, fatta salva la possibilità di mobilità extradistrettuale in caso di posti vacanti attraverso apposita graduatoria unica nazionale. Con medesimo decreto è attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa lavoro nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 750 mensili. Il decreto è adottato esclusivamente qualora sussistano risorse disponibili e nei limiti delle stesse. Per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destituirsi risorse in misura superiore ad euro 15.000.000.

1-ter. Il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, al fine di valorizzarne l'esperienza formativa.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21-bis, nel li-

mite di euro 15 milioni, per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 190/2014.

21. 03. Di Lello.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Gli effetti economici e giuridici conseguenti al passaggio del personale amministrativo di cui al presente articolo decorrono dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli

accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione del le piante organiche di cui al comma 4.

5. Per le finalità di cui al comma i è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781,938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

21. 01. 03. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, aggiungere all'inizio il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

23. 2. Mazziotti Di Celso.

Aggiungere il seguente comma 4-bis: le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 10 si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

23. 3. Mazziotti Di Celso.

Al comma 6, sopprimere le parole: comma 1, lettera b),.

23. 100. Il Relatore.

Al comma 9, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche dopo la parola: il giudice inserire la parola: o il professionista delegato.

Al comma 10 apportare le seguenti modifiche dopo le parole: vendite disposte inserire le parole: dal giudice o dal professionista delegato.

23. 1. Bazoli.

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/

2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

21. 0200. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di Nguyen Hoang Long, Ambasciatore del Vietnam in Italia, del Professore Lucio Caracciolo, Direttore della rivista *Limes*, e della dottoressa Nguyen Thi Lan Anh, direttrice generale del *Centre for Legal Studies dell'Institute for East Sea (South China Sea) Studies* dell'Accademia diplomatica del Vietnam, con particolare riferimento al quadro geopolitico asiatico (*Svolgimento e conclusione*) 118

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 13.05.

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di Nguyen Hoang Long, Ambasciatore del Vietnam in Italia, del Professore Lucio Caracciolo, Direttore della rivista *Limes*, e della dottoressa Nguyen Thi Lan Anh, direttrice generale del *Centre for Legal Studies dell'Institute for East Sea (South China Sea) Studies* dell'Accademia diplomatica del Vietnam, con particolare riferimento al quadro geopolitico asiatico.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

NGUYEN Hoang Long, *Ambasciatore del Vietnam in Italia*, Lucio CARACCIOLO, *Direttore della rivista Limes*, e NGUYEN Thi Lan Anh, *direttore generale del Centre for Legal Studies dell'Institute for East Sea (South China Sea) Studies dell'Accademia diplomatica del Vietnam*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti Gianni FARINA (PD), Franco CASSANO (PD) e Gea SCHIRÒ (PD).

Lucio CARACCIOLO, *Direttore della rivista Limes*, NGUYEN Hoang Long, *Ambasciatore del Vietnam in Italia*, e NGUYEN Thi Lan Anh, *direttore generale del Centre for Legal Studies dell'Institute for East Sea (South China Sea) Studies dell'Accademia diplomatica del Vietnam*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	119
Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	119
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva la necessità di rinviare di qualche ora l'esame del disegno di legge C. 3098-A, in modo da effettuare ulteriori approfondimenti istruttori su alcune questioni problematiche. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 15.55.

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, evidenzia preliminarmente che, stante il rinvio, operato dall'articolo 18 del provvedimento, all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), un'analisi puntuale degli effetti sui saldi delle modifiche apportate ad alcuni principi e criteri di delega recati dal testo potrà essere effettuata soltanto al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi, che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura. Peraltro, preso atto che la clausola inserita all'articolo 18 del disegno di legge non ha

subito modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, nel caso in cui dall'attuazione della normativa delegata dovessero discendere oneri, i relativi decreti saranno emanati solo contestualmente o dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Osserva tuttavia che alcuni principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge in oggetto richiedono di essere opportunamente modificati o integrati, al fine di escludere che le deleghe legislative ivi previste possano comportare nuovi o maggiori oneri o comunque risultare di difficile attuazione, in mancanza dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Evidenzia quindi che all'articolo 3-*bis*, comma 1, recante disposizioni ai fini della semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, attribuendo poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri con possibilità di delega al prefetto, appare necessario prevedere, in luogo della istituzione di una unità tecnica, la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e il prefetto di avvalersi, nell'esercizio dei citati poteri sostitutivi, di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *b-bis*), recante misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza di informazioni volte ad assicurare pubblicità e trasparenza all'attività amministrativa, evidenzia che appare opportuno inserire prudenzialmente, al numero 2 della predetta lettera *b-bis*), una specifica clausola di invarianza finanziaria e precisare, al suc-

cessivo numero 3, che le informazioni relative al tempo medio dei pagamenti si riferiscono anche a quelli per prestazioni professionali conformemente alla legislazione vigente in materia.

All'articolo 6, comma 1, lettera *c-sexies*), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, ritiene opportuno riformulare il secondo periodo che reca principi e criteri direttivi per la semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Relativamente all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), laddove si prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, ritiene necessario inserire un'apposita autorizzazione di spesa e una corrispondente clausola di copertura finanziaria, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell'interno prevede un'apposita finalizzazione di spesa.

Sempre con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), laddove si prevede la revisione della disciplina delle Forze di polizia, al fine di garantire l'omogeneità dei trattamenti economici rispetto ad analoghi trattamenti nel pubblico impiego, evidenzia la necessità di riformulare opportunamente il numero 2 della medesima lettera *a*).

Inoltre, all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), numero 3, laddove si prevede l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che sarebbe opportuno espungere dal testo la soppressione dei ruoli e delle qualifiche esistenti, nonché l'eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, prevedendo invece l'eventuale revisione dei ruoli e delle qualifiche stesse.

All'articolo 9, comma 1, lettera *c-bis*), laddove si prevede la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, segnala la necessità di integrare il principio

e criterio direttivo, prevedendo che tale ridefinizione non possa comunque determinare un aumento dei trattamenti economici in godimento.

Infine osserva che l'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*), che prevede l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materia di risorse umane e di metodologie e di selezione, potrebbe comportare l'istituzione di un nuovo organismo indipendente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e coperti.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con i rilievi espressi dal relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3098-A Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

premessi che:

il disegno di legge in oggetto reca, all'articolo 18, una disposizione di carattere generale secondo la quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

tuttavia alcuni principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge in oggetto richiedono di essere opportunamente modificati o integrati, al fine di

escludere che le deleghe legislative ivi previste possano comportare nuovi o maggiori oneri o comunque risultare di difficile attuazione, in mancanza dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie;

considerato pertanto che:

all'articolo 3-*bis*, comma 1, che reca disposizioni ai fini della semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, attribuendo poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri con possibilità di delega al prefetto, appare necessario prevedere, in luogo della istituzione di una unità tecnica, la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e il prefetto di avvalersi, nell'esercizio dei citati poteri sostitutivi, di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 6, comma 1, lettera *b-bis*), recante misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza di informazioni volte ad assicurare pubblicità e trasparenza all'attività amministrativa, appare opportuno inserire prudenzialmente, al numero 2 della predetta lettera *b-bis*), una specifica clausola di invarianza finanziaria e precisare, al successivo numero 3, che le informazioni relative al tempo medio dei pagamenti si riferiscono anche a quelli per prestazioni professionali conformemente alla legislazione vigente in materia;

all'articolo 6, comma 1, lettera *c-sexies*), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno riformulare il secondo periodo che reca principi e

criteri direttivi per la semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), laddove si prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, appare necessario inserire un'apposita autorizzazione di spesa e una corrispondente clausola di copertura finanziaria, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell'interno prevede un'apposita finalizzazione di spesa;

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), laddove si prevede la revisione della disciplina delle Forze di polizia, al fine di garantire l'omogeneità dei trattamenti economici rispetto ad analoghi trattamenti nel pubblico impiego, appare necessario riformulare opportunamente il numero 2 della medesima lettera *a*);

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), numero 3, laddove si prevede l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare necessario espungere dal testo la soppressione dei ruoli e delle qualifiche esistenti, nonché l'eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, prevedendo invece l'eventuale revisione dei ruoli e delle qualifiche stesse;

all'articolo 9, comma 1, lettera *c-bis*), laddove si prevede la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, appare necessario integrare il principio e criterio direttivo prevedendo che tale ridefinizione non possa comunque determinare un aumento dei trattamenti economici in godimento;

l'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*), che prevede l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate

garanzie di indipendenza e di competenza in materia di risorse umane e di metodologie e di selezione, potrebbe comportare l'istituzione di un nuovo organismo indipendente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e coperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 7, dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

1-*ter*. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo con le seguenti: dagli articoli 7, comma 1-ter, e;

all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: miglioramenti economici, della differenza con le seguenti: miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative;

all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, sostituire le parole: anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche *con le seguenti:* anche con eventuale revisione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti;

all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), terzo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica *con le seguenti:* senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b-ter);

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 3-bis, comma 1, lettera f), appare necessario prevedere, in luogo della istituzione della unità tecnica, la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e il prefetto di avvalersi, nell'esercizio dei citati poteri sostitutivi, di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), alinea, dopo le parole: di misure organizzative *inserire le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), numero 3, sostituire le parole: servizi e forniture *con le seguenti:* servizi, prestazioni professionali e forniture;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 6, comma 1, lettera c-sexies), si valuti l'opportunità di riformulare il secondo periodo nei seguenti termini: semplificazione delle procedure di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con modifiche della relativa disciplina, mediante la condivisione delle in-

formazioni direttamente necessarie per le procedure di rilascio dell'iscrizione al predetto elenco contenute nelle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti al rilascio medesimo e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi presso le Prefetture ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 14 luglio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, suddiviso in una parte prima, contenente le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, ed una parte seconda, contenente le proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 18. Avverte che la Commissione bilancio nella seduta odierna esaminerà esclusivamente la parte prima del fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente – come detto – le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis del provvedimento in esame.

Ciò premesso, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Villarosa 6.02 (ex 6.011) e 6.03 (ex 6.07), che esentano dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, tra l'altro attraverso la riduzione, per un importo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che non reca le necessarie disponibilità;

Villarosa 6.04 (ex 6.014), la quale esenta dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo alla copertura dei maggiori

oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che non reca le necessarie disponibilità;

Villarosa 6.06 (ex 6.016), che esenta dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attraverso tra l'altro la riduzione, per un importo pari a 10 milioni di euro annui, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Villarosa 6.05 (ex 6.015), che esenta dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo ai maggiori oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione di alcune voci espressamente indicate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità e idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Rampelli 7.82, che, in relazione alle modificazioni da apportare agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, prevede che la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam*, della differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sia utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti

finanziari derivanti dalla proposta emendativa, atteso il carattere vincolante della medesima.

Rileva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del provvedimento, tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi contenuti nei citati articoli di delega e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 18 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, infine, che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere contrario espresso dal relatore sugli articoli aggiuntivi Villarosa 6.02 (ex 6.011), 6.03 (ex 6.07), 6.04 (ex 6.014) e 6.06 (ex 6.016). Con riferimento all'articolo aggiuntivo Villarosa 6.05 (ex 6.015) esprime parere contrario per inidoneità della copertura finanziaria proposta, evidenziando che non è possibile procedere, in questo momento dell'esercizio finanziario, alla riduzione delle dotazioni di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili e ricordando come questo tipo di interventi possa invece essere effettuato in occasione della sessione di bilancio. Per

quanto riguarda l'emendamento Rampelli 7.82, esprime parere contrario in quanto lo stesso è suscettibile di determinare il sorgere di diritti soggettivi. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, contenute nella prima parte del fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come non sia corretto affermare che gli articoli aggiuntivi Villarosa 6.02 (ex 6.011), 6.03 (ex 6.07), 6.04 (ex 6.014), 6.06 (ex 6.016) e 6.05 (ex 6.015) siano privi di idonea copertura dei relativi oneri, ritenendo che il parere contrario su tali proposte emendative sia basato su motivazioni di carattere politico.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che gli articoli aggiuntivi Villarosa 6.02 (ex 6.011), 6.03 (ex 6.07), 6.04 (ex 6.014) e 6.06 (ex 6.016) presentano una copertura finanziaria carente, poiché a valere su fondi che non recano le necessarie disponibilità. Osserva inoltre che l'articolo aggiuntivo Villarosa 6.05 (ex 6.015) contiene una copertura inidonea, poiché non riduce, come dovrebbe, una specifica autorizzazione di spesa.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che la copertura prevista nell'articolo aggiuntivo Villarosa 6.05 (ex 6.015) sarebbe ammissibile solamente in occasione dell'esame della legge di stabilità, mentre in questo momento renderebbe complesso e praticamente impossibile individuare per quali spese e in che misura operi la riduzione proposta.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce di non condividere il parere contrario espresso dal Governo sulla proposta emendativa in oggetto del collega Villarosa, dal momento che essa è stata formulata sulla base di precedenti, riferiti ad altri provvedimenti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha altresì trasmesso gli emendamenti della Commis-

sione 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 3.500, 6.500, 6.501, 7.500, 7.501, 7.502 e 7.503, non compresi nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, i quali non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti sul contenuto dell'emendamento 6.500 della Commissione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva come tale proposta emendativa abbia carattere meramente ordinamentale e non appaia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.82 e sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03, 6.04, 6.05 e 6.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 1 – prima parte, riferite agli articoli da 1 a 7-bis, e sugli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 3.500, 6.500, 6.501, 7.500, 7.501, 7.502 e 7.503 della Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 83 del 27

giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di finanza interinale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Riguardo agli articoli 5 e 23, comma 4, che recano norme sul registro nazionale dei provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, nel rilevare che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, non formula osservazioni per quanto concerne i profili di quantificazione. Tuttavia ritiene necessario che siano forniti i dati sottostanti la determinazione dell'onere nella misura indicata. Ciò in considerazione del fatto che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la quantificazione stessa è stata effettuata « sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale ». In merito agli effetti ascritti alla norma in esame, rileva che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, le disposizioni riguardanti il registro, ivi compresa la sua istituzione (articolo 5, comma 1, lettera *b*) terzo capoverso) avranno effetto decorsi 60 giorni dalla pubblicazione delle relative specifiche tecniche, che a loro volta dovranno essere adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Tenuto conto dei predetti termini, in linea teorica non è escluso che le disposizioni in questione acquistino efficacia nel 2016, mentre gli effetti della norma sui saldi sono computati con riferimento al solo esercizio 2015. In proposito considera opportuno acquisire un chiarimento dal Governo volto a confermare che le spese per il registro siano comunque effettuate interamente nell'esercizio 2015.

In merito all'articolo 13, che disciplina le procedure esecutive e prevede l'istitu-

zione del Portale delle vendite pubbliche, non ha osservazioni da formulare, con riferimento all'onere recato al comma 2, relativo alla costituzione e al funzionamento del Portale delle vendite pubbliche, essendo questo configurato come limite massimo di spesa ed essendo rinvenibili nella relazione tecnica i dati alla base della sua determinazione. Nulla da osservare con riferimento alle altre disposizioni, in quanto le stesse presentano natura ordinamentale e sono finalizzate alla razionalizzazione della disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.

Riguardo all'articolo 14, che reca modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in merito all'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per il 2015, disposta dal comma 4, pur considerato che la stessa opera quale limite massimo di spesa, rileva l'utilità di acquisire i dati sottostanti la sua determinazione. Nulla da osservare in merito alle modifiche apportate alle disposizioni attuative del codice di procedura civile, relative alla disciplina del processo esecutivo, stante il loro contenuto ordinamentale (commi 1 e 2). In merito alle modifiche apportate alla disciplina dei compensi degli ufficiali giudiziari, non si rilevano effetti per la finanza pubblica essendo i compensi in questione, come affermato dalla relazione tecnica, ricompresi nell'ambito dei proventi derivanti dalle procedure esecutive.

Per quanto riguarda l'articolo 16, che prevede la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione, osserva in linea generale che la relazione tecnica fornisce i risultati di alcune simulazioni effettuate sulla base delle situazioni dei singoli contribuenti interessati. Pertanto prende atto di tali risultati, non risultando possibile procedere ad una verifica dei medesimi. Tuttavia, al fine di valutare i diversi passaggi del procedimento di quantificazione seguito, ritiene necessario acquisire i seguenti dati e chiarimenti.

Soffermandosi sul punto 1 della relazione tecnica – deducibilità svalutazioni e perdite su crediti nell'esercizio di sostenimento –, fa presente che la relazione tecnica considera la differenza degli effetti finanziari recati, rispettivamente, dalla disciplina vigente e della nuova disciplina proposta, riguardo alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti realizzate a decorrere dal 2015. Rispetto ai dati indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica, riguardante i risultati in termini di competenza dei valori deducibili, fa presente che:

il dato 2015 sembrerebbe calcolato sulla base di una stima del valore complessivo di perdite e svalutazioni realizzate nell'anno, pari a 17.545 milioni di euro ai fini IRES, e pari a 22.195 milioni di euro ai fini IRAP. Premessa una conferma di tale ricostruzione, considera opportuno acquisire chiarimenti in merito alle ipotesi sottostanti la stima del predetto volume di perdite e svalutazioni. Infatti, rispetto ai dati forniti dalla relazione tecnica relativi agli anni precedenti al 2015 (il valore civilistico, secondo la relazione tecnica, ammonta nel 2013 a circa 32,7 miliardi e nel 2014 è pari a circa 27,1 miliardi), il valore riferito al 2015 risulterebbe sensibilmente inferiore. Pur considerando che i predetti importi riguardanti il 2013 e il 2014 sono espressi in termini civilistici e vanno quindi ragguagliati ai dati fiscali e pur tenendo conto delle diverse condizioni di redditività del settore interessato nei diversi esercizi considerati, ritiene comunque utile acquisire i dati sottostanti le proiezioni per il 2015;

per quanto riguarda gli anni dal 2016 in poi, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione riguardo al volume delle perdite ipotizzate.

Con riferimento alla tabella che riporta i dati in termini di competenza delle variazioni di gettito, segnala che la relazione tecnica, nella parte descrittiva precedente la tabella stessa, afferma di aver applicato l'aliquota IRES del 27,5

per cento e l'aliquota IRAP del 5,4 per cento e di avere operato un abbattimento del 33 per cento. Non sono peraltro esplicitate le ragioni di tale riduzione. Ulteriori informazioni andrebbero fornite in merito ai criteri di cassa adottati, tenuto conto che, in base ai risultati forniti, sembrerebbero applicati criteri diversi sia tra le annualità interessate sia tra le imposte considerate.

In merito al punto 2 della relazione tecnica – *basket* quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse –, ai fini della stima della quota 2015 rinviata agli anni successivi (25 per cento), la relazione tecnica afferma che la stessa è stata depurata (passando da circa 8,3 miliardi di euro a circa 7,3 miliardi di euro) della porzione corrispondente alle DTA trasformate in credito di imposta per le ipotesi di perdita civilistica. In proposito considera necessari ulteriori elementi in merito alla stima dei predetti valori. Per quanto riguarda le ipotesi adottate, la relazione tecnica applica una riduzione forfetaria (47 per cento ai fini IRES e 7,3 per cento ai fini IRAP) al fine di escludere le imprese in perdita fiscale ovvero quelle con saldo negativo IRAP. Al fine di suffragare la prudenzialità di tali ipotesi, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti la formulazione delle stesse. Per quanto riguarda infine gli effetti di cassa, rinvia alle richieste di chiarimenti già formulate con riferimento al punto 1 della relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti di creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel Fondo istituito nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e della finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, rileva che la disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione confluiscono nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Ricorda che il citato Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ed è iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del citato Ministero.

Per quanto riguarda l'articolo 18, che proroga gli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla neutralità finanziaria asserita dalla relazione tecnica e alla coerenza di tale previsione rispetto agli effetti ascritti alle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014, su cui interviene la norma in esame. Infatti, come già accennato, all'introduzione delle norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014 erano stati ascritti effetti onerosi, risultanti dalla somma algebrica della maggiore spesa per pensioni e per trattamenti di fine rapporto e dei risparmi relativi alla spesa per retribuzioni. La proroga al 31 dicembre 2016 prevista dalla norma in esame sembrerebbe quindi suscettibile di determinare una rimodulazione degli oneri originariamente stimati con una riduzione degli stessi nel 2015 (limitatamente ai soggetti trattenuti in servizio) ed un incremento negli anni successivi. L'assenza di oneri indicata dalla relazione tecnica sembrerebbe quindi riferita agli effetti complessivamente stimati nell'arco di riferimento piuttosto che a quelli im-

putabili nei singoli esercizi. In proposito ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.

In merito all'articolo 19, che reca disposizioni in materia di processo civile telematico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere recato dalla disposizione limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, finalizzata a potenziare i sistemi informatici della giustizia civile. Non ha nulla da osservare altresì con riguardo alle altre disposizioni recate dalla norma, stante il loro carattere ordinamentale.

Riguardo all'articolo 20, che reca misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica, alle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 in materia di riorganizzazione dei TAR e di razionalizzazione del processo amministrativo, su cui intervengono le norme in esame, non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito all'articolo 21, che disciplina l'acquisizione di personale delle province nell'amministrazione giudiziaria, rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica ascrive alle disposizioni in esame effetti di maggiore spesa non solo sul bilancio dello Stato, ma anche con riferimento all'intero comparto della pubblica amministrazione, pur non prevedendo le medesime disposizioni nuove assunzioni, ma l'inquadramento presso l'amministrazione giudiziaria di personale proveniente da enti di area vasta, la cui retribuzione dovrebbe quindi risultare già a carico della pubblica amministrazione. Ritiene quindi utile acquisire dal Governo elementi di valutazione riguardo alle ragioni sottostanti l'impatto stimato con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, relativi al comparto delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, rileva che la norma in esame non indica espressamente la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità da acquisire né gli anni in cui sarà effettuato l'inquadramento. Tali dati si rica-

vano infatti indirettamente dalla relazione tecnica e dalla norma di copertura di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), che presuppongono una acquisizione di 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017. Rileva altresì la necessità di chiarimenti con riguardo alla formulazione letterale adottata, che parla di « acquisizione » di un contingente di personale anziché richiamare la vigente disciplina sul trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche, nonché in merito al trattamento economico del personale in questione, rispetto al quale non si rinvencono nel testo dell'articolo specifiche disposizioni. A quest'ultimo riguardo andrebbe chiarito se alle fattispecie in esame risulti applicabile la disciplina recata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento alla disposizione che stabilisce che, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito si applichi esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione di destinazione.

In merito all'articolo 22, in materia di copertura finanziaria, ricorda che la norma dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2, e 21, pari a 46.000.000 euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante cor-

rispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21.

Il successivo comma 2 prevede che le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il successivo comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la norma in esame è volta a disporre la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa:

100 mila euro per l'anno 2015 per l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale, da tenersi con modalità informatiche, nel quale confluiscono, tra l'altro, i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari (articolo 5, comma 2);

900 mila euro per l'anno 2015 per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi informatici concernenti la realizzazione del portale delle vendite pubbliche, nonché 200 mila euro annui a decorrere

dal 2016 per le attività di manutenzione e di funzionamento del predetto portale (articolo 13, comma 2);

150 mila euro per l'anno 2015 per l'istituzione, presso ogni tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (articolo 14, comma 4);

44,85 milioni di euro per l'anno 2015, 3 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018 per interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (articolo 19, comma 2);

46 milioni di euro per il 2016 e 92 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'inquadramento di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, nel limite di un contingente di 2.000 unità (articolo 21).

In particolare, agli oneri derivanti dalle predette autorizzazioni di spesa si provvede:

quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2016 e a 92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da effettuare con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia.

A tale proposito, segnala che il menzionato Fondo, iscritto nel capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reca stanziamenti pari a 50 milioni di euro per il 2015, a 90 milioni di euro per il 2016 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2017. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tutto ciò considerato, da un punto di vista formale, ritiene opportuno precisare:

all'articolo 13, comma 2, che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale, sostituendo il citato comma 2 con il seguente: « Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016 »;

all'articolo 19, comma 2, il carattere annuale della spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018;

all'articolo 22, comma 2, che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate entro la fine dell'anno possono essere destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché in caso di mancanza di risorse per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione a stage formativi presso gli uffici giudiziari solo limitatamente all'esercizio successivo a quello di competenza, sostituendo le parole: « annualmente destinate » con le seguenti « destinate nell'esercizio successivo a quello di competenza », in modo da evitare che le

risorse non utilizzate in un esercizio possano esserlo negli esercizi successivi senza limiti di tempo, in deroga al principio di annualità di bilancio.

Sui predetti aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Infine, in merito all'articolo 22, comma 2, che disciplina la destinazione di risorse già stanziata a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che le modalità di utilizzo delle risorse residue siano tali da garantire la

coerenza tra l'impatto sui saldi derivante dai nuovi utilizzi rispetto a quello stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse in questione.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*)

132

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3201, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentari, civile e processuale civile e di organizzazione e

funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 24 articoli, suddivisi in 5 titoli, nel rilevare innanzitutto la grande importanza del provvedimento, fa presente come attengano in primo luogo ai profili di competenza della Commissione Finanze gli articoli 16 e 17.

L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite sui crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

I commi da 1 a 5 recano la nuova disciplina delle perdite sui crediti valida ai fini delle imposte sul reddito.

In dettaglio, segnala il comma 1, il quale modifica il comma 3 dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

Ricorda al riguardo che i termini di deducibilità di perdite e svalutazioni sono stati oggetti di una progressiva modifica

nel corso del tempo, volta a consentire una più rapida deduzione delle poste negative.

In un primo momento, per effetto di quanto disposto dall'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela (compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate) erano deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio; l'ammontare complessivo delle svalutazioni oltre lo 0,30 per cento era deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.

Con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 160, della legge n. 147 del 2013) tale regime è stato modificato al fine di eliminare il predetto limite dello 0,30 e abbassare da diciotto a cinque esercizi (quello in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi) il periodo per la deduzione delle poste negative. A tale regime sono state sottratte le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Precisa, inoltre, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Per effetto del nuovo regime recato dal comma 1 dell'articolo 16:

le partite negative sono rese integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio, eliminando dunque l'obbligo di distribuzione su cinque esercizi;

la nuova disciplina della deducibilità per gli enti creditizi e finanziari si applica non solo alle svalutazioni e alle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, come previsto dalla disciplina previgente, bensì anche alle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

ai fini del calcolo della deducibilità, le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (tale metodologia di calcolo era prima applicata alle svalutazioni e alle perdite deducibili in quinti).

Il comma 2 chiarisce che la nuova disciplina recata dal comma 1 si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

In merito la relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di assicurazione per i crediti vantati verso gli assicurati, in base alla previsione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo n. 173 del 1997, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, il quale esplicitamente prevede l'applicazione alle svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati delle previsioni di cui all'articolo 106, comma 3 (prima della riforma del 2004 articolo 71), del TUIR.

I commi da 3 a 5 contengono la disciplina transitoria per il primo periodo di applicazione della misura.

In primo luogo, il comma 3 sancisce che, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni e le perdite, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, siano deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare.

Ai sensi del comma 4 il restante 25 per cento delle predette svalutazioni e perdite, così come le rettifiche e riprese di valore nette, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, non ancora dedotte ai sensi del previgente comma 3 dell'articolo 106 (che prevedeva l'obbligo di ripartire la deduzione su cinque anni), sono deducibili in dieci anni nelle seguenti misure:

per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;

per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;

per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il comma 5 mantiene immutata la determinazione dell'acconto sull'IRES dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi, senza tenere dunque delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.

I commi da 6 a 10 recano le correlate modifiche al regime IRAP.

In particolare, la lettera *a)* del comma 6 sostituisce l'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis)* del decreto legislativo n. 446 del 1997, al fine di chiarire che per le banche e gli altri enti finanziari, nella base imponibile sono computate le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, se riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, senza la necessità di distribuirle, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi, come invece previsto dalla normativa previgente.

Analoga misura è disposta dalla lettera *b)* del comma 6 per le imprese di assicurazione, mediante una modifica all'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis)*, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. Per le imprese di assicurazione, dunque, saranno computate nella base imponibile IRAP le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo, senza l'obbligo, previsto in precedenza, di ripartire tali poste su cinque esercizi.

Il comma 7 sancisce, analogamente a quanto previsto a fini IRES, che le nuove norme IRAP in materia di perdite si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

I commi da 8 a 10 recano la disciplina transitoria per l'applicazione della nuova

disciplina di cui ai commi 6 e 7, con una disposizione che riprende quanto previsto dalle norme appena illustrate in materia di imposte sui redditi.

In particolare il comma 8 stabilisce che per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare.

L'eccedenza (25 per cento), insieme alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della previgente disciplina, sono deducibili in dieci anni con le seguenti modalità:

per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;

per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;

per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il comma 10 chiarisce che ai fini dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi, non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.

In merito agli effetti finanziari dell'articolo 16, il comma 11 stima che la disposizione determini maggiori entrate pari a 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

La disposizione stabilisce che le predette maggiori entrate confluiscono nel Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge 190 del 2014).

Il comma 12 modifica il richiamato comma 200 della legge di stabilità al fine di stabilire che detto Fondo sia ripartito annualmente con più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – in luogo di un solo decreto – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui *Deferred Tax Assets* – DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, viene previsto che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In sostanza, in forza della disposizione le norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta non sono più applicabili per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, mentre le altre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano a trovare applicazione secondo le regole ordinarie.

Al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, prudenzialmente non ascrive effetti finanziari di maggior gettito alla norma, che pure potrebbero verificarsi.

Ricorda che l'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010 prevede alcune fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate (o imposte differite attive o DTA) in crediti d'imposta.

La prima fattispecie è prevista dal comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225, ai sensi del quale le imposte differite attive che possono essere trasformate in credito verso l'Erario sono quelle

che si originano dal differimento della deduzione dei componenti negativi relativi:

alla svalutazione dei crediti degli enti finanziari e creditizi, nonché alle perdite su crediti, non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi;

alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP;

al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (in merito ricorda che la risoluzione n. 94/E del 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale previsione può essere applicata anche dalle società che svolgono attività diverse da quella bancaria, limitatamente alla sola fattispecie relativa al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, ossia alle fattispecie la cui applicazione viene bloccata dalla norma dell'articolo 17).

La trasformazione è possibile solo qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d'esercizio.

Il comma 56 dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 225 ha fissato la decorrenza della predetta trasformazione dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci o dell'organo competente per legge (anche nel caso di patologia dell'andamento aziendale), operando per un importo pari al prodotto – da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato – tra: la perdita d'esercizio e il rapporto fra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale sociale e delle riserve.

La seconda fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d'imposta è prevista dal comma 56-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225, il quale prevede la trasformazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali, per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55. La trasformazione riguarda le DTA da perdite fiscali « generate » dai

componenti negativi di reddito di cui al comma 55 per l'intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell'esercizio. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale di cui al comma in esame. La trasformazione di una parte delle DTA in credito d'imposta comporta che l'ammontare della perdita fiscale dell'esercizio computabile in diminuzione del reddito imponibile nei periodi d'imposta successivi va depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle DTA trasformate in crediti d'imposta.

La terza fattispecie (introdotta dalla legge di Stabilità 2014) è regolata dal comma 56-*bis*.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 e riguarda le DTA generate dalle componenti negative IRAP: si possono di trasformare in crediti d'imposta – in caso di base imponibile IRAP, ovvero valore della produzione netta, negativa – la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55, riferita ai componenti negativi di cui al medesimo comma (perdite e svalutazioni; rettifiche di valore per deterioramento) che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.

La fattispecie di cui al comma 56-*bis*.1 è applicabile ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

La quarta fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d'imposta è prevista dal comma 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225, ai sensi del quale la disciplina si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli

riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

Il comma 57 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 chiarisce che il credito d'imposta non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta può essere ceduto al valore nominale nell'ambito dello stesso gruppo, secondo le modalità previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile.

Dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

Segnala quindi come presentino altresì aspetti di interesse della Commissione Finanze, sia pure in maniera meno immediata e non sotto il profilo tributario, anche gli articoli 1, 9 e 10.

L'articolo 1, intende facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore, in vista della conclusione dei concordati.

In particolare, viene modificato l'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il quale prevede che il debitore il quale presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, se un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finan-

ziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

La *ratio* delle modifiche proposte è quella di superare l'interpretazione secondo cui la richiesta di autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti interinali deve essere accompagnata, oltre che dall'attestazione dell'esperto, anche dal piano e dalla proposta di concordato, limitando in tal modo l'utilità pratica della disposizione e ritardando il momento in cui l'impresa può accedere alla finanza prededucibile, nelle more della preparazione della documentazione concordataria, con conseguente riduzione delle concrete prospettive di risanamento dell'impresa in crisi.

In tale contesto il comma 1, lettera *a*) espressamente precisa, modificando il primo comma dell'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare, che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione prescritta dall'articolo 161 della legge fallimentare.

La lettera *b*) del comma 1 introduce un nuovo terzo comma nel citato articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare, in base a cui il debitore può essere autorizzato fin dalla presentazione della domanda «prenotativa», a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attività aziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale. Rileva come si supponga che quest'ultimo, dovendo sostenere l'attività di impresa durante la procedura, sia di importo ben superiore.

In particolare, il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere

al tribunale di essere autorizzato in via di urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza:

del termine fissato dal tribunale per la presentazione della proposta del piano e della relativa documentazione prescritta o;

fino all'udienza di omologazione o;

fino al termine di non oltre 60 giorni, stabilito dal tribunale, per il deposito dell'accordo di ristrutturazione, nel momento in cui dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.

La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

A tale ultimo proposito segnala l'opportunità di precisare nella disposizione di rango primario la definizione di «linee di credito autoliquidanti», locuzione utilizzata principalmente in ambito bancario e in particolare nelle circolari della Banca d'Italia.

La lettera *c*) modifica il terzo comma dell'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare, estendendo anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, di concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Illustra quindi l'articolo 9, il quale inserisce nella legge fallimentare un nuovo articolo 182-*sexies* che integra – con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari – la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'articolo 182-*bis* della stessa legge, al fine di togliere a banche che vantano crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte, attuando inoltre la Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014 «su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza».

Il nuovo articolo 182-*septies* stabilisce quale condizione preliminare dell'accordo il fatto che le banche e gli intermediari finanziari aderenti vantino un credito verso l'impresa che sia almeno pari al 50 per cento del totale dell'indebitamento complessivo.

Sostanzialmente è previsto che, in tale ipotesi, l'accordo di ristrutturazione del debito può essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75 per cento del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari.

Il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo.

Il tribunale, verificate positivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti « in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili », procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Analoga disciplina (compresa le condizioni procedurali indicate) degli effetti sulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essere raggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più banche aderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75 per cento). Tali moratorie, molto frequenti nella prassi, possono essere opposte dalle banche negli stessi termini indicati in relazione all'accordo di ristrutturazione. Ove la convenzione di moratoria sia confermata dal tribunale, gli operatori finanziari non aderenti possono reclamare il relativo decreto alla corte d'appello.

Specifici limiti sono quindi posti a quanto può essere imposto alle banche non aderenti per effetto degli accordi e delle convenzioni di moratoria. In particolare, tali limiti riguardano l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, l'utilizzo di affidamenti esistenti e l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 10, il quale, alla lettera *a*) modifica l'articolo 236 della legge fallimentare, al fine di estendere la disciplina sanzionatoria ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del decreto-legge.

In particolare, il numero 2) della lettera *a*), integrando il primo comma del citato articolo 236, prevede che l'imprenditore il quale, per ottenere l'omologazione della ristrutturazione o il consenso degli intermediari finanziari alla convenzione di moratoria (di cui al nuovo articolo 182-*septies*), si sia attribuito attività inesistenti o abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Il numero 3) estende a « ristrutturazione » e « convenzione » la disciplina sanzionatoria dettata dagli articoli 223, 224, 227, 232 e 233 della legge fallimentare.

La lettera *b*) modifica l'articolo 236-*bis* della legge fallimentare, a cui, per ragioni di coordinamento, è estesa alla ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria, la disciplina sanzionatoria del falso in attestato e in relazioni.

È pertanto punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che, nelle relazioni, previste dall'articolo 182-*septies*, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. Aumenti di pena sono previsti se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri o se ne deriva un danno per i creditori.

Per quel che concerne invece le altre norme del decreto-legge non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, che introduce nella disciplina del concordato preventivo di cui alla legge fallimentare un nuovo articolo 163-bis, il quale prevede l'apertura di una procedura competitiva rispetto all'offerta avanzata da un soggetto individuato, in ordine al trasferimento verso corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni.

La nuova disposizione consente, al comma 1, la presentazione di altre offerte concorrenti, in modo che le condizioni economiche assicurino il miglior realizzo dell'azienda e il ristoro dei creditori concordatari, al fine di ottenere le migliori condizioni economiche.

In tale ambito il commissario giudiziale deve valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell'offerta tenendo conto a tal fine:

dei termini e delle condizioni dell'offerta;

del corrispettivo;

delle caratteristiche dell'offerente.

L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima della omologazione.

Il commissario può ritenere, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta prevista nel piano non corrisponda al miglior interesse dei creditori. In tal caso chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo.

Spetta quindi al tribunale, sentito il commissario, decidere sull'istanza oppure disporre d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenendo conto — oltre che del valore dell'azienda o del bene — della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori.

Il tribunale dispone quindi con decreto l'apertura del procedimento competitivo che deve:

stabilire le modalità di presentazione di offerte irrevocabili;

prevedere che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità;

stabilire i requisiti di partecipazione degli offerenti;

stabilire le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta;

stabilire la data dell'udienza per l'esame delle offerte;

stabilire le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.

È poi previsto che l'offerta iniziale divenga irrevocabile dal momento in cui viene modificata in conformità a quanto previsto dal decreto e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto.

Le offerte debbono poi essere presentate in forma segreta e non sono efficaci qualora non conformi al decreto e, comunque, se sottoposte a condizione.

Le offerte sono poi rese pubbliche nell'udienza appositamente fissata, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato.

Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti.

In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta iniziale, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta, entro il limite massimo del 3 per cento del prezzo in essa indicato. Segnala come, in tal modo, si voglia evitare che la prospettiva di una procedura competitiva possa avere effetti disincentivanti rispetto alla presentazione di proposte di acquisto durante la fase iniziale del pro-

cesso di risoluzione concordata della crisi. Il tetto al rimborso è invece diretto a evitare un'eccessiva lievitazione a carico della procedura dei costi.

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

L'ultimo comma del nuovo articolo 163-*bis* stabilisce che la nuova disciplina debba essere applicata, in quanto compatibile, anche all'affitto di azienda o di uno o più rami d'azienda e alle cessioni nella fase del concordato con riserva.

Il comma 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 182 della legge fallimentare concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito della omologazione.

In particolare viene integrato il primo comma dell'articolo 182, con la specifica previsione che, qualora il concordato consista nella cessione dei beni, il tribunale debba disporre che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissi il termine entro cui tale pubblicità debba essere eseguita.

Viene poi sostituito il quinto comma dell'articolo 182 della legge fallimentare, stabilendo che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applichino gli articoli da 105 a 108-*ter* della legge fallimentare in quanto compatibili, e specificando inoltre che la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti acquisti successivi.

L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori, consentendo quindi a questi ultimi di optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 163 della legge fallimentare, concernente l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Le modifiche prevedono che il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma.

Il termine per la convocazione dei creditori ordinata dal tribunale è portato da 30 a 120 giorni dalla data del provvedimento del tribunale medesimo.

Fa presente, come siano inoltre introdotti quattro nuovi commi, dopo il terzo, in base a cui uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato, rappresentino almeno il 10 per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Il 10 per cento viene computato senza considerare i crediti della società che con-

trolla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione che deve accompagnare il piano e la relativa documentazione può essere limitata alla fattibilità del piano per quegli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale e può essere omessa qualora non ve ne siano.

È stabilito un requisito di ammissibilità delle proposte di concordato concorrente. Non deve infatti risultare che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il 40 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, qualora il debitore sia una società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

Se la proposta concorrente prevede diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposto al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Il comma 2 modifica l'articolo 165 della legge fallimentare, relativo al commissario giudiziale.

In dettaglio sono introdotti due nuovi commi all'articolo 165, in base ai quali il commissario giudiziale è tenuto a fornire ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, primo comma, ultimo periodo, della legge fallimentare, in base a cui la proposta di concordato preventivo non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo

il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Tale disciplina, inoltre, si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori di terzi, di informazioni utili per la presentazione delle offerte concorrenti di cui al nuovo articolo 163-bis.

Il comma 3 modifica l'articolo 172 della legge fallimentare, sulle operazioni e la relazione del commissario giudiziale.

Viene in primo luogo ampliato da 10 giorni a 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori il termine entro cui il commissario giudiziale deve depositare in cancelleria l'inventario del patrimonio del debitore e la relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato, sulle garanzie offerte creditori.

È inoltre introdotto un nuovo comma dopo il primo in base a cui, qualora, nei termini previsti, siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e da comunicare i creditori, almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei medesimi.

Con una previsione di carattere esemplificativo (« di regola »), si stabilisce che la relazione integrativa deve contenere una comparazione particolareggiata tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 15 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.

Il comma 4 modifica l'articolo 175 della legge fallimentare, concernente la discussione della proposta di concordato.

In dettaglio, per ragioni di coordinamento è innanzitutto integrato il primo comma, con l'espressa menzione dell'obbligo del commissario di illustrare anche le proposte alternative eventualmente presentate dai creditori.

È poi soppresso il secondo comma, in base a cui la proposta di concordato

preventivo non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto.

Il nuovo terzo comma stabilisce:

che ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti (il testo previgente faceva riferimento alla unica proposta di concordato, ritenuta non ammissibile o « accettabile »);

che il debitore possa esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.

È quindi inserito un comma in fine al predetto articolo 175, in base a cui sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.

Il comma 5 modifica l'articolo 177 della legge fallimentare, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato, in modo da tenere conto delle modifiche apportate con riguardo alle proposte concorrenti.

In dettaglio, viene integrato il primo comma dell'articolo 177 con una serie di disposizioni sulle votazioni relative alle richieste di concordato preventivo.

Al riguardo è previsto che, quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze prescritte, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine previsto per il dissenso dei creditori che non hanno partecipato al voto (venti giorni dalla chiusura del verbale) rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far perve-

nire il proprio dissenso. In ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato (maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche all'interno del maggior numero di classi di creditori).

Inoltre, al quarto comma del predetto articolo 177, alle categorie di soggetti esclusi dal voto sono aggiunte la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.

Il comma 6 inserisce quattro nuovi commi nell'articolo 185 della legge fallimentare, relativamente al seguito del debitore alla proposta di concordato approvata e omologata.

In tale ambito viene previsto che:

il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata;

nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;

il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;

fermo restando il disposto dell'articolo 173 (revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento nel corso della procedura), il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il

commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente a oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, il quale modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, al fine di evitare che dall'ammissione al concordato preventivo derivino vantaggi per i creditori del tutto aleatori e non determinati.

In particolare la disposizione prevede che, con il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, il debitore debba in ogni caso precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditore ricaverrebbe dal concordato.

Segnala l'articolo 5, che modifica la disciplina di cui all'articolo 28 della legge fallimentare relativamente alla nomina del curatore fallimentare.

In particolare il comma 1 modifica il terzo comma del predetto articolo 28, sulle situazioni di incompatibilità della nomina a curatore, estendendo da 2 a 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vige l'incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa. Analoga incompatibilità riguarda chi abbia svolto funzioni di commissario giudiziale in un concordato con lo stesso debitore nonché colui che, con quest'ultimo, era unito in associazione professionale;

Sono inoltre inserite tre nuovi commi nel corpo dello stesso articolo 28, secondo i quali:

il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse

che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter della legge fallimentare;

la sentenza dichiarativa di fallimento motiva sulla sussistenza dei requisiti della nomina a curatore e, anche in base alle risultanze dei rapporti riepilogativi semestrali sull'attività svolta, trasmessi da questi al giudice, tiene conto delle indicazioni dei creditori sulla nomina del curatore eventualmente espresse durante il procedimento;

viene istituito presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale, accessibile al pubblico e gestito con modalità informatiche dove confluiscono, oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari e liquidatori giudiziali; sul registro vanno annotati anche le chiusure dei fallimenti, le omologhe del concordato nonché l'ammontare dell'attivo e passivo delle procedure concorsuali chiuse.

Il comma 2 autorizza – per l'istituzione del citato registro nazionale presso il Ministero della giustizia – la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015.

Illustra l'articolo 6, il quale modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare, relativo al programma di liquidazione dell'attivo, prevedendo termini procedurali più stringenti.

In particolare viene integrata la formulazione del comma 1 prevedendo che, in ogni caso, il programma di liquidazione debba essere formato entro 180 giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento e che il mancato rispetto di quest'ultimo termine è giusta causa di revoca del curatore.

Viene stabilito inoltre, attraverso un'integrazione del terzo comma, che il programma debba precisare il termine entro il quale sarà ultimata la liquidazione dell'attivo del fallimento e che tale termine non possa eccedere i 2 anni, salvo che il curatore ritenga necessario, motivandone le ragioni, un termine maggiore per liquidare specifici cespiti.

Al quarto comma si prevede che il curatore, oltre che da altri professionisti, può essere autorizzato dal giudice delegato ad essere coadiuvato nella vendita dei beni anche da società specializzate, prevedendo come giusta causa di revoca del curatore il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione.

Segnala l'articolo 7, che modifica – anche in tal caso a fini di velocizzazione della procedura – gli articoli 118 e 120 della legge fallimentare in materia di chiusura del fallimento.

La lettera *a)* del comma 1 aggiunge alcuni periodi al secondo comma dell'articolo 118, in base ai quali si stabilisce:

che si proceda alla chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano giudizi pendenti, relativi a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento nei quali il curatore, ai sensi dell'articolo 43 della legge fallimentare, è legittimato a stare in causa anche negli (eventuali) gradi ulteriori di giudizio; la previsione, che riproduce quanto già stabilito dal Testo unico bancario per la chiusura della liquidazione coatta amministrativa, intende anche facilitare il rispetto del termine biennale stabilito ora dall'articolo 104-*ter*, come modificato dall'articolo 6 del provvedimento;

che anche le rinunce alle liti e alle transazioni devono essere autorizzate dal giudice delegato, derogando all'articolo 35 della legge fallimentare, ai sensi del quale le rinunce (con le riduzioni di crediti, i compromessi, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione) sono di competenza del curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori;

che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute per effetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dal curatore; al riguardo è previsto che dopo la chiusura del fallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti siano ripartite tra i

creditori con le modalità disposte dal tribunale con il decreto motivato di chiusura della procedura fallimentare;

che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dai giudizi pendenti non comportano la riapertura della procedura di fallimento;

la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti; al riguardo si prevede che la richiesta di esdebitazione va avanzata entro un anno dalla data del citato riparto.

La lettera *b)* integra il secondo comma dell'articolo 120 della legge fallimentare con la previsione che, nonostante la chiusura del fallimento, la pendenza dei giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito consente la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato, pur ai soli fini previsti dall'articolo 118, secondo comma, come modificato dalla lettera *a)*.

Viene stabilito inoltre che i creditori non possono mai agire su quanto è oggetto dei giudizi in corso.

Rileva quindi come l'articolo 8 modifichi l'articolo 169-*bis* della legge fallimentare, relativo alla disciplina degli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo, al fine di uniformare tale disciplina a quella analoga dettata per il fallimento e di superare i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità del debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato.

In particolare la lettera *a)* del comma 1 sostituisce la rubrica della disposizione « Contratti in corso di esecuzione » con quella « Contratti pendenti », con l'obiettivo di estendere gli effetti dell'articolo 169-*bis* anche ai contratti stipulati ma non ancora in corso di esecuzione.

La lettera *b)* modifica la procedura di scioglimento dei contratti pendenti, prevedendo al riguardo:

che la richiesta di scioglimento dal contratto può essere avanzata anche suc-

cessivamente alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato;

che lo scioglimento è autorizzato dal giudice delegato con decreto motivato, sentito l'altro contraente;

che lo scioglimento (o la sospensione) del contratto hanno effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto autorizzativo del giudice delegato, chiarendo in tal modo il dubbio, ricorrente nella prassi, sull'esatta decorrenza dello scioglimento.

Inoltre viene stabilito che allo scioglimento del contratto consegue il diritto dell'altro contraente all'indennizzo equivalente al risarcimento del danno per mancato adempimento e che tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Nell'ambito del secondo comma del richiamato articolo 169-*bis*, ove si stabilisce che allo scioglimento del contratto consegue il diritto dell'altro contraente all'indennizzo equivalente al risarcimento del danno per mancato adempimento e che tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, la lettera *c*) prevede che la domanda di concordato costituisce limite per la prededucibilità di tali crediti; infatti è stabilito che il credito derivante da prestazioni eseguite legalmente (e in conformità ad accordo o usi negoziali) dopo la presentazione della domanda di concordato costituisce credito prededucibile.

La lettera *d*) inserisce un ultimo comma nel predetto articolo 169-*bis* relativo allo scioglimento del contratto di locazione finanziaria (*leasing*) in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, estendendo anche al concordato preventivo i principi stabiliti dall'articolo 72-*quater* per lo scioglimento del contratto di *leasing* nel fallimento.

In tale ambito viene stabilito:

che in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria il concedente ha diritto alla restituzione del bene

e deve versare al debitore l'eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita (o da altra collocazione del bene stesso) avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; la somma versata al debitore, derivante dalla citata differenza, è acquisita alla procedura di concordato;

che il concedente la locazione ha diritto di far valere verso il debitore un credito – soddisfatto come credito anteriore al concordato – determinato dalla differenza tra quello vantato alla data del deposito della domanda di concordato e quello ricavato dalla nuova allocazione del bene.

Illustra quindi l'articolo 11, il quale integra il contenuto dell'articolo 107 della legge fallimentare, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive, possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato.

Viene fatto rinvio, in quanto compatibili, all'applicazione di alcune disposizioni del codice di procedura civile sulla possibile vendita con incanto, sulle modalità della vendita e sull'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario del bene.

Inoltre viene esplicitato quanto previsto in generale dal comma 1 sull'obbligo del curatore di assicurare adeguate forme di pubblicità delle vendite, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Segnala l'articolo 12, il quale introduce nel codice civile un nuovo articolo 2929-*bis*, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. L'azione esecutiva semplificata ivi prevista non necessita, in particolare, di un atto di citazione ma è introdotta direttamente in sede esecutiva contestualmente all'atto di pignoramento.

In particolare la nuova previsione contempla la possibilità che il creditore, tito-

lare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) proceda ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni:

che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o alieni a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; in caso di alienazione, l'azione è proposta come espropriazione verso il terzo proprietario; l'azione non sarà esperibile, quindi, per atti onerosi o che non riguardino detta tipologia di beni;

che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Analoga forma di tutela è riservata al terzo creditore anteriore che potrà intervenire nell'esecuzione promossa da altri nel sopraccitato termine di un anno (dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole).

Sia il debitore sia il terzo proprietario, come ogni altro interessato al mantenimento del vincolo sul bene, potranno proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'articolo 2929-*bis*, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.

Illustra l'articolo 13, che apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.

In particolare, il comma 1, la lettera *a*), modifica l'articolo 480 del codice di procedura civile, relativo alla forma e al contenuto dell'atto di precetto, disponendo che il precetto debba contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (ai sensi dell'articolo 23, comma 7).

La lettera *b*) modifica l'articolo 490 del codice di procedura civile, che disciplina la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, sostituendo all'attuale affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.

Su tale sito istituzionale, infatti, dovrà essere individuata un'area pubblica da denominare « portale delle vendite pubbliche ».

Inoltre viene sostituito il terzo comma dell'articolo 490, relativo alla pubblicazione sui quotidiani. Rispetto alla precedente formulazione, non si impongono tali forme di pubblicità, ma le si rimette alla valutazione del giudice, che decide solo previa istanza dei creditori.

La lettera *c*) apporta modifiche alla disciplina della conversione del pignoramento, di cui all'articolo 495 del codice di procedura civile; in tale ambito viene consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e allungando le rate da 18 a massimo 36 mesi, e viene disposto inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori le somme recuperate.

La lettera *d*), modificando l'articolo 497 del codice di procedura civile, dispone che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita, laddove prima dell'entrata in vigore del decreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere.

La disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto.

La lettera *e*) interviene sull'articolo 530 del codice di procedura civile, che, nell'ambito della procedura di esecuzione

mobiliare presso il debitore, disciplina il provvedimento per l'assegnazione o la vendita. In tale ambito:

anche in questo caso si richiede che almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sia data alla procedura adeguata pubblicità sul portale delle vendite pubbliche;

viene stabilito che, se il valore dei beni pignorati supera i 20.000 euro (limite fissato dall'articolo 525, secondo comma), il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo sia rateizzato entro massimo 12 mesi.

La lettera *f*), intervenendo sull'articolo 532 del codice di procedura civile, che nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso il debitore disciplina la vendita a mezzo di commissionario, rende questa modalità di vendita la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto.

Inoltre viene precisato che le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, che risulti iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati.

Viene confermato altresì che il giudice fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione, ma aggiunge che spetta al giudice anche:

fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita, che non può essere inferiore a tre;

individuare i criteri per determinare i relativi ribassi;

definire le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita.

Il soggetto incaricato della vendita non può restituire gli atti in cancelleria prima di 6 mesi, ma non può neanche protrarre le attività di vendita oltre l'anno. In caso di rinuncia, il giudice, a meno che non intervengano istanze di integrazione del pignoramento, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti per dichiarare l'infruttuosità dell'espropriazione forzata a norma dell'articolo 164-*bis* delle disposizioni di attuazione.

La disposizione si applica alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche rispetto alle procedure esecutive già pendenti alla medesima data, ai sensi dell'articolo 23, comma 10, del decreto-legge.

La lettera *g*) coordina con le suddette modifiche all'articolo 532 del codice di procedura civile il testo dell'articolo 533, in tema di obblighi del commissionario, disponendo che, trascorso infruttuosamente il termine di 12 mesi, questi debba restituire gli atti alla cancelleria del giudice dell'esecuzione fornendo prova delle attività compiute per realizzare la vendita del bene.

Anche questa disposizione si applica alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche rispetto alle procedure esecutive già pendenti alla medesima data, ai sensi dell'articolo 23, comma 10.

La lettera *h*), intervenendo sull'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile, in tema di delega per le operazioni di vendita all'incanto, elimina – anche in questo caso – ogni discrezionalità del giudice, che dovrà quindi procedere con questa modalità (nella normativa previgente egli aveva invece solo la facoltà di sceglierla), senza sentire gli interessati.

La lettera *i*) modifica l'articolo 534-*ter* del codice di procedura civile, che disciplina il ricorso al giudice dell'esecuzione da parte del professionista delegato per la vendita all'incanto che ravvisi difficoltà. In tale ambito si consente questa modalità di

accesso al giudice, chiamato a risolvere i problemi della vendita, non solo al professionista ma anche al commissionario (che interviene, come detto, nella vendita senza incanto).

Inoltre viene previsto che, contro il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione prende posizione, le parti possono presentare reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile (il reclamo al collegio va presentato entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione; il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento reclamato).

La lettera *l*) interviene sull'articolo 545 del codice di procedura civile, che, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, disciplina i crediti impignorabili.

In tale ambito viene stabilito che:

le somme dovute a titolo di pensione (o di indennità che svolge la medesima funzione, o di assegno di quiescenza) sono impignorabili nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; la restante parte è pignorabile con i vincoli già visti (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà);

in caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento; se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà);

il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 6.

La lettera *n*) apporta modifiche all'articolo 567 del codice di procedura civile, che, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, disciplina l'istanza di vendita, accorciando i tempi (da 120 a 60 giorni) per gli adempimenti richiesti al creditore precedente.

La disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 6.

La lettera *o*) sostituisce l'articolo 568 del codice di procedura civile, relativo alla determinazione del valore dell'immobile. Tale determinazione viene demandata al giudice, che terrà conto del valore di mercato (e degli elementi che gli forniranno le parti e l'esperto). In particolare, la disposizione detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

La lettera *p*) modifica l'articolo 569 del codice di procedura civile, relativo al provvedimento che autorizza la vendita. In tale ambito le modifiche accelerano le procedure, riducendone i tempi; prevedono che il giudice debba nell'ordinanza di vendita indicare il prezzo e determinare altresì il termine entro il quale dovrà essere versato il prezzo; consentono al giudice di autorizzare il pagamento rateale del prezzo stesso.

La lettera *q*) modifica l'articolo 571 del codice di procedura civile, relativo alle offerte d'acquisto nella vendita senza incanto: rispetto alla disciplina previgente, che riteneva l'offerta inefficace se inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568, si prevede di respingere le offerte inferiori di oltre un quarto il prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato).

Contestualmente, la lettera *r*), che interviene sull'articolo 572 del codice di

procedura civile, e dunque sulla decisione sull'offerta, prevede che questa sia senz'altro accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 568 (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge era richiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto.

La lettera *s)* interviene sull'articolo 573 del codice di procedura civile, relativo alla gara tra gli offerenti nel caso in cui vi siano invece più offerte; in merito si consente la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto. Se più offerte si equivalgono, il bene sarà assegnato a colui che ha presentato l'offerta per primo. Nel determinare il valore dell'offerta, il giudice dovrà tener conto non solo del prezzo ma della situazione complessiva dell'offerente (cauzione prestata, tempi e forme del pagamento del prezzo).

La lettera *t)* integra l'articolo 574 del codice di procedura civile, sui provvedimenti relativi alla vendita, per disciplinare il pagamento rateale del prezzo. In particolare, viene previsto:

che il giudice dell'esecuzione, con decreto, possa autorizzare l'aggiudicatario che ne faccia richiesta ad immettersi comunque nel possesso dell'immobile venduto;

che lo stesso giudice debba però far prestare all'aggiudicatario una fideiussione pari ad almeno il 30 per cento del prezzo di vendita; la fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva, a garanzia del rilascio dell'immobile in caso di inadempienza dell'aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;

che la fideiussione debba essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari sottoposti a revisione contabile.

La modifica all'articolo 587 del codice di procedura civile, relativo all'inadempienza dell'aggiudicatario, è volta essenzialmente a coordinare le ipotesi di inadempienza con il previsto pagamento rateale del prezzo; in tale ambito la lettera *u)*, infatti, prevede che costituisca inadempimento anche il mancato versamento di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine.

Le lettere *v)*, *z)* e *aa)*, che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura civile, hanno finalità di coordinamento.

La lettera *bb)* modifica l'articolo 591 del codice di procedura civile, che disciplina il provvedimento di amministrazione giudiziaria o il nuovo incanto, al fine di garantire il miglior prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del debitore. A tal fine:

se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione può procedere con la vendita all'incanto, ma solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà il valore del bene determinato a norma dell'articolo 568;

il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto. Prima della riforma era obbligatorio abbassare il prezzo di un quarto, con il decreto-legge è rimesso al giudice dell'esecuzione determinare il *quantum* della diminuzione del prezzo;

se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

La lettera *cc)* modifica l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, in tema di delega a un notaio o ad un professionista (avvocati o commercialisti) delle operazioni di vendita.

In tale ambito:

viene sostituita alla facoltatività, l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di delegare le operazioni di vendita; a tale

obbligo si può fare eccezione solo se, sentiti i creditori, il giudice ritiene che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta;

viene prevista la revoca della delega se il professionista non rispetta i termini e le direttive impartite per causa a lui imputabile.

La lettera *dd*) modifica la disposizione sulla forma dell'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile, per consentire al giudice, in caso di contestazione parziale del diritto dell'istante, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

La lettera *ee*) inserisce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 631-*bis*, per disciplinare le conseguenze dell'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. La nuova disposizione precisa che se tale pubblicità non è realizzata il processo esecutivo si estingue. Se la pubblicità non è stata possibile per malfunzionamenti del portale, e tale situazione è accertata ufficialmente, la sanzione dell'estinzione non si applica.

La lettera *ff*) interviene sull'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, recentemente inserito dal legislatore per disciplinare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, eliminando in tale ambito il riferimento al creditore precedente – che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento – e prevede che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza.

Il comma 2 dell'articolo 13 autorizza le spesa per gli interventi informatici connessi al portale delle vendite pubbliche di 900.000 euro nel 2015 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2016.

Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale detta una serie di modifiche alle norme di attuazione del codice di proce-

dura civile aventi natura di coordinamento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge.

In particolare il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 155-*quinquies*, per permettere al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima dell'adozione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche che attestino la piena funzionalità delle stesse banche dati; l'efficacia di tale previsione è condizionata all'adozione del citato decreto entro 12 mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto in esame.

Le lettere *b*) e *c*), rispettivamente, modificano l'articolo 161-*ter* (prevedendosi la possibilità di interconnessione tra il portale telematico delle vendite pubbliche, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge e quello dei gestori delle vendite telematiche) e introducono un nuovo articolo 161-*quater*, che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (al riguardo viene stabilito che la pubblicazione è di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).

La lettera *d*) aggiunge un nuovo articolo 169-*sexies*, il quale che prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

La lettera *e*) integra il contenuto dell'articolo 173-*bis* che, nell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice. Per il particolare rilievo delle operazioni di stima sono ancor più dettagliati i dati che dalla stima devono obbligatoriamente risultare con riferimento, in

particolare: alle opere abusive e alla loro possibile sanatoria; all'eventuale possibilità di condono; ai relativi costi da sopportare e alle oblazioni già pagate o da pagare; al censo, livello o uso civico che eventualmente gravi sul bene pignorato e all'eventuale affrancazione da tali oneri; all'informazione sulle spese fisse di gestione manutenzione del bene, spese straordinarie e condominiali non pagate nell'ultimo biennio anteriore alla perizia; all'esistenza di provvedimenti giudiziari in corso sul bene pignorato. È abbreviato da 45 a 30 gg il termine dall'udienza fissata per la comparizione delle parti e dei creditori ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile.

La lettera *f*) modifica l'articolo 173-*quinquies* per consentire che l'offerta d'acquisto del bene immobile in esecuzione e la prestazione della cauzione avvengano con modalità telematiche di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate); viene previsto che la cauzione potrà essere prestata anche con fideiussione o altra garanzia comunque rilasciata da banche, assicurazioni e intermediari finanziari vigilati.

Il comma 2 dell'articolo 14 aggiunge un nuovo articolo 16-*novies* nel decreto-legge n. 179 del 2012 con cui si stabilisce l'uso esclusivo di modalità telematiche per le domande di iscrizione e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.

Segnala come venga previsto che le domande sono inserite sulla base delle sopracitate specifiche tecniche, stabilite dal responsabile dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e che il presidente del tribunale forma e tiene gli indicati albi e gli elenchi con modalità informatiche e sulla base delle indicate specifiche tecniche.

Inoltre, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, viene stabilito che eventuali tributi, bolli e diritti per l'iscrizione negli albi ed elenchi

indicati siano corrisposti con mezzi di pagamento telematico ovvero con carte di credito, di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica.

Le disposizioni dell'articolo 16-*novies* acquistano efficacia 30 giorni dopo la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia delle indicate specifiche tecniche. Sono, infine, dettate istruzioni per l'iscrizione agli albi ed elenchi informatici dei professionisti che già risultano iscritti (è previsto un termine di 90 gg. per l'inserimento dei propri dati con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche).

Il comma 3 modifica l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, mirando sostanzialmente alla riduzione del compenso degli ufficiali giudiziari per le operazioni da essi compiuti nel processo esecutivo.

Si prevede, in particolare, tale riduzione – a carico del creditore che procede e liquidato dal giudice – in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo.

È inoltre introdotto un tetto massimo per i compensi (attualmente parametrati al ricavato) e sono previste ipotesi in cui tale compenso non è dovuto.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la vendita dei beni mobili pignorati, autorizzando a tal fine la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015.

Illustra quindi l'articolo 15, il quale interviene sul Testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.

La disposizione assume che tale pubblicità venga data sul portale delle vendite pubbliche, previsto dall'articolo 490 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato con sistemi telematici ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica, attraverso gli intermediari abilitati che riversano le somme alla Tesoreria dello Stato.

La norma prevede che ogni tre anni l'importo del contributo potrà essere rivisto con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Viene stabilito altresì che le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno riassegnate dall'apposito capitolo dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemi informatizzati.

Segnala quindi l'articolo 18, il quale disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che hanno maturato i requisiti per il collocamento a riposo, scaglionando – in deroga a quanto già disposto dal recente decreto-legge n. 90 del 2014 – il loro pensionamento, così da consentire al Consiglio superiore della magistratura di procedere ordinatamente al conferimento degli incarichi direttivi che si renderanno vacanti, al fine di evitare che il collocamento a riposo al 31 dicembre 2015 di un alto numero di magistrati (previsto dal predetto decreto-legge n. 90 del 2014, paralizzi le attività degli uffici giudiziari.

In particolare la disposizione conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno e dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72 anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 – 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016, in considerazione del fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato a svolgere una valutazione comparativa tra gli aspiranti ai posti vacanti, che richiede tempi congrui.

L'articolo 19 introduce nuove disposizioni di completamento del cosiddetto processo civile telematico.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012, che disciplina il deposito telematico degli atti processuali, prevedendo, al comma 1-*bis*, che in tutti i procedimenti civili, tanto in primo grado quanto in appello, il deposito dell'atto introduttivo, o del primo atto difensivo, nonché di tutti i documenti che si offrono in comunicazione, possa essere fatto con modalità telematiche, laddove la disciplina previgente obbligava al deposito telematico di tutti gli atti processuali successivi all'atto introduttivo. La disposizione precisa che se le parti optano per il deposito telematico, dovranno rispettare la disciplina regolamentare sulla sottoscrizione e trasmissione degli atti telematici, e il deposito si perfezionerà nel rispetto di quelle modalità.

Attraverso una modifica al comma 9-*bis* del citato articolo 16-*bis* decreto-legge n. 179 viene specificato che ogniqualvolta si fa riferimento al difensore occorre equiparargli il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 inserisce nella sezione relativa alla giustizia digitale del predetto decreto-legge n. 179 del 2012 due nuovi articoli 16-*decies* e 16-*undecies*.

Il nuovo articolo 16-*decies* disciplina il potere di certificare la conformità all'originale delle copie degli atti notificati; la disposizione trova applicazione quando viene depositato con modalità telematiche un atto formato su supporto analogico, e notificato dall'ufficiale giudiziario o dall'avvocato con modalità non telematiche: in tali casi spetta al difensore, al dipendente di cui si avvale la PA, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore o al commissario giudiziale, attestare la conformità della copia digitale all'atto originale; la copia e l'attestazione di conformità all'originale equivarranno così all'originale dell'atto notificato.

Il nuovo articolo 16-*undecies* specifica come deve essere fatta l'attestazione di conformità, prevedendo:

che se l'attestazione riguarda una copia analogica, deve essere apposta in calce o a margine della copia stessa, ovvero su foglio separato ma congiunto materialmente alla copia;

che se l'attestazione riguarda una copia informatica, deve essere apposta nello stesso documento informatico oppure apposta su un documento informatico separato che dovrà contenere l'indicazione dei dati essenziali per individuare la copia a cui si riferisce; se l'attestazione è su un documento informatico separato, questo dovrà essere allegato al messaggio di PEC con il quale si deposita telematicamente la copia.

Il comma 2 dell'articolo 19 autorizza la spesa di 44,85 milioni di euro nel 2015, di 3 milioni nel 2016, di 2 milioni nel 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018 per il completamento del processo civile telematico e gli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia.

Con riferimento all'articolo 20, segnala come la lettera *a*) sopprima le disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza di tale intervento, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina.

La lettera *b*) posticipa al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della disposizione che nel processo amministrativo impone la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti processuali (del giudice, dei suoi ausiliari, del personale di cancelleria e delle parti).

L'articolo 21 prevede l'ingresso nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente da province e aree metropolitane.

La disposizione stabilisce che agli oneri connessi si provvederà attraverso il fondo per il recupero di efficienza del sistema

giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), il quale ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Passa quindi a illustrare l'articolo 22, il quale reca, al comma 1, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento, pari a 46 milioni di euro nel 2015, a 49,2 milioni nel 2016, a 94,2 milioni nel 2017 e a 93,2 milioni a decorrere dal 2018.

Tale copertura è integralmente posta a carico del già richiamato Fondo istituito dalla legge di stabilità 2015 presso il Ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

Il comma 2 prevede che le risorse del Fondo non utilizzate potranno essere destinate al potenziamento degli interventi già previsti del decreto-legge, per l'efficiamento del sistema giudiziario, nonché, in caso di indisponibilità delle risorse del fondo unico giustizia, al rifinanziamento delle borse di studio per gli stage formativi presso gli uffici giudiziari.

Illustra quindi l'articolo 23, il quale detta un'articolata disciplina transitoria delle disposizioni contenute nel decreto legge.

Il comma 1 prevede, nel concordato preventivo, che la disciplina delle offerte concorrenti prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge si applichi ai procedimenti di concordato introdotti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (28 giugno 2015); che quella sulle proposte concorrenti (di cui all'articolo 3) e sulla integrazione del contenuto della proposta di concordato (di cui all'articolo 4) si applichino ai procedimenti di concordato introdotti dopo la vigenza delle legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 2 stabilisce, invece, che una serie di disposizioni collegate all'istitu-

zione del portale delle vendite pubbliche (articolo 2, comma 2, lettera *b*); articolo 13, comma 1, lettera *b*), numero 1) e lettera *c*) numero 1; articolo 14, comma 1, lettere *b*) e *c*), trovino applicazione 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 detta la disciplina transitoria per le disposizioni introdotte dagli articoli 5 e 6 del provvedimento, relative rispettivamente ai requisiti del curatore fallimentare e al programma di liquidazione da questi predisposto.

Al riguardo viene previsto che le nuove disposizioni dell'articolo 28 della legge fallimentare, introdotte dall'articolo 5 comma 1, lettere *a*) e *b*), primo e secondo capoverso, sulle incompatibilità del curatore fallimentare, sulla necessità che questi disponga di struttura organizzativa e risorse adeguate nonché sulla attestazione, nella sentenza dichiarativa del fallimento, della sussistenza dei requisiti di nomina del curatore) si applichino ai fallimenti dichiarati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè dopo il 28 giugno 2015).

Il comma 4 prevede la disciplina transitoria dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), terzo capoverso, per la vigenza delle disposizioni sul registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia (dove confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari e liquidatori giudiziali e dove vanno annotate le chiusure del fallimento, le omologhe del concordato nonché l'ammontare dell'attivo e passivo delle procedure concorsuali chiuse). Sulla base della citata disciplina transitoria, le disposizioni sul registro nazionale acquistano efficacia 60 giorni dopo la pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dello stesso Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla citata data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 5 prevede che si applichino ai fallimenti e ai concordati preventivi aperti alla data di vigenza del decreto-legge (28 giugno 2015) le seguenti disposizioni:

l'articolo 11, sulla rateizzazione del prezzo;

l'articolo 2, comma 2, che modifica l'articolo 182 della legge fallimentare.

Il comma 6 prevede che si applichino esclusivamente alle procedura di esecuzione forzata iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge le disposizioni dell'articolo 13 relative:

alla perdita di efficacia del pignoramento (lettera *d*));

ai crediti impignorabili (lettere *l*) e *m*));

alla riduzione dei tempi per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (lettera *n*)).

Il comma 6 fa anche riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), sebbene tale ultima disposizione non abbia una partizione in commi e lettere.

Il comma 7 dispone l'applicazione dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge della disposizione di cui all'articolo 7, sulla chiusura della procedura di fallimento e di quelle dell'articolo 13, relative al contenuto dell'atto di precetto (lettera *a*) e alla vendita a mezzo di commissario (lettera *f*)).

Il comma 8 prevede che l'articolo 8 sui contratti pendenti nel concordato preventivo si applichi alle istanze di scioglimento depositate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 9 disciplina l'efficacia delle modifiche recate al codice di procedura civile relative alle procedure di esecuzione forzata dall'articolo 13. Quando non sia diversamente disposto tali novelle si applicano anche a procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge: quando è già stata disposta la vendita, essa ha comunque luogo con le

norme previgenti e la riforma troverà applicazione solo se il giudice dispone una nuova vendita.

In base al comma 10 le disposizioni dell'articolo 13 sulla chiusura anticipata del processo esecutivo (lettera *f*), n. 2) e sulla restituzione degli atti alla cancelleria (lettera *g*) si applicano solo alle vendite disposte successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge anche nelle procedure esecutive pendenti a tale data.

Il comma 11 dispone che la disciplina dell'articolo 503 del codice di procedura civile sulle modalità della vendita forzata, nella formulazione integrata dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014 (che ha aggiunto un comma che prevede che la vendita con incanto può essere disposta solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura civile) si applichi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (28 giugno 2015) anche alle procedure esecutive pendenti all'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014 (di conversione del citato decreto-legge n. 132 del 2014).

L'articolo 24 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) stigmatizza, in particolare, il contenuto dell'articolo 16, il quale, modificando la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari ai fini delle imposte dirette e consentendone la deducibilità in un unico esercizio, istituisce in sostanza una *bad bank* di fatto.

A tale riguardo ricorda che la legge di stabilità per il 2014 aveva ampliato la possibilità per gli istituti di credito di dedurre le perdite derivanti da cessioni di crediti, rilevando come lo Stato abbia già sostenuto costi molto alti a causa di tali misure, delle quali le banche hanno ampiamente approfittato per vendere grandi *asset* di crediti non riscossi.

Chiede quindi quale sia la motivazione posta alla base di tale ulteriore intervento, il quale comporta enormi benefici fiscali per gli istituti di credito, senza peraltro introdurre alcuna previsione che vincoli le banche stesse a utilizzare tali vantaggi per aumentare la concessione di credito alle famiglie e alle imprese.

Nel ricordare che il suo gruppo ha presentato numerose proposte emendative su tale tematica, auspica che il Governo abbia il coraggio e l'onestà di tener conto degli stessi al fine di migliorare concretamente il decreto-legge e di correggerne le evidenti storture.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede al relatore chiarimenti circa l'indicazione, contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, secondo la quale le previsioni dell'articolo 16 avrebbero, nel 2015, un effetto finanziario neutrale, mentre comporterebbero addirittura, per gli anni successivi, un incremento del gettito erariale. Considera infatti tale valutazione molto aleatoria, essendo ancora molto difficile prevedere quale sarà il comportamento delle banche rispetto alle loro politiche di bilancio. In tale contesto considera più onesto rinviare tale quantificazione ad un momento successivo, atteso che, alla luce delle nuove previsioni, molto probabilmente gli istituti di credito saranno in condizioni, per le prossime annualità, di non versare alcuna somma a titolo di IRES.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, con riferimento alle considerazioni del deputato Paglia, rileva innanzitutto come la quantificazione degli effetti di gettito determinati dall'articolo 16 sia effettuata in modo puntuale dalla relazione tecnica sulla base dei dati contenuti nei bilanci bancari. Sottolinea quindi come l'effetto di maggior gettito sia riconducibile, sostanzialmente, alla disciplina transitoria prevista dal medesimo articolo 16, la quale prevede una parziale sterilizzazione della deducibilità relativamente alle perdite realizzate nel primo periodo di applicazione delle nuove norme, nonché la spalmatura delle per-

centuali di deducibilità delle perdite realizzate negli anni precedenti, lungo un periodo temporale che si protrarrà fino al 2025.

Daniele PESCO (M5S) stigmatizza come le banche siano esentate dall'obbligo di dimostrare l'effettività delle perdite da loro portate in deduzione, con un regime di evidente favore rispetto a tutti gli altri contribuenti.

Marco CAUSI (PD) evidenzia come le nuove norme introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge consentano di allineare i valori del bilancio civilistico ai valori fiscali, rilevando a tale proposito come le banche abbiano tutto l'interesse a svalutare, nei propri bilanci i crediti incagliati.

In tale contesto segnala come uno degli elementi di maggiore rilevanza delle previsioni dell'articolo 16 sia dato dal fatto che la nuova disciplina di deducibilità risulta finanziata, in via transitoria, attra-

verso un regime transitorio di maggior rigore relativamente alla deducibilità delle perdite pregresse.

Nel sottolineare come la finalità delle nuove norme sia quella di superare l'attuale disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali, il quale determinava strutturalmente l'insorgere di crediti di imposta di rilevante ammontare in favore delle banche, ritiene che il superamento di tale condizione consentirà di rendere più trasparente l'intero sistema e di superare i rilievi sollevati a livello europeo in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole già formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 157

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagista. C. 2656 Iori (*Seguito dell'esame e rinvio*) 162

COMITATO RISTRETTO:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia 162

AVVERTENZA 162

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015.

Atto n. 186.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, illustra lo schema di decreto recante la ripartizione 2015 del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), nel quale dal 1° gennaio 1999 sono confluiti gli stanziamenti da destinare agli enti di ricerca vigilati dal MIUR. Ricorda che, da ultimo, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 – come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013) – ha stabilito che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva e, considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo, soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Ricorda, altresì, che, in base ad altre disposizioni normative intervenute fra il 2010 e il 2014, risorse del FOE sono state destinate ad ANVUR, INDIRE e INVALSI

e che sono intervenute – da ultimo, con la legge di stabilità 2015 – alcune riduzioni di risorse.

Rammenta, infine, che, a conclusione dell'esame dello schema di decreto per il riparto 2014 era stato chiesto, fra le condizioni espresse nel parere reso il 29 ottobre 2014 dalla VII Commissione, che il Piano nazionale della ricerca (PNR) fosse reso disponibile prima del riparto dei fondi per l'esercizio 2015 (condizione n. 12) e che fossero reperite risorse aggiuntive rispetto al FOE per la quota premiale (condizione n. 3). Queste richieste – oltre alla condizione di cui al numero 7, che chiedeva che venissero resi pubblici, attraverso il sito del MIUR, gli elenchi degli assegnatari nonché le motivazioni a sostegno dell'assegnazione del 30 per cento della quota premiale e venisse chiarito quanti progetti ogni ente può presentare come capofila o come *partner* – non hanno trovato seguito. In particolare, la premessa dello schema fa presente, ancora una volta, che le disponibilità complessive del bilancio 2015 del MIUR non hanno consentito di tener conto dell'indicazione relativa al carattere aggiuntivo delle risorse premiali, mentre il Programma nazionale di riforma 2015, che costituisce la parte III del Documento di economia e finanza, evidenziava che il nuovo PNR sarebbe stato pubblicato entro il 2015. Osserva quindi, che nonostante la citata condizione numero 3 impegnasse il Governo a riportare il FOE all'importo assegnato nel 2012, risulta nello schema di decreto ministeriale oggi in esame un taglio di risorse di circa l'8 per cento rispetto a quell'importo. Rileva quindi che le altre condizioni di cui al predetto parere del 29 ottobre 2014 sono state ottemperate.

Preso atto che non risultano allegati i Piani triennali di attività degli enti di ricerca sulla base dei quali il riparto risulta effettuato, ne illustra le principali caratteristiche, che sono le seguenti: *a)* le assegnazioni ordinarie per il 2015 non costituiscono – tranne che per il CNR – il 100 per cento delle assegnazioni ordinarie 2014, ma, rispetto a queste, registrano

riduzioni tra l'1,6 e il 7,9 per cento; *b)* la quota premiale continua ad essere calcolata – come lo scorso anno – solo con riferimento all'assegnazione ordinaria, rispetto alla quale costituisce il 7 per cento; *c)* viene disposto – senza che, al riguardo, vi sia una previsione normativa primaria – che parte del FOE sarà utilizzata, per il triennio 2016-2018, per cofinanziare la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (senza peraltro che risulti un decreto di riconoscimento di questa scuola); *d)* inserisce fra i destinatari del FOE, per il 2015, in virtù di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, la società consortile a responsabilità limitata Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).

Aggiunge che, con il presente schema di atto normativo, vengono ripartiti euro 701.267.125, che corrispondono – a fronte di un importo complessivamente stanziato per il 2015 sul cap. 7236, pari a euro 1.721.267.125 – a quelli allocati sul piano di gestione 1 dello stesso capitolo. La differenza di 20 milioni di euro, allocata su diversi piani gestionali, riguarda le risorse destinate dalla legge di stabilità 2015 all'INVALSI, nonché all'INAF per il progetto SKA-Square Kilometer Array, afferente al campo della radioastronomia, e il progetto CTA-Cherenkov Telescope Array, afferente al campo dell'astronomia a raggi gamma. Al riguardo, segnala che è necessario dare evidenza del piano di gestione cui si fa riferimento nella premessa dello schema di decreto e nella tabella 1.

Evidenzia che le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE, INVALSI, ANVUR e CMCC, della quota premiale, delle risorse destinate alle assunzioni dirette per meriti eccezionali – ammontano a 1.567,1 milioni di euro: rispetto al 2014 (1.622,4 milioni di euro), si registra un decremento del 3,4 per cento.

Rileva poi che l'importo che ha indicato è suddiviso fra assegnazioni ordinarie e straordinarie. In particolare, le assegna-

zioni ordinarie ammontano a 1.411,4 milioni di euro e costituiscono, complessivamente, il 90,1 per cento dell'importo destinato ai 12 enti nel 2015 e il 98,2 per cento del totale dell'assegnazione ordinaria 2014. Più nel dettaglio, tali importi corrispondono, per il CNR, al 101,1 per cento dell'assegnazione ordinaria 2014 mentre, per i restanti enti, a quote comprese tra il 92,1 per cento (INAF) e il 98,4 per cento (ASI), non essendo chiaro il criterio delle predette riduzioni che non sono effettuate in maniera lineare. I contributi straordinari, per un totale complessivo di 155,6 milioni di euro (pari al 9,9 per cento dell'importo destinato ai 12 enti nel 2015), sono costituiti: *a)* dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 85,5 milioni di euro; *b)* dalle somme per il finanziamento di particolari progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 30,3 milioni di euro (segnala, peraltro, che nella tabella 3 occorre correggere l'importo dell'assegnazione 2015 in corrispondenza della riga « Totale INAF »); *c)* dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse, per un totale di 39,8 milioni di euro. (2,3 per cento dell'importo complessivo del Fondo).

Precisa che, in particolare: 1) al CNR è destinata un'assegnazione totale di 563,2 milioni di euro, di cui 506 milioni di euro quale assegnazione ordinaria, che comprende 2,6 milioni di euro in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo; 2) all'Agenzia spaziale italiana è destinata un'assegnazione totale di 526,6 milioni di euro, di cui 499,6 milioni di euro quale assegnazione ordinaria; 3) all'Istituto nazionale di fisica nucleare è destinata un'assegnazione totale di 264 milioni di euro, di cui 228,2 milioni di euro quale assegnazione ordinaria; 4) all'Istituto nazionale di astrofisica è destinata un'assegnazione totale di 82,2 milioni di euro, di cui 74,1 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (precisa che tale assegnazione devono aggiungersi le risorse previste dalla legge di stabilità 2015 di cui è stato detto prima; 5) all'Istituto nazio-

nale di geofisica e vulcanologia è destinata un'assegnazione totale di 51 milioni di euro, di cui 47,9 milioni di euro quale assegnazione ordinaria; 6) all'Istituto nazionale di ricerca metrologica è destinata un'assegnazione totale di 19,3 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro quale assegnazione ordinaria; 7) all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale è destinata un'assegnazione totale di euro 17,1 milioni, di cui euro 13,1 milioni quale assegnazione ordinaria; 8) alla stazione zoologica « Anton Dohrn » è destinata un'assegnazione totale di euro 14,6 milioni, di cui euro 12,1 milioni quale assegnazione ordinaria; 9) al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste è destinata un'assegnazione totale di 23,6 milioni di euro, di cui 7,4 milioni di euro quale assegnazione ordinaria; 10) all'Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » è destinata un'assegnazione totale di 2,6 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro quale assegnazione ordinaria; 11) al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche « Enrico Fermi » sono destinati 1,8 milioni di euro quale assegnazione ordinaria; 12) all'Istituto italiano di studi germanici sono destinati 1,1 milioni di euro quale assegnazione ordinaria.

Rileva, quindi, che a tali assegnazioni si affiancano, per gli stessi enti, anzitutto, due quote, rispettivamente di 1,1 milioni di euro e di 1 milione di euro, da destinare alle assunzioni per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica. Osserva quindi che, non essendo ancora stati definiti, da parte del Ministero, i criteri per l'assunzione delle predette professionalità, tali risorse non possono essere utilizzate. Invita quindi il Governo a procedere tempestivamente all'adozione dei predetti criteri. Precisa quindi che, in particolare, la predetta quota di 1,1 milioni di euro deve essere corrisposta agli enti interessati a conclusione delle procedure di assunzione avviate in base al decreto ministeriale n. 851 del 2014 e che, la quota di 1 milione di euro – per il momento accantonata – è destinata alla

medesima tipologia di assunzioni, da effettuare nel 2015. Al riguardo specifica che, qualora nel corso dell'esercizio 2015 l'accantonamento non sia utilizzato, totalmente o parzialmente, la residua somma – anziché essere accantonata per la medesima finalità nell'anno successivo – deve essere (direttamente) destinata in proporzione agli enti con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

Descrive, poi, il finanziamento premiale, pari a 98.799.582 euro che, come già anticipato, corrisponde al 7 per cento delle (sole) assegnazioni ordinarie 2015. Come nel riparto 2014, lo schema individua i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale. In particolare, dispone che il 70 per cento della quota sarà ripartito in base ai risultati della VQR 2004-2010, prendendo a riferimento prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura e valutazione complessiva di ogni ente. Evidenza, inoltre, che, nella predisposizione della graduatoria, si terrà conto della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente, e che con decreto del Ministro – da emanare entro la fine del 2015 – saranno definiti i criteri per il riparto tra gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR. I criteri per il riparto del 70 per cento della quota premiale sono identici a quelli fissati dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 851 del 2014, per il riparto della medesima percentuale della quota premiale 2014 che, tuttavia, ricorda, sono stati modificati con lo schema di decreto Atto n. 180, sul quale la VII Commissione ha espresso il parere di competenza lo scorso 9 luglio.

Alla luce di ciò, indica l'opportunità di riflettere sull'effettiva volontà di indicare per il 2015 i medesimi parametri originariamente previsti per il riparto del 70 per cento relativamente al 2014, che, successivamente, si è inteso modificare: il restante 30 per cento della quota premiale sarà ripartito in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti. Rileva poi, al

riguardo, la previsione che l'assegnazione – i cui criteri saranno definiti, assieme ai termini e alle modalità della procedura, con il medesimo decreto ministeriale che individuerà i criteri per il riparto tra gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR – sarà disposta all'esito della valutazione di un apposito Comitato, nominato con decreto del Ministro. L'assegnazione della quota premiale sarà disposta con successivi decreti del Ministro.

Aggiunge che ulteriori assegnazioni riguardano la società Sincrotrone di Trieste (14 milioni di euro); l'INDIRE (8,5 milioni di euro); l'INVALSI (5,4 milioni di euro, cui devono aggiungersi le previste dalla legge di stabilità 2015); l'ANVUR (1,5 milioni di euro); nonché, per la prima volta, come prima ricordato, sempre in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, il Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici (4 milioni di euro). Inoltre, lo schema prevede che, con i decreti di riparto del FOE relativi agli anni dal 2016 al 2018, all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) saranno destinati 2 milioni di euro annui, al fine di assicurare parte del finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI). Il finanziamento sarà disposto, in base al testo, nelle more dell'adozione del decreto di riconoscimento.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5 del 2012 ha istituito sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la Scuola sperimentale, attivata dall'INFN, prevedendo che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola poteva assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie, con apposito provvedimento legislativo; a tal fine, ha indicato quali elementi necessari la valutazione, operata dall'ANVUR, dei risultati conseguiti, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Osserva quindi che, come accennato, rispetto a quanto previsto dalla norma primaria, il finanziamento per un ulteriore triennio viene

individuato con atto secondario e prima che sia intervenuto il decreto di riconoscimento.

Rileva dunque che, sul punto, sembrerebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo. Un ulteriore chiarimento sarebbe necessario con riferimento alla previsione di assegnazione finanziaria di 18 milioni di euro a valere sui fondi per la ricostruzione post-terremoto dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 (dei quali i 2 milioni costituirebbero quota di cofinanziamento). Infatti, allo stato, non risulterebbe una delibera CIPE volta a finanziare il GSSI per l'ulteriore triennio.

Per quanto concerne le indicazioni per gli anni 2016 e il 2017, ricorda che lo schema prevede che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2015 indicata nella tabella n. 1, fatte però salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Al riguardo, segnala che gli importi delle assegnazioni ordinarie indicati nella tabella n. 1 non comprendono le somme da corrispondere agli enti per assunzioni per chiamata diretta che rientrano comunque in tali assegnazioni.

Viene inoltre disposto – come già il decreto ministeriale n. 851 del 2014 con riferimento al 2015, a seguito del parere reso dalla VII Commissione – che lo schema di decreto di riparto per il 2016 sarà trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2016 e che una ulteriore quota, non superiore all'8 per cento del Fondo, potrà essere destinata ai progetti bandiera e ai progetti di interesse inseriti nel PNR, nonché ai progetti di ricerca di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche del MIUR.

Ricorda che, infine, viene disposto che le assegnazioni (e le correlate motivazioni) saranno pubblicate sul sito del MIUR, mentre all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale è anche presente una tabella di raffronto fra il 2014 e il 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che è pervenuta una segnalazione, da parte dell'Istituto nazionale di astrofisica, che evidenzia la riduzione di circa 6 milioni di euro degli stanziamenti previsti per questo ente per il 2015 e che viene rappresentato che questa riduzione comporterebbe l'impossibilità di far fronte all'attività ordinaria dell'ente.

Gianluca VACCA (M5S) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione. Evidenzia che le due condizioni più importanti poste nel citato parere della VII Commissione sullo schema di decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2014 non sono state attuate dal Governo. Si riferisce, in particolare, alla necessità di incrementare le risorse per la ricerca nel nostro Paese, disponendo, tra l'altro, che la quota premiale del FOE sia aggiuntiva rispetto alle risorse della quota ordinaria. Ricorda, inoltre, che non è stata attuata la condizione che il Governo rendesse disponibile il Piano nazionale della ricerca (PNR) 2014-2016 prima dell'adozione dello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015. Rileva, quindi, che, a fronte della proclamata strategicità del settore della ricerca per la crescita dell'economia nazionale, il Governo risulta latitante anche in questo ambito. Pur essendo il suo gruppo a favore del finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, per le motivazioni sopra esposte, annuncia l'avviso contrario del Movimento 5 Stelle sul presente schema di decreto ministeriale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2015.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ribadisce la disponibilità del suo gruppo a dialogare sulla presente proposta di legge, che vede l'apprezzamento del Movimento 5 Stelle. Ritiene poi che il testo all'esame possa essere migliorato in modo da prevedere una disciplina per un'area professionale, quella degli educatori, non adeguatamente regolamentata per ciò che concerne i titoli. Dopo aver ricordato la complessità della formazione professionale degli educatori, i quali si trovano a contatto con persone spesso con significativi problemi a livello sociale o personale, osserva che questi operano sia nell'ambito della cosiddetta educazione formale, ossia quella impartita nelle scuole, sia in quelli dell'educazione non formale e informale. Precisa che il suo gruppo intende proporre la presenza di un educatore e di un pedagogo in ciascun istituto scolastico. Osserva infatti che, nonostante tale innovazione comporterebbe necessariamente dei consistenti oneri finanziari aggiuntivi, la presenza di queste figure professionali completa l'*equipe* educativa all'interno delle scuole, giovandosi della maggior libertà di movimento che gli educatori hanno nei confronti del gruppo classe e delle altre componenti scolastiche.

Umberto D'OTTAVIO (PD) pensa che occorra un ciclo di audizioni informali.

Maria COSCIA (PD) concorda con il collega D'Ottavio sull'opportunità di svolgere alcune audizioni informali al fine di acquisire utili elementi per l'istruttoria legislativa. Ritiene però che occorre programmare bene i lavori per comprendere se tali elementi debbano essere acquisiti prima o dopo l'adozione di un testo base.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.**COMITATO RISTRETTO**

Martedì 14 luglio 2015.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 163

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, attualmente all'esame in sede referente della II Commissione. Fa presente che il decreto-legge, composto da 24 articoli, interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I); procedure esecutive (Titolo II); misure fiscali (Titolo III); effi-

cienza della giustizia e processo telematico (Titolo IV). Inoltre, il Titolo V detta una specifica disciplina transitoria. In particolare, sono previste disposizioni che introducono: facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo, prevedendo che le relative richieste di finanziamento siano assistite dal beneficio della predeuzione; maggiore competitività nel concordato preventivo, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore; un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti; un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata; più stringenti requisiti per i curatori nel fallimento, nonché la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione; una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo; una serie di novità in materia di esecuzione forzata con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la

degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive); disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap; modifiche della disciplina del processo civile telematico. Ricorda, inoltre, che specifiche disposizioni riguardano la proroga della permanenza in servizio dei magistrati ordinari, l'abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata del contenuto del provvedimento d'urgenza in esame, segnala, quale disposizione di interesse della VIII Commissione, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 che integra il contenuto dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che, nell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice. La citata lettera e) aggiunge al suddetto articolo 173-*bis*, tra l'altro, la previsione che, nella relazione di stima, debba risultare: in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o

da corrispondere; la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (presentazione della domanda entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o si procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della legge), ovvero dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (presentazione della domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni del decreto emesso dall'autorità giudiziaria), specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà e comunque successivamente alla trasmissione delle modifiche che dovessero essere apportare al testo del decreto-legge dalla Commissione Giustizia, fra le quali potrebbero figurare le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (cosiddetto decreto-legge « Ilva-Fincantieri »), attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VIII e X. Fa quindi presente che le disposizioni del richiamato articolo 3 sembrerebbero essere riprodotte in un emendamento del Governo presentato presso la Commissione di merito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti »

165

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 luglio 2015.

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Evelina Christillin nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo (nomina n. 47) 166

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 166

Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 167

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 167

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 170

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 luglio 2015.

Audizione di Evelina Christillin nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo (nomina n. 47).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Inter-

viene la sottosegretaria per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 16.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Luigi Lacquaniti (PD) ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Lorenzo Becattini (PD).

Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina rinviata nella seduta del 7 luglio 2015.

Tiziano ARLOTTI, *relatore*, valutato il curriculum della dr.ssa Christillin e le dichiarazioni da lei rese nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata odierna, propone di esprimere un parere favorevole sulla sua proposta di nomina a Presidente dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Ricordo, in proposito, che la strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica

europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in tutti i campi. Come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, va tenuto presente che nella terminologia europea la definizione di « area di libero scambio ampia e approfondita » allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile; e di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Georgia.

Dal punto di vista più strettamente commerciale l'Accordo prevede norme per

l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte georgiana è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Georgia all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2000.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 – dopo la breve ma sanguinosa guerra russo-georgiana – sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciute dal Governo georgiano né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, 4 protocolli riguardanti:

la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea.

Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

Il Titolo IV, rubricato *Scambi e questioni commerciali*, comprende gli articoli da 22 a 276, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi, come segue:

Capo 1: Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci – l'articolo 22 prevede l'impegno delle Parti a istituire, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, una zona di libero scambio secondo le disposizioni dell'Accordo in esame e dell'articolo XXIV dell'Accordo GATT del 1994 (c.d. Uruguay Round). L'articolo 26 prevede che ciascuna Parte dell'Accordo sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte, con le eccezioni di cui agli Allegati II-A, II-B e II-C all'Accordo in esame. Lo stesso articolo prevede che le Parti possano consultarsi per un'eventuale accelerazione del processo di riduzione dei dazi commerciali.

Capo 2: Misure di difesa commerciale – l'articolo 37 prevede che le Parti si attengano ai diritti e agli obblighi sanciti, in materia di misure di salvaguardia commerciale, dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'allegato 1° dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Capo 3: Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.

Capo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie.

Capo 5: Dogane e facilitazione degli scambi.

Capo 6: Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico – l'articolo 134 stabilisce che, fatto salvo l'obbligo di

non applicare provvedimenti in senso discriminatorio, nessuna disposizione del Capo 6 può impedire alle Parti di adottare provvedimenti necessari per tutelare: la sicurezza, la morale o l'ordine pubblico; la vita o la salute di persone, animali e vegetali; la conservazione di risorse naturali esauribili; la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Il successivo articolo 135 contiene una clausola di salvaguardia degli accordi bilaterali delle Parti volti a evitare la doppia imposizione, alle cui condizioni non si estenderà il trattamento della nazione più favorita accordato in campo fiscale dalle disposizioni del Capo 6 in commento.

Capo 7: Pagamenti correnti e movimenti di capitali.

Capo 8: Appalti pubblici.

Capo 9: Diritti di proprietà intellettuale.

Capo 10: Concorrenza.

Capo 11: Disposizioni sull'energia nell'ambito degli scambi.

Capo 12: Trasparenza.

Capo 13: Commercio e sviluppo sostenibile.

Capo 14: Risoluzione delle controversie.

Capo 15: Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo IV.

Il Titolo V, rubricato *Cooperazione economica*, comprende gli articoli 277-291, nei quali emergono soprattutto le questioni del dialogo economico strutturato – è qui contenuto il fondamentale articolo 277, con il quale la Georgia si impegna ad instaurare un'economia di mercato funzionante e una *governance* macroeconomica e fiscale appropriata, che consentano l'equilibrio della finanza pubblica e dei conti con l'estero.

Il Titolo VI, rubricato *Altre politiche di cooperazione*, comprende gli articoli da 292 a 382, e contiene gli impegni delle

Parti in ulteriori 23 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo VI si articola:

Capo 1: Trasporti.

Capo 2: Cooperazione nel settore dell'energia.

Capo 3: Ambiente.

Capo 4: Iniziative in materia di clima.

Capo 5: Politica industriale e delle imprese e attività mineraria.

Capo 6: Diritto societario, contabilità e revisione contabile, *governance* societaria.

Capo 7: Servizi finanziari.

Capo 8: Cooperazione nel settore della società dell'informazione.

Capo 9: Turismo.

Capo 10: Agricoltura e sviluppo rurale.

Capo 11: *Governance* marittima e della pesca.

Capo 12: Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

Capo 13: Politica dei consumatori.

Capo 14: Occupazione, politica sociale e pari opportunità.

Capo 15: Sanità pubblica.

Capo 16: Istruzione, formazione e gioventù.

Capo 17: Cooperazione in campo culturale.

Capo 18: Cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media.

Capo 19: Cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica.

Capo 20: Cooperazione con la società civile.

Capo 21: Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale.

Capo 22: Protezione civile.

Capo 23: Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'Unione europea.

Il Titolo VII – *Assistenza finanziaria, disposizioni antifrode e in materia di controllo* (articoli 383-402) tratta in sostanza (Capo 1) delle modalità con cui verrà erogata alla Georgia l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. La Repubblica di Georgia potrà altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da altre istituzioni finanziarie internazionali (articolo 383). Il Capo 2 è dedicato alle disposizioni contro le frodi e in materia di controllo: in particolare l'articolo 392 prevede che le Parti adottino efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'Accordo in esame. In base al successivo articolo 393 le Autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica di Georgia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano a richiesta di una delle Parti, al fine di meglio attuare la lotta contro le frodi e la corruzione. A tal fine inoltre l'Autorità europea antifrode (OLAF) può stipulare ulteriori accordi operativi con le Autorità della Repubblica di Georgia. Le Autorità della Georgia provvedono poi a che casi presunti o accertati di irregolarità di qualsiasi specie, ivi incluso il conflitto di interessi, vengano indagati e perseguiti a seguito di controlli nazionali o di Autorità dell'Unione europea: in tali indagini e azioni penali la Georgia può farsi assistere anche dall'OLAF (articolo 395).

Passando al contenuto del disegno di legge, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione

dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo II allegato all'Accordo, valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Il decreto-legge, composto da 24 articoli, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa.

In particolare, il provvedimento d'urgenza interviene in materia di:

procedure concorsuali (Titolo I);

procedure esecutive (Titolo II);

misure fiscali (Titolo III);

efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV).

Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V in cui sono previste disposizioni che introducono:

facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione;

maggiore competitività nel concordato preventivo, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore;

un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;

un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;

più stringenti requisiti per i curatori nel fallimento nonché la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione;

una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo;

una serie di novità in materia di esecuzione forzata con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive);

disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap;

modifiche della disciplina del processo civile telematico.

Specifiche disposizioni riguardano la proroga della permanenza in servizio dei magistrati ordinari, l'abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR nonché l'ingresso nei ruoli dell'am-

ministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane.

In relazione ai profili di competenza della X Commissione, segnalo le seguenti disposizioni rinviando, per elementi di maggiore dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici; sottolinea che si procederà, nel corso della presente relazione, alla sintetica illustrazione delle disposizioni contenute nel provvedimento selezionate fra quelle di maggiore interesse della commissione.

Il Titolo I ha ad oggetto una serie di interventi in materia di procedure concorsuali i quali fanno seguito a una serie di modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni in materia. Relativamente al concordato preventivo, il provvedimento contiene disposizioni con cui si introduce un procedimento urgente per consentire al giudice di autorizzare l'impresa a contrarre finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale sino alla presentazione della proposta di concordato (articolo 1). Il giudice deve provvedere entro 10 giorni; l'autorizzazione attribuisce al credito dell'impresa che ha effettuato il finanziamento la qualità di credito prededucibile, che quindi, in caso di fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo, viene soddisfatto con precedenza rispetto a tutti gli altri, con prevalenza, quindi, anche sui crediti ipotecari o privilegiati.

Viene altresì disciplinato, per la prima volta, l'istituto delle offerte concorrenti (articolo 2), in modo da consentire che si aprano delle procedure competitive sui cespiti aziendali e sugli altri beni di particolare valore, oggetto dei piani concordatari cosiddetti « chiusi », cioè quelli in cui il debitore propone la cessione dei beni ad un prezzo e ad un soggetto predeterminato. La norma prevede che chiunque possa formulare un'offerta migliorativa e che si apra la gara tra i vari offerenti, in modo da consentire ai creditori di realizzare il massimo soddisfacimento possibile.

Viene, inoltre, introdotta una normativa riguardante le proposte concorrenti (articolo 3), attribuendosi ai creditori, ti-

tolari di una percentuale di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi, il potere di proporre dei piani alternativi al piano di concordato del debitore. Tutti i piani sono sottoposti al voto dei creditori e sarà omologato il piano che ha riportato il maggior numero di voti; le proposte concorrenti possono essere presentate solo se il debitore non assicura il soddisfacimento di almeno il 25 per cento dei crediti chirografari e solo se la proposta concorrente è migliorativa, cioè se prevede l'attribuzione ai creditori chirografari di un surplus di almeno il 25 per cento rispetto alla percentuale offerta dal debitore.

Per quanto riguarda la esecuzione del concordato, si prevede che il tribunale, se il debitore non compie gli atti necessari ad attuare la proposta di concordato presentata da un creditore ed omologata, possa nominare un amministratore giudiziario col compito di porre in essere gli atti a cui era tenuto il debitore.

Si dispone, infine, che il debitore, nella proposta di concordato, debba espressamente indicare « l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore »; ciò al fine di conferire all'obbligazione assunta con la proposta la natura di obbligazione di risultato e, quindi, far venir meno la natura aleatoria del concordato stesso.

Il Capo III del decreto (artt. 5-7) detta alcune modifiche alla disciplina che la legge fallimentare dedica al curatore fallimentare sia con finalità di accelerazione delle procedure che di garanzia della terzietà dell'organo.

Con riferimento alle procedure fallimentari, sottolinea, in primo luogo, che sono previste ulteriori cause di incompatibilità per la nomina quale curatore. In particolare, è aumentato da due a cinque anni il periodo in cui chi ha concorso al dissesto non può essere nominato curatore; chi, inoltre, ha svolto l'incarico di commissario giudiziale non può essere nominato curatore, nel successivo fallimento (articolo 5, comma 1, lettera a)). In secondo luogo, è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che il cura-

tore debba essere in possesso di una adeguata struttura organizzativa e delle risorse necessarie a svolgere con efficacia la sua attività, in considerazione della complessità della procedura. Viene inoltre istituito un registro nazionale dei curatori e dei commissari giudiziali e dei liquidatori (articolo 5, comma 1, lettera b)).

L'articolo 6 modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare – relativo al programma di liquidazione dell'attivo – prevedendo termini procedurali più stringenti.

Quanto alla chiusura del fallimento (articolo 7), si dispone che la procedura possa essere chiusa anche in pendenza di cause, ciò al fine di migliorare le statistiche internazionali sulla durata delle procedure. Si prevede, infine, la applicabilità alle procedure fallimentari dell'istituto della vendita con rateizzazione del prezzo, introdotto col medesimo provvedimento per le procedure esecutive individuali.

L'articolo 8 modifica l'articolo 169-bis L. fall, relativo alla disciplina degli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo.

La finalità dell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella analoga dettata per il fallimento (artt. 72 e ss., L. fall.) – è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità del debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato.

Con riferimento all'accordo di ristrutturazione, evidenzia che è introdotta una nuova disciplina riservata esclusivamente a banche e intermediari finanziari (articolo 9).

La deviazione rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 182-bis è costituita dal fatto che mentre l'accordo « ordinario » richiede il consenso dei creditori coinvolti dallo stesso (e quindi coloro che non aderiscono hanno diritto di essere pagati per intero e possono subire *ex lege* solo una moratoria per non più di 120 giorni), questa nuova tipologia di accordo consente, invece, di imporre ai creditori

dissenzienti (banche e intermediari finanziari) gli effetti dell'accordo concluso con le altre banche e intermediari finanziari, purché queste rappresentino almeno il 75 per cento del totale dei crediti di questa categoria. È prevista la necessaria omologazione del giudice, che deve verificare, tra l'altro, che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili e che le trattative si siano svolte in buona fede. Analogamente, si prevede la convenzione di moratoria, modellata sullo stesso schema dell'accordo di ristrutturazione, con la sola differenza che la convenzione comporta il differimento del termine di pagamento per i dissenzienti; la convenzione inoltre differisce dall'accordo di ristrutturazione, perché è necessaria l'opposizione da parte del creditore dissenziente.

Conseguentemente, si prevede l'applicabilità delle norme penali in tema di concordato (articolo 236 legge fallimentare) e di falso in attestazione nelle relazioni del professionista (articolo 236-bis) ai casi dell'accordo di ristrutturazione con banche e intermediari finanziaria e della convenzione di moratoria (articolo 10).

L'articolo 19 introduce nuove disposizioni di completamento del c.d. processo civile telematico, modificando le disposizioni relative alla c.d. giustizia digitale contenute nel decreto-legge n. 179 del 20125 (articoli 16-18) e così prevedendo:

che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente;

specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di un atto analogico;

nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la completa digitalizzazione del processo civile: la disciplina precedente, infatti, obbliga al deposito telematico di tutti gli atti processuali successivi all'atto introdut-

tivo; il decreto-legge in commento consente (senza renderlo obbligatorio) il deposito telematico degli atti introduttivi. La disposizione precisa che se le parti optano per il deposito telematico, dovranno rispettare la disciplina regolamentare sulla sottoscrizione e trasmissione degli atti telematici, e il deposito si perfezionerà nel rispetto di quelle modalità. La lettera *b*) inserisce nella sezione relativa alla giustizia digitale del decreto-legge n. 179/2012 due nuovi articoli (16-*decies* e 16-*undecies*).

Il nuovo articolo 16-*decies* disciplina il potere di certificare la conformità all'originale delle copie degli atti notificati. La disposizione trova applicazione quando viene depositato con modalità telematiche un atto formato su supporto analogico, e notificato dall'ufficiale giudiziario o dall'avvocato con modalità non telematiche.

L'articolo 16-*undecies* specifica come deve essere fatta l'attestazione di conformità, prevedendo: che se l'attestazione riguarda una copia analogica, deve essere apposta in calce o a margine della copia stessa, ovvero su foglio separato ma congiunto materialmente alla copia; che se l'attestazione riguarda una copia informatica, deve essere apposta nello stesso documento informatico oppure apposta su un documento informatico separato che dovrà contenere l'indicazione dei dati essenziali per individuare la copia a cui si riferisce. Il comma 2 prevede nuove autorizzazioni di spesa per il completamento del processo civile telematico e gli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia. Le somme sono destinate, in particolare, alla tenuta con modalità informatiche degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale e dei professionisti chiamati a provvedere alle operazioni di vendita.

Lara RICCIATTI (SEL) ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo – già manifestata nel corso della seduta congiunta delle Commissioni riunite VIII e X del 9 luglio scorso – a intervenire con un decreto-legge per assicurare la continuità produttiva del sito industriale dell'Ilva, in

cui ha recentemente perso la vita un giovane operaio.

Marco DA VILLA (M5S) si associa alle osservazioni della collega Ricciatti. Lamenta il fatto che il Parlamento è stato abituato, fino a poco tempo fa, a leggi *ad personam*, mentre attualmente il Governo, secondo una procedura parimenti discuti-

bile, interviene con atti normativi in seguito a provvedimenti della magistratura.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori. C. 2453 Albanella (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	175
ALLEGATO (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	183

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	177
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	177
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	178
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	178

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
--	-----

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.35.

**Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.
C. 2453 Albanella.**

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, inoltre, che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge Atto Camera n. 2453 e ha elaborato un nuovo testo, sul quale ha acquisito i prescritti pareri delle Commissioni competenti. A seguito della richiesta di trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92,

comma 6, del Regolamento, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di mercoledì 1° luglio 2015, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione. Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, richiamando quanto rappresentato in occasione dell'esame in sede referente, segnala che la proposta in esame è finalizzata a contrastare comportamenti opportunistici dei datori di lavoro ai danni dei lavoratori e a rafforzare gli strumenti di tutela disponibili, perfezionando con minimi correttivi il dettato legislativo vigente. Sottolinea che la proposta, nel testo risultante a seguito dell'esame in sede referente, modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 4 del 1953, assicurando che la busta paga sia consegnata entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. Osserva che tale modifica permette al lavoratore l'acquisizione rapida e in tempi certi della documentazione necessaria per ottenere, attraverso la presentazione di uno specifico ricorso monitorio, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte. Il testo della proposta, infatti, prevede che l'obbligo di consegna del prospetto paga operi non solo al momento della corresponsione della retribuzione al lavoratore ma, indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione medesima, al più tardi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione.

Rileva che le modifiche alla legge n. 4 del 1953 permettono, pertanto, di superare l'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo previsto dal rito monitorio, senza l'allegazione dei prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce, da un lato, per danneggiare il lavoratore che abbia effettivamente adempiuto alla propria pre-

stazione lavorativa senza ottenere alcun corrispettivo e, dall'altro, per assecondare il comportamento elusivo del datore di lavoro, il quale può trarre giovamento dall'incertezza normativa, che non richiede in maniera espressa l'obbligo del rilascio della busta paga anche in assenza di corresponsione della retribuzione, impedendo al lavoratore di accedere agli strumenti di tutela dei propri diritti. Sottolinea, pertanto, che si tratta di una modifica opportuna che attraverso un limitato correttivo, privo di oneri amministrativi o finanziari, consentirà di rafforzare le tutele per i lavoratori.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si associa alle considerazioni della relatrice, esprimendo il sostegno del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, ringrazia il Governo per la collaborazione assicurata nell'esame della proposta di legge in discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2453, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato*). Propone, pertanto, di adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone che – sulla base di quanto stabilito nel-

l'ambito della riunione di giovedì 9 luglio 2015 dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo della proposta di legge appena adottato come testo base sia fissato alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Gessica Rostellato e Paolo Gentiloni, che, in ragione del suo incarico governativo, verrà sostituito in Commissione dalla deputata Elisa Simoni, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento. Nel rivolgere a entrambi, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro, comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Cinzia Maria Fontana, alla quale formula, a nome della Commissione, un ringraziamento per il lavoro svolto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato che nella scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui quattro schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183 del 2014 all'esame della Commissione e che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 luglio 2015, ha convenuto di prevedere, nel corso della presente settimana, sedute da dedicare allo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, osserva che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa. Allo stato, la Conferenza risulta convocata nella giornata del 16 luglio 2015.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato che nella scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui quattro schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183 del 2014 all'esame della Commissione e che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 luglio 2015, ha convenuto di prevedere, nel corso della presente settimana, sedute da dedicare allo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, osserva che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa. Allo stato, la Conferenza risulta convocata nella giornata del 16 luglio 2015.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 25 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che il termine per la conclusione dell'esame parlamentare dello schema scadrà il prossimo 16 luglio 2015. Considerando tuttavia che, ai fini dell'espressione del parere sugli atti n. 176, n. 177 e n. 179 la Commissione dovrà attendere l'espressione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

che dovrebbe essere resa il prossimo 16 luglio, ritiene opportuno procedere congiuntamente all'espressione di tutti i pareri di competenza della Commissione. Chiede, pertanto, sin d'ora al rappresentante del Governo di assicurare che il Governo non procederà all'adozione in via definitiva del decreto in esame prima dell'acquisizione del parere della Commissione.

Il sottosegretario Massimo CASSANO assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di procedere all'adozione in via definitiva del decreto in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato che nella scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui quattro schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183 del 2014 all'esame della Commissione e che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 luglio 2015, ha convenuto di prevedere, nel corso della presente settimana, sedute da dedicare allo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, osserva che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronuncii definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa. Allo stato, la Conferenza risulta convocata nella giornata del 16 luglio 2015.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla II Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3201, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, presentato alla Camera in prima lettura. Il decreto-legge, composto da 24 articoli, reca una serie di interventi in materia di procedure concorsuali (Titolo I); procedure esecutive (Titolo II); misure fiscali (Titolo III); efficienza della giustizia e processo telematico (Titolo IV). Il Titolo V,

infine, reca una specifica disciplina transitoria.

Nell'ambito del Titolo I, in materia di procedure concorsuali, segnala, in particolare, le disposizioni che introducono facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (articolo 1); una maggiore competitività nelle procedure di concordato preventivo, con la possibilità di apertura a offerte concorrenti per l'acquisto dell'azienda o di specifici beni ai creditori (articolo 2), con la possibilità per i creditori di presentare proposte di concordato alternative a quella presentata all'assemblea dei creditori dall'imprenditore (articolo 3) e la precisazione che la proposta di concordato debba indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore (articolo 4); modifiche alla disciplina del curatore fallimentare, volte all'accelerazione delle procedure e al rafforzamento della terzietà dell'organo, anche grazie all'introduzione di requisiti più stringenti per la sua nomina e la creazione di un registro nazionale dei curatori (articoli 5, 6 e 7); una disciplina volta a favorire lo scioglimento dei contratti pendenti in caso concordato preventivo, superando anche dubbi interpretativi determinati dall'attuale disciplina legislativa (articolo 8); disposizioni per consentire una gestione più attiva dei crediti di intermediari finanziari verso imprese in difficoltà, mediante un processo di ristrutturazione in una fase anticipata della crisi (articoli 9 e 10); norme per estendere la possibilità di versamento rateale alle vendite e agli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione (articolo 11).

Nell'ambito del Titolo II, recante interventi in materia di procedure esecutive, segnala, in particolare, che le disposizioni recano modifiche al codice civile con la previsione di una forma semplificata di azione esecutiva nell'interesse del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore compiuti a titolo non oneroso (articolo 12). Gli articoli 13 e 14 recano

numerose modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione in materia di esecuzione forzata. L'articolo 15, in relazione all'istituzione del portale sulle vendite pubbliche, interviene sul testo unico delle spese di giustizia per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve essere pagata dal creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.

Con riferimento al Titolo III, che reca norme in materia fiscale, segnala, in particolare che esse sono volte a rivedere la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio, rispetto ai precedenti 5 anni, e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (articolo 16) e a limitare la possibilità di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (articolo 17).

Il successivo Titolo IV, interviene in materia di proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico, recando norme per assicurare l'efficienza della giustizia, con un intervento volto a consentire in via transitoria il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari (articolo 18), disposizioni in materia di completamento della disciplina del cosiddetto processo civile telematico (articolo 19), misure per il mantenimento dell'assetto dei tribunali amministrativi regionali evitando la soppressione delle sezioni staccate di Parma, Pescara e Latina, e il differimento dell'avvio del processo amministrativo digitale (articolo 20), l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, (articolo 21).

Da ultimo, fa presente che il Titolo V reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, prevedendo, in particolare la copertura finanziaria del provvedimento (ar-

ticolo 22), le disposizioni finali e transitorie riferite, in particolare, alla nuova normativa in materia di procedure concorsuali ed esecutive (articolo 23), nonché disciplinando l'entrata in vigore del provvedimento, che, come di regola, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 24).

Per quanto concerne le norme che più direttamente incidono su materie di competenza della Commissione segnala, innanzitutto, che l'articolo 13, comma 1, lettere *l)* e *m)*, reca modifiche agli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile che, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, disciplinano i crediti impignorabili. In proposito, ricorda che, in base al vigente articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o altra indennità possono essere pignorate per crediti alimentari se vi è l'autorizzazione del giudice e, nella misura di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province, ai comuni e per ogni altro credito, anche tra privati. Se concorrono più cause di pignoramento, in ogni caso il vincolo non può colpire più della metà delle somme. Sono invece impignorabili i crediti alimentari, i sussidi di garanzia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Rileva, in particolare, che il decreto-legge prevede l'impignorabilità alle somme dovute a titolo di pensione o di indennità che svolge la medesima funzione, o di assegno di quiescenza, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà. La parte eccedente tali importi è pignorabile nei limiti previsti dalla normativa già vigente. La relazione illustrativa precisa, in proposito, che le disposizioni intendono in sostanza recepire quanto stabilito dalla sentenza n. 506 del 2002 della Corte costituzionale, secondo la quale quando il pignoramento colpisce una prestazione pensionistica, cioè il credito che il debitore ha verso un ente previdenziale, il quinto pignorabile deve

essere determinato non sull'intero importo della pensione, ma sulla differenza tra questo e il cosiddetto *minimum* vitale. La relazione segnala che attualmente vi è grandissima incertezza tra tutti gli enti previdenziali su cosa debba intendersi per *minimum* vitale e ciò dà luogo a vari contenziosi e, pertanto, per accelerare le procedure di esecuzione presso terzi, è stato fissato in via legislativa l'entità del *minimum* vitale, in misura pari all'assegno sociale, aumentato della metà. La differenza tra l'importo della pensione e l'importo su indicato è pignorabile nei limiti previsti dalle leggi speciali. Si precisa, inoltre, che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, valgono le regole ordinarie. In corrispondenza a tale modifica, all'articolo 546 del codice di procedura civile è stato previsto che, quando gli stipendi, salari, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego sono accreditati su un conto bancario o postale, il terzo pignorato (banca o Poste italiane Spa) non è tenuto ad accantonare un importo pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha avuto luogo prima del pignoramento nei limiti previsti dall'articolo 545, ivi inclusi anche i limiti previsti dalle leggi speciali. Si prevede inoltre che il pignoramento eseguito in violazione di legge sia inefficace, o parzialmente inefficace, e che il vizio sia rilevabile d'ufficio dal giudice. Ai sensi del successivo articolo 23, comma 6, le modifiche introdotte si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Segnala, inoltre, che l'articolo 18 disciplina, in deroga a quanto già disposto dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli. Ricorda che, per favorire il cosiddetto ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha abrogato tutte le disposizioni che disciplinavano l'istituto del trattenimento in servizio, consentendo al solo personale delle varie magistrature il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari. In particolare, la norma in esame conferma che i magistrati ordinari che, alla data del 31 dicembre 2015, avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno e dispone che i magistrati ordinari che, alla medesima data, non abbiano compiuto 72 anni, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione intende evitare che il collocamento a riposo al 31 dicembre 2015 di un alto numero di magistrati paralizzi le attività degli uffici giudiziari. Trattandosi, infatti, di magistrati che, per anzianità, rivestono funzioni direttive o semidirettive, il Consiglio superiore della Magistratura è chiamato a svolgere una valutazione comparativa tra gli aspiranti ai posti vacanti, che richiede tempi congrui. Il decreto-legge mira, pertanto, a garantire al Consiglio superiore della Magistratura un lasso di tempo maggiore per coprire gli uffici che si renderanno vacanti con maggiore gradualità.

Passa, quindi, a illustrare l'articolo 20, comma 1, lettera a), che sopprime le disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 che, in materia di riorganizzazione dei TAR, ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. Ricorda che, in assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma,

Pescara e Latina. Come si legge nella relazione illustrativa, le disposizioni mirano ad assicurare alla riorganizzazione del settore tempi e percorsi maggiormente adeguati alla complessità del progetto rispetto a quanto previsto nella normativa abrogata. Rileva, infine, che l'articolo 21, modificando l'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015, dispone l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di massimo 2.000 unità di personale proveniente da province e città metropolitane. Ricorda che la legge di stabilità 2015 prevede la riduzione del 50 per cento e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, con priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari. La novella precisa che l'inquadramento da essa previsto deve intendersi come aggiuntivo rispetto alle procedure di carattere

generale di cui al medesimo comma 425 e opera con le medesime modalità. L'articolo 21 in esame dispone, inoltre, che agli oneri connessi si provveda a valere sulle risorse del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, previsto dall'articolo 1, comma 96, della stessa legge di stabilità 2015. A tale proposito, ricordo che la relazione tecnica prevede a copertura degli oneri per l'inquadramento il limite di spesa di 46 milioni di euro per il 2016 e di 92 milioni di euro a decorrere dal 2017. Tale fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (C. 2453 Albanella).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, le parole: « , all'atto della corresponsione della retribuzione », sono soppresse;

b) all'articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, comunque, entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	184
Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>).	184
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	188

INTERROGAZIONI:

5-05149 Binetti: Processo di riorganizzazione dell'IFO di Roma	186
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	190
5-04723 Gagnarli: Predisposizione di una regolamentazione per i prezzi dei farmaci generici ad uso veterinario	186
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	192
5-05284 Tidei: Mancata apertura di un reparto dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma per la somministrazione del farmaco RU486	187

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la deputata Paola Boldrini è entrata a far parte della Commissione e che il deputato Lorenzo Becattini ha cessato di farne parte.

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, quindi, l'attivazione.

Ricorda che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto, approvate in un testo unificato.

Al termine dell'esame in sede referente, sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, è stato richiesto il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 luglio 2015.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e da la parola al relatore, deputato Fucci.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL), *relatore*, ritiene che sia utile ricapitolare brevemente *l'iter* del provvedimento, ricordando che, nel mese di ottobre del 2013, la Commissione affari sociali ha adottato, in sede referente, un testo unificato delle proposte di legge in esame e che, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, ha inviato il testo alle Commissioni competenti, al fine dell'espressione dei rispettivi pareri.

Ricorda, quindi, che vi è stata una lunga attesa a causa della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio, trasmessa solo nel mese di settembre del 2014, con la verifica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato. Dopo ulteriori approfondimenti, nel mese di marzo di quest'anno la Commissione affari sociali ha trasmesso per il prescritto parere un nuovo testo unificato, risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti.

Permanendo alcuni problemi in relazione alla copertura finanziaria, nella seduta del 28 aprile 2015 la medesima Commissione ha approvato altri tre emendamenti ed inviato nuovamente il testo unificato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Lo scorso 17 giugno, la Commissione ha approvato un ulteriore emendamento, volto a recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, ed ha avviato le

procedure per il trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa.

Il nuovo testo unificato risultante dagli emendamenti approvati in sede referente – che auspica possa essere adottato come testo base per l'esame in sede legislativa – prevede di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 l'indennizzo spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, attualmente riconosciuto ai nati negli anni compresi tra il 1959 e il 1965.

Alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 3.285.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, il Ministro della salute effettua il monitoraggio degli oneri di cui alla presente proposta di legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili nell'ambito della missione « Tutela della salute » dello stato di previsione del Ministero della salute. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate.

Alla luce delle considerazioni svolte, esprime soddisfazione per la soluzione individuata, ringraziando i colleghi, il rappresentante del Governo e gli uffici della Camera per il loro contributo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si associa alle considerazioni e ai ringraziamenti espressi dal relatore, apprezzando in particolare l'azione del Governo per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In considerazione dell'approfondito lavoro svolto dalla Commissione affari sociali, che ha contribuito a chiarire gli aspetti più problematici, auspica che

l'esame del provvedimento al Senato possa concludersi in tempi rapidi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, quale risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 1*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che il termine per presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 15 luglio.

Marisa NICCHI (SEL) chiede se vi sia la possibilità di concedere tempo ulteriore per la predisposizione di eventuali emendamenti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che il termine proposto sia ampiamente sufficiente.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.20.

5-05149 Binetti: Processo di riorganizzazione dell'IFO di Roma.

Il sottosegretario Vito De Filippo risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (AP), replicando, rileva che la risposta, pur contenendo elementi

di chiarimento in ordine ad una serie di fatti, non coglie tuttavia il clima di ansia nel quale vivono molti lavoratori dell'IFO.

Al riguardo, osserva che il personale sta subendo delle decisioni che sono state assunte senza conoscere il proprio punto di vista e per finalità non sempre chiare.

Ricorda, quindi, che l'Istituto San Gallicano rappresenta un'eccellenza nel settore della dermatologia, che ha sempre goduto di un'ampia autonomia, la cui specificità rischia di essere annullata. Sottolinea che il declassamento delle strutture di onco-ematologia rappresenta un elemento di sofferenza per le attività di assistenza e di ricerca.

In conclusione, si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che un mutato atteggiamento nei confronti delle esigenze del personale possa contribuire a mantenere un'assistenza di qualità.

5-04723 Gagnarli: Predisposizione di una regolamentazione per i prezzi dei farmaci generici ad uso veterinario.

Il sottosegretario Vito De Filippo risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, che a suo avviso non fornisce elementi nuovi rispetto ad un quadro già noto. Si chiede, pertanto, quale sia la posizione del Ministero della salute rispetto ad una differenza di prezzo tra farmaci analoghi per uso umano e per uso animale, che arriva a oltre tre volte, ed alla concentrazione della produzione di questi ultimi in poche aziende. Invita, quindi, il Governo ad assumere una presa di posizione più ferma in sede di negoziazione del nuovo regolamento europeo, anche per consentire ai veterinari una maggiore libertà di scelta.

Nel sottolineare che nella risposta non vi è alcuna menzione del possibile uso di farmaci generici per gli animali, auspica l'adozione di politiche che riducano i costi per coloro che possiedono animali domestici, anche in ragione della difficile situazione economica generale.

5-05284 Tidei: Mancata apertura di un reparto dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma per la somministrazione del farmaco RU486.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e d'accordo il Go-

verno, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra data.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**

ART. 1.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione « Tutela della salute » dello stato di previsione del Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

ALLEGATO 2

5-05149 Binetti: Processo di riorganizzazione dell'IFO di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al processo di riorganizzazione degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (I.F.O.), si precisa quanto segue.

Il 2 dicembre 2014, il Commissario straordinario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico « I.F.O. » e « Lazzaro Spallanzani » di Roma ha trasmesso a questo Ministero due provvedimenti distinti ma di identico contenuto, relativi al Regolamento Organizzativo Funzionale ed al piano strategico 2014-2016 dei citati I.R.C.C.S.

Tali provvedimenti sono stati trasmessi, per l'approvazione, alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2006, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli atti aziendali, richiamando diversi provvedimenti regionali nei quali è previsto, tra l'altro, l'accorpamento fra l'I.R.C.C.S. « Lazzaro Spallanzani » e l'I.R.C.C.S. « I.F.O. » (Istituto Regina Elena – Istituto San Gallicano), con l'istituzione di un'unica Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa, lasciando, nel contempo, separate le tre Direzioni Scientifiche, ai fini del mantenimento delle specificità degli stessi (Dermatologia, Oncologia e Infettivologia).

Nelle delibere regionali non sono indicate modalità e tempi di accorpamento dei citati I.R.C.C.S. in un unico Istituto.

L'accorpamento è parte integrante del nuovo Programma Operativo della Regione Lazio.

In merito ai quesiti contenuti nell'atto ispettivo in esame, il Commissario Straordinario degli I.R.C.C.S. « Istituto Nazionale Tumori Regina Elena » e « Istituto Derma-

tologico San Gallicano », ha segnalato quanto segue.

Le Linee Guida sugli atti aziendali emanate dalla Regione Lazio prevedono un numero di Unità Operative Complesse per ciascuna Azienda, per la parte ospedaliera, rapportate al numero dei posti letto in dotazione divisi per il parametro di 17,5.

Per specificità o esigenze regionali, la stessa Regione ha previsto una riserva pari al 5 per cento del contingente complessivo da assegnare.

La dotazione di Unità Operative Complesse degli I.F.O. oggi esistente è pari a 39, che con l'applicazione aritmetica del parametro, sarebbero diventate 16.

In ragione della specificità degli I.R.C.C.S. e del fatto che le dotazioni dei posti letto in queste strutture sono basse rispetto ai grandi ospedali, è stata formulata una prima proposta di 30 Unità Operative Complesse, non ritenuta dalla Regione accoglibile.

Una seconda proposta di 28 Unità Operative Complesse è stata ritenuta anch'essa non accoglibile dalla Regione, con l'invito a ridurre il numero delle strutture stesse.

In data 24 febbraio 2015, una nota della Regione ha indicato, quale tetto massimo per gli I.F.O., il numero di 16 Unità Operative Complesse.

Dopo una intensa negoziazione, erano definite 22 Unità Operative Complesse quale dotazione accoglibile da parte della Regione.

In data 30 marzo 2015 la Commissione che supporta l'Amministrazione regionale nel processo di valutazione ed approva-

zione dei piani strategici e degli atti aziendali, ha espresso l'indicazione della soppressione di una ulteriore unità (seconda Oncologia), portando la dotazione degli I.F.O. a 21 Unità.

Il Commissario ha contro dedotto, richiedendo alla Regione una riconsiderazione di tale riduzione.

Nel sottolineare la sussistenza di un costante rapporto di interlocuzione con le Autorità regionali, il Commissario Straordinario ha inteso precisare che le problematiche sindacali sono state oggetto di incontro con le Organizzazioni Sindacali, ed è stato avviato il confronto.

Per quanto attiene alle Direzioni Sanitarie (3 secondo le Organizzazioni Sindacali), la Direzione Sanitaria Aziendale opera sia agli I.F.O. che al «Lazzaro Spallanzani», mentre la Direzione del «San Gallicano» è ad esaurimento, ed è operativa solo quella del «Regina Elena».

Quindi, la dotazione attuale è di una sola Direzione Sanitaria Aziendale, e di una Direzione Sanitaria di presidio per tutti e due gli Istituti («Regina Elena» e «San Gallicano»), in quanto una è ad esaurimento.

Per l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» non è al momento prevista alcuna struttura di Direzione di presidio, come da indicazione regionale.

Per gli I.F.O. e il «Lazzaro Spallanzani» si prevedono complessivamente, attraverso un Dipartimento tecnico-amministrativo interaziendale, 5 Unità Operative Complesse tra area amministrativa, area tecnica e uffici di *staff*: una dotazione minima per le esigenze dei due Istituti.

Quanto agli aumenti di stipendio per il Commissario e i vertici, si è trattato dell'adeguamento del compenso per gli Organi aziendali corrispondente alla normativa vigente, senza alcuna discrezionalità.

Viene prevista una diffusa presa in carico dei pazienti attraverso i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali e ricorrendo a «*Disease Management Team*» come sistema ordinario di funzionamento.

Del resto, un Istituto oncologico come il «Regina Elena», che dovrebbe fare anche sperimentazioni gestionali ed organizzative, ha in fase di avvio una «*Breast Unit*».

Tali unità sono attive anche in molti piccoli Ospedali italiani.

Queste modalità di presa in carico, particolarmente importanti per i pazienti, sono un nodo centrale del nuovo Atto Aziendale, nel quale si prevede di estendere tale modello anche ad altre patologie.

Per quanto attiene alla ricerca, il nuovo Atto Aziendale modifica radicalmente l'assetto tradizionale, creando un Dipartimento della ricerca, ove confluiscono discipline diverse.

Tale modalità è valutata particolarmente innovativa ed utile dalla gran parte degli operatori degli Istituti.

Per la ricerca, a fine 2014, sono stati inaugurati i nuovi laboratori di ricerca (circa 2.500 mq) presso l'I.F.O., lungamente attesi.

Da ultimo, per quanto attiene alla Medicina Nucleare, Ematologia e Dermatologia Oncologica, in seguito all'indicazione regionale di incidere con declassamento delle Strutture prive di Direttore di ruolo, è stato disposto il loro reinquadramento quali Strutture Semplici Dipartimentali.

ALLEGATO 3

5-04723 Gagnarli: Predisposizione di una regolamentazione per i prezzi dei farmaci generici ad uso veterinario**TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno ricordare che la normativa sulla produzione e distribuzione dei medicinali veterinari è armonizzata a livello europeo; pertanto, l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari».

Infatti, il medicinale veterinario, anche se ha la medesima composizione di un medicinale per uso umano, non è un farmaco da esso derivato: appositi studi condotti sul medicinale veterinario garantiscono qualità, sicurezza ed efficacia per le specie animali di destinazione.

Il prezzo dei medicinali veterinari è libero, non è presente un'Autorità garante di controllo che interviene sui prezzi, come in campo umano, e gli aspetti commerciali e distributivi, secondo quanto affermato dagli operatori del settore, rivestono un ruolo rilevante nella definizione del prezzo medesimo.

Attualmente, è in discussione presso il Consiglio Europeo la proposta presentata dalla Commissione U.E. di revisione della normativa comunitaria, che ha evidenziato come le esigenze del settore veterinario siano sostanzialmente diverse da quelle del settore umano.

Nella proposta di revisione ci sono molte novità, che potrebbero essere favorevoli alla riduzione dei prezzi dei medicinali, viste le iniziative di semplificazione presenti nel testo; la delegazione italiana partecipa sempre attivamente alla discussione in sede europea e, al fine di cono-

scere le opinioni circa il testo dei diversi portatori di interesse, ha convocato le Associazioni del settore il 29 gennaio 2015, di seguito sintetizzo parte dei contenuti:

aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari:

o con l'ampliamento della facoltà di accesso alla procedura di autorizzazione centralizzata (attualmente limitata ad alcune tipologie di medicinali veterinari), valida in tutta l'UE;

o attraverso la modifica dell'uso in deroga dei medicinali e dell'eliminazione della «CASCATA»;

ridurre gli oneri amministrativi:

anche, ad esempio, attraverso l'eliminazione dei rinnovi delle AIC;

stimolare la competitività e l'innovazione:

anche, ad esempio, attraverso l'aumento del periodo di protezione dei dati scientifici presentati a supporto dei *dossier* di autorizzazione (AIC);

migliorare il funzionamento del mercato interno:

anche, ad esempio, attraverso l'istituzione di banche dati europee dei medicinali veterinari, della farmacovigilanza e dei grossisti-distributori;

affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici.

In tale sede è stato affrontato anche il tema dei prezzi, e ogni intervenuto ha espresso le sue opinioni.

Da ultimo non possono non osservare come sia importante anche che l'Associazione dell'Industria Farmaceutica nel set-

tore veterinario compia una opportuna opera di sensibilizzazione nei confronti delle aziende associate, affinché esse orientino le proprie strategie di mercato nella direzione del contenimento del prezzo dei medicinali veterinari.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	194
S. 1568. Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	195
Sui lavori della Commissione	198

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceseministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso la relatrice, on. Terrosi, ha dato conto dell'avvio di un'interlocuzione positiva con il Governo al fine di definire la fisionomia complessiva dell'intervento.

Alessandra TERROSI, *relatore*, informa che l'interlocuzione con il Governo sta procedendo in modo positivo. Propone pertanto di riunirsi in comitato ristretto già nella giornata di giovedì per poi votare gli emendamenti la prossima settimana.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime rammarico per il fatto che mentre l'articolo 4 della proposta di legge in esame attribuisce i controlli al Corpo forestale contraddittoriamente, come più volte denunciato dalla propria parte politica, un disegno di legge in via di approvazione ne sta decidendo lo smembramento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di ac-

cogliere la richiesta del relatore per la convocazione del Comitato ristretto. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

S. 1568. Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in oggetto, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera il 15 luglio 2014 è stata approvata, con modificazioni, dal Senato l'8 luglio 2015, pur rimanendo strutturata in 7 articoli.

Ricorda quindi che l'articolo 1, che definisce le finalità dell'intervento normativo individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari, educativi e l'inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, non è stato modificato. Fa presente invece che l'articolo 2, che introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata e dalle cooperative sociali, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

In particolare, la lettera *a)* del comma indica le attività dirette all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. La formulazione originaria del testo come approvato dalla Camera richiama invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili,

definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14^a Commissione in sede consultiva in data 16 ottobre 2014: nel parere si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, entrato in vigore il 1° luglio 2014, che ha sostituito il regolamento del 2008.

Alla lettera *b)*, è stata soppressa la previsione che faceva rientrare nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali elencate alla stessa lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Si consideri che le predette attività appaiono trovare ora sostanziale collocazione nella lettera *d)* del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Non è stata modificata la lettera *c)* del comma 1 che fa rientrare nelle attività di agricoltura sociale le attività dirette alle prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

Non sono stati altresì modificati i successivi commi 2-6 dell'articolo 2, che demandano ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali chiamato a definire i requisiti minimi delle attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 (comma 2); che qualificano le attività di cui alle già citate

lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 come attività connesse all'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 3); che prevedono che le attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo (comma 4). Inoltre consentono che le attività di agricoltura sociale possano essere svolte in associazione con: le cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991; le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 (Disciplina dell'impresa sociale); le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi) e cioè soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati (comma 5); e infine che prescrivono che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e che gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività (comma 6).

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa il comma 2 dell'articolo (nel testo approvato dalla Camera) il quale disponeva

che, caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 1a Commissione del Senato in sede consultiva il 22 ottobre 2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venisse soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'articolo 4 che stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale, non ha subito modifiche al Senato.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso in quella sede dalla Commissione 5^a sul testo del provvedimento in data 6 maggio 2015.

La Commissione bilancio del Senato ha espresso, in particolare, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 5, con il seguente: «I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli al-

l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici». Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome secondo la specifica introdotta al 2 Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Il contenuto dispositivo di tali interventi (commi 1-6 dell'articolo) non è stato modificato, mentre, al Senato, è stato soppresso il comma 7 che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato in sede consultiva. La Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione che, all'articolo 6, fosse soppresso il comma 7, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni.

Gli interventi di sostegno, ai sensi dei commi 1-4 non modificati, si sostanziano nella facoltà per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche; per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; e infine per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli

operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Il comma 5, anch'esso non modificato, prevede poi che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno e il comma 6 non modificato dispone che nei piani regionali di sviluppo rurale le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

Infine l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Mi-paaf, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del comma 1, non modificato al Senato, l'Osservatorio avrà il compito: di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumenti di assistenza e di formazione); di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di comunicazione territoriale. Ai sensi del comma 3, anch'esso non modificato, l'Osservatorio è composto da: 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); 5 rappresentanti delle regioni e delle pro-

vince autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni alla data di entrata in vigore della legge.

Mino TARICCO (PD) si associa alle valutazioni complessivamente positive del relatore sui contenuti delle modifiche introdotte al Senato, ma esprime rammarico per la mancata modifica del limite del 30 per cento del fatturato, di cui all'articolo 2, comma 4, al fine di annoverare le cooperative sociali tra gli operatori dell'agricoltura sociale.

Alessandra TERROSI (PD) si associa alle preoccupazioni espresse dal collega Taricco e auspica che la Commissione operi su tale punto una valutazione più ampia.

Giuseppe ROMANINI (PD) auspica che la proposta di legge possa essere approvata in tempi rapidi senza escludere una successiva fase di verifica e messa a punto della nuova legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nel manifestare soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge al Senato e apprezzamento per gli sforzi comuni nella ricerca di un testo anche migliore di

quello approvato, ritiene che la prima esigenza della Commissione sia quella di valorizzare il lavoro compiuto sinora, che ha registrato un impegno anche per la individuazione di soglie diverse da quella del trenta per cento del fatturato, di cui al citato comma 4 dell'articolo 2. Ritiene pertanto che il provvedimento, molto atteso sui territori, debba poter essere varato nel più breve tempo possibile.

Il viceministro Andrea OLIVERO rileva l'importanza delle modifiche introdotte al Senato per venire incontro a specifiche esigenze e indicazioni di legge riguardo alle categorie di persone svantaggiate e alle normative regionali. Per quanto riguarda invece la necessità di mantenere una forte prevalenza agricola nella definizione dei soggetti interessati dalla nuova legge, ricorda che essa è stata oggetto di ampia discussione nelle sedi parlamentari, nel corso della quale si è raggiunta una posizione di mediazione importante che, lo ricorda – anche se le leggi sono perfettibili ed è giusto riflettere su determinati aspetti per migliorare un complessivo impianto normativo – è anche il risultato di spinte in altra direzione, ugualmente giustificate, anche dalla storia. Auspica peraltro che alcune rigidità presenti nel testo – tale è il caso del limite del 30 per cento previsto all'articolo 2 – possano trovare una soluzione almeno per il comparto cooperativo, e che il provvedimento possa essere approvato quanto prima. Ricorda da ultimo che si tratta di una legge quadro, con riferimento alla quale le regioni potranno trovare il modo di procedere ad ulteriore potenziamento.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza in seduta del collega Catanoso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Massimiliano BERNINI (M5S) ricorda che sono passati solo pochi giorni dall'ap-

provazione del parere favorevole presso la XIII Commissione con la condizione, molto netta, del mantenimento dell'unità, dell'autonomia e della specificità del Corpo forestale dello Stato sul disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione. Invita pertanto tutti i colleghi della Commissione Agricoltura che hanno condiviso quella decisione a prendere posizione nel pomeriggio in Assemblea quando si tratterà dello smantellamento del corpo di polizia che fa capo al Mini-

stero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge un ruolo essenziale nel settore agroalimentare.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che è facoltà di ciascun deputato utilizzare gli strumenti predisposti dal regolamento della Camera per le proprie attività istituzionali.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	200
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	200

Martedì 14 luglio 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.30.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica di aver inviato in data odierna una lettera ai Presidenti delle Camere, relativa all'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il deputato Carlo Sarro, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

In tale lettera la Presidente ha espresso il grave imbarazzo in ordine alla presenza in Commissione Antimafia di un suo componente risultato destinatario di una misura cautelare nell'ambito di una vasta indagine giudiziaria sulla criminalità organizzata.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, in ordine ai poteri dei Presidenti delle Camere e del Presidente della Commissione in merito alla composizione della Commissione stessa, oggetto anche di una precedente comunicazione in occasione della seduta del 7 luglio 2015, la Presidente ritiene auspicabile che l'on. Sarro – il quale ha già annunciato di voler dare le dimissioni dalle cariche politiche ricoperte – voglia valutare l'opportunità di dare le dimissioni anche dalla carica di componente della Commissione Antimafia.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone.

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD), Francesco D'UVA (M5S), Andrea VECCHIO (SCpI) nonché i senatori Franco MIRABELLI (PD), Luigi GAETTI (M5S).

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Amedeo DE FRANCESCHI, *primo dirigente del Corpo forestale dello Stato*, e Gianluca BAIOCCHI, *ispettore del Corpo forestale dello Stato*, rispondono ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	202
--	-----

*Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.15.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Giuseppe PIGNATONE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) e i deputati FERRARA (SEL) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	203
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Presidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), S.E. Mons. Francesco Milito, e del Vice presidente, Francesco Failla e della Presidente dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI), Domenica Primerano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Presidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), S.E. Mons. France-

sco Milito, e del Vice presidente, Francesco Failla e della Presidente dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI), Domenica Primerano.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Mons. Francesco MILITO *Presidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco FAILLA, *Vice Presidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI)*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Domenica PRIMERANO, *Presidente dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Chiara SCUVERA (PD), il deputato Antimo CESARO (SCPI), a più riprese, la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Domenica PRIMERANO, *Presidente dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI)*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare Mons. Francesco Milito, il dottor Francesco Failla e la dottoressa Domenica Primerano, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in

allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle 14.20 alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Audizione di rappresentanti dell'Istat (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00665 Culotta e Borghi: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani recanti « Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici », di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) e rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)	9
---	---

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	11
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	11
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato	12
--	----

AVVERTENZA	12
------------------	----

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Riformulazioni e proposte di riformulazione</i>)	19
---	----

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	24
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo del relatore</i>)	117
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

III Affari esteri e comunitari**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di Nguyen Hoang Long, Ambasciatore del Vietnam in Italia, del Professore Lucio Caracciolo, Direttore della rivista <i>Limes</i> , e della dottoressa Nguyen Thi Lan Anh, direttrice generale del <i>Centre for Legal Studies</i> dell' <i>Institute for East Sea (South China Sea) Studies</i> dell'Accademia diplomatica del Vietnam, con particolare riferimento al quadro geopolitico asiatico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
--	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	119
------------------------------	-----

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	119
--	-----

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125
--	-----

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	132
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	157
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia	162
---	-----

AVVERTENZA	162
------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti »	165
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Evelina Christillin nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo (nomina n. 47)	166
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	166
---	-----

Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	167
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
---	-----

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	170
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori. C. 2453 Albanella (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	175
---	-----

ALLEGATO (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	183
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	177
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	177
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	178
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	178

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
--	-----

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	184
Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	184
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base)</i>	188
INTERROGAZIONI:	
5-05149 Binetti: Processo di riorganizzazione dell'IFO di Roma	186
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	190
5-04723 Gagnarli: Predisposizione di una regolamentazione per i prezzi dei farmaci generici ad uso veterinario	186
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	192
5-05284 Tidei: Mancata apertura di un reparto dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma per la somministrazione del farmaco RU486	187

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	194
S. 1568. Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	195
Sui lavori della Commissione	198

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni della Presidente	200
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	200

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 202

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 203

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Presidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), S.E. Mons. Francesco Milito, e del Vice presidente, Francesco Failla e della Presidente dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI), Domenica Primerano (*Svolgimento e conclusione*) 203

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 204

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,40



17SMC0004900